## RAGIONI FISCALI

CONTRA

Il Monistero de' SS. Severino, e Sossio de' Padri Benedettini.

Si dimostra, che i territori tenuti dal Monistero nel Regal Demanio del Gaudo si debbano incorporare al Regal Patrimonio.

COMMESSARIO

L'Illustre Marchese di Nisita Sig. Presidente Petrone.



## J. M. J.



Instanza del Regio Fisco per il sequestro, ed incorporazione de' territori del Regal Demanio del Gaudo, detenuti dal Venerabile Monistero de' SS. Severino, e Sossio de' Padri Benedettini; e che siano questi constretti a pagare in beneficio del Regal Patrimonio così il quadruplo del prezzo de' terreni, come anche de' frutti perceputi (inerendo alla reclamazione, e restituzione in integrum, prodotte dal Monistero a' 3. di

Novembre 1710. contra il Decreto, proferito dalla Regia Camera nella Ruota del Cedolario nel medesimo anno 1710. a' 21. del mese di Ottobre fol. 208. E fol. 210. processi pro Regio Fisco contra Vener. Monasterium) e che debba eseguirsi in giudizio summario, ed esecutivo: quanto è giusta, altrettanto è chiara: anche per quel che si legge nella scrittura, ultimamente formata dall'Avvocato del Monistero; o si consideri la persona di Gio: Camillo Mormile, dal quale son pervenute al Monistero moggia quattrocento ottantacinque, e mezzo di terreno; o si consideri il Monistero, detentore così de' territori pervenutigli dal Mormile, come degli altri che attualmente tiene nel Gaudo.

## In quanto alla persona di Gio: Camillo Mormile.

Carlo V., fra i Baroni dichiarati contumaci e ribelli fu Cesare Mormile, possessore de'seudi di Casapesella, e dell'Isolar e nell'Indulto dal messimo Imperador conceduto nell'anno 1549. fu Cesare eccettuato di poterlo godere, come si legge nella Pram. 3. de abolitionib. impressa nell'anno 1587.

Per la ribellione dichiarata di esso Cesare, essendosi confiscati, ed incorporati al Regal Patrimonio i seudi di Casapesella, e dell'Isola; surono quelli venduti dalla Regia Corte a Giovanni di Fondi: come si riserisce dal Reg.

Sanfelice nella decis. 189. al num.22.

Essendosi poi dal Serenissimo Re Filippo II. fatta la grazia al suddetto Cesare con uno Indulto particolare; egli pretese che gli si dovessero restituire i seudi di Casapesella, e dell'Isola; supponendo che coll'Indulto avesse Sua Maestà sattagli anche mercede, che gli si restituissero detti seudi; e ne portava un'attestazione dell'Illustre Vecerè D. Giovanni Manriquez. Ma, trattatassidetta sua pretensione nel Reg. Collat. Cons., unitamente col Tribunal della Regia Camera; e, non costando della mercede, che per la sola

attestazione suddetta; si ordinò, quod consulatur Sua Catholica Majestas; e l'intera decisione si riserisce dal Reg. Reverterio in decis. 22. lib.6.

in manuscriptis, e nelle stampate è la decis.487.

Si pretende ora che in risposta della Consulta fatta a Sua Maestà, avesse questa ordinato al Vecerè Cardinal de la Cueva che, in luogo de'seudi di Casapesella, e dell'Isola, si pagasse a Cesare Mormile il prezzo di essi, ascendente a ducati 12.mila: e che perciò il Vecerè Cardinal de la Cueva avesse ordinato alla Regia Camera di pagare detti ducati 12. mila ad esso Cesare: e che in esecuzione di tal'Ordine la Regia Camera a' 22. di Marzo 1588. avesse fatto apprezzare per il Presidente Pirro Antonio Litterio due botteghe, site in questa Città di Napoli, spettanti alla Regia Corte per la ribellione di Ferdinando di Mazza, il cui valore fu ducati seicento, deducto censu; e l'avesse consegnate al sudde tto Ce-Sare, fol. 60. lit. A. & at. process, pro Regio Fisco contra Venerabile Monasterium: e, senza poi asserirsi in che tempo, si susse anche apprezzato, e consegnato a detto Cesare un Territorio demaniale della Regia Corte, sito a Gaudo, di moggia 434. alla misura della Città di Aversa, partim cultum, & partim incultum, pro ducatis quinque millibus centum quadraginta duobus, in compotum dicti crediti; boc est territorium cultum ad rationem ducatorum quindecim pro quolihet modio, & territorium incultum ad rationem ducatorum septem pro modio, con disegnarne i confini; senza asserirsi che a Cesare si consegnassero detti territori in burgensazicum, e senza essersi fatte le subastazioni sull'apprezzo, nè delle Botteghe; nè del Territorio demaniale del Gaudo, come si asserisce fol. 61. & àt. lit.B.d.prec.

Tutta questa assertiva si sece a'23, di Dicembre 1563, nell'istrumento satto dalla Regia Camera con Gio: Camillo Mormile, siglio ed esede di esso Cesare, fol,60, d.process. nel qual'istromento non v'intervenne l'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, che all'ora era Marcello di Mauro. Fattasi l'asserzione suddetta, si dichiarò: Noviter verò d. Jo: Camillum supplicasse distis Dominis Locumtenenti, & Prasidentibus, ut essent contenti nomine Sua Catbolica Majestatis, & ejus Regia Curia, ipsum cautelare de consignatione bonorum stabilium pradistorum, ut supra fasta, per publicum in-

strumentum pro ejus futura cautela, fol.61. at.lit. E. d.proc.

Nel qual'istrumento conoscendo la Reg. Cam. che nè il Vecerè, nè essa Reg. Cam. aveano potestà di alienare la roba del Regal Demanio, senza espresso assenso di S. M.; e che tal potestà non veniva loro data per alcuno ordine regale (di modo tale che il Cardin. de la Cueva nell'ordine mandato alla Reg. Camera dichiarò doversi fare l'assegnamento condizionalmente, nel caso che Sua Maestà concedesse il suo Regal beneplacito, e non altrimente, ivi: Hat etiam conditione, lege, & vasto in qualibet parte prasentis contrastus appositis, quod pradista consignatio territoriorum pradistorum intelligatur, & sit fasta, prout jam fasta fuit. & ad prasens sit, quatenus placeat Sua Catbolica Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo; junta ordinem desuper annis elapsis expeditum per Illustrem, & Reverendum quondam Cardinalem de la Cueva,

co tempore Locumtenentem Generalem prædictæ Majestatis in boc Regno, directum dictæ Regiæ Cameræ, & in actis prædictis præsentatum, quia sic expresse conventum, & declaratum fuit, ut in fol.63. àt.lit. B.& fol.64.lit. A. d. proc.) perciò con tal condizione la Reg. Camera assegnò la roba suddetta in burgensaticum, & in francum, & liberum allodium a Gio: Camillo, e suoi eredi; e col patto espresso di poterlisi Sua Maestà, o i suoi selicissimi successori nel Regno, o la Reg. Corte ripigliare pro eodem pretio ducatorum quinque mille centum quadraginta duorum, pro quibus appretiata, & consignata fuerunt, unà cum omni augumento, & meliorationibus, quæ in eifdem territoriis tunc fortè sastæ reperirentur, quandocumque, nulla data temporis prascriptione, fol.62. àt. fol.63. & àt. dict. process.

Il fuddetto Gio: Camillo Mormile pochi giorni dopo l'istrumento fatto colla Regia Camera, a'27. di Gennaro 1564, vendè i territori suddetti al Monistero di S. Severino, fol.65. & àt.d.proc.; e nel contratto asserì esserì esterli stati diebus elapsis consignati partim culti,& partim inculti, per duc.5 142.:esto però gli vendè tutti culti al Monistero, a ragione di duc. 15. e mezzo il moggio, fol.65. at.lit. A.d.proc.; ed asserì anche in detto istrumento di aver comprato altre moggia cinquant'uno e mezzo dalla Regia Corte, similmente territorj demaniali del Gaudo; e che fra un mese avrebbe proccurato che la Regia Camera gli avesse fatto l'istrumento, fol.75. dt.lit. A.d.proc. (quale istrumento dalla Regia Camera poi non si fece):e vendè al Monistero detti territori per ducati settemila, fol. 68. lit. A. d. proc. asserendo espressamente nell'istrumento che detti territori erano del Demanio del Gaudo, afsegnati dalla Regia Camera coll'espressa condizione di dovere Sua Macstà concedere il suo beneplacito su detto assegnamento; qual beneplacito non si era ottenuto da Sua Maesta, fol. 73. lit. A. d. processi: e che la Regia Camera gli avea assegnato detti territori coll'espressa riserva del patto di ricomprarlisi, e ripigliarlisi semper, quandocumque, nulla data temporis prascriptione, fol. 66. d. process. E fatta detta afferzione, Gio: Camillo vende i suddetti territori in burgensaticum, & liberum allodium a favore del Monistero, & suis bæredibus, & successoribus quibuscumque in perpetuum, franchi di patto di ricomprare, e senza riserva di assenso da impetrarsi da Sua Maestà; come dal detto istrumento fol.65. & segq. di&. process. Morì poi Gio: Camillo senza discendenti, ed in esso si estinse la linea di Cesare Mormile suo padre, siccome attesta Filiberto Campanile (che visse in quei tempi) nel suo trattato dell'Insegne de' Nobili, e delle Famiglie del Regno, nella Famiglia Mormile, al foglio 44. ivi: Cefare anche, la cui linea si estinse in Gio: Camillo suo figliuolo, da i primi anni di sua gioventu, &c..

Da'quali fatti resta chiara la ragione del Fisco: giacchè il territorio del Gaudo è antico Regal Demanio; così chiamato dal Re Ruberto, e nel tempo del Re Ruberto istesso nell'anno 1336. fatto misurare, e circondare di termini; di nuovo poi rimisurato, e reintegrato in beneficio del Regal Patrimonio nel tempo dell'Imp. Carlo V. a'15. di Novembre nell'anno 1522. dal Presid. Muscettola Commessario delegato per detta misura, fol.91. proc. contra nonnullos Possessi ed è noto esser proibita l'alienazion delle Re-

galianon folo per legge de'Romani, come si avverte nel cap. r. qua sint Regalia; ma anche per l'espressa Costit. del Regno, fatta dal Re Ruggiero, che incomincia: Scire volumus, tit. de juribus regalium rerum: e tra le Regalie proibite di alienarsi in quella Constituzione si considerano le robe del Regal Demanio, ut post Andream de Isernia notant Afflict. in rubric. diel. Constitutionis Scire volumus, Horat. Montan. de regalibus offic. v. Argentaria num. 10. vers. due en im . Anzi nel Regal Demanio l'alienazione vien proibita più strettamente, che nell'altre Regalie; giacchè non vale se sia fatta sine speciali Regis beneplacito, & ex certa scientia Kegis, siccome si ordinò dall'Imperador Federigo nella Constitutione Digmem, in tit. de jure suo Curia observando; e procedesi più strettamente nella proibizion di alienare il Demanio, che i feudi; poichè Federigo istesso nella : Costituzione Constitutionem divæ memoria de probibita seudorum alienazione per Fridericum, ordinò che nell'alienazione de' feudi si ricercasse la special licenza del Principe; ma non ordinò ex certa scientia, come or, dino nell'alienazione del Demanio nella Const. Dignum: onde la pena dell' alienazione de' feudi, fatta in contemtum Domini, si riduce a perdersi !! feudo, e'l prezzo, siccome si ordinò nelle due Constit, dell'Imperador Lotario,e di Federigo I. nel Cap. Imperialem de probibita feudorum alienat, per Lotbarium, e nell'altro Capit. Imperialem de probibita feudorum alienat. per Frideric., & notant Afflitt.in dec.255. Reg. Rovit.in conf. 24.2.5.lib, A. nell'alienazione però del Demanio sine assensu Domini la pena è di perdere non solo la roba del Demanio, madi più il quadruplo del prezzo, e de frutti perceputi; siccome nel Rogno si ordinò dall'Imperador Federigo nella Conflit. Dignym, dal Re Carlo Primo nel Cap. Pradecessorum uostrerum, in tit. de occupantibus res Demanii, e nel cap. Item prædictis, in tit. quod non extendant se ad territoria vicini Demanii; e parimente dal Re Ruberto nel cap. excommissi 253. in tit.de revoçat. eccupatorum Demanij Regii ad ipsum Demanium spectantium; e l'istesso si ordina in Constitut. ab efficialib. rub.90. Essendo l'istesso, in quanto alle pene stabilite in que-Ai Capisoli, occupare la roba del Regal Demanio propria auctoritate, che occuparla con titolo invalido, cioè senza l'espresso assenso del Re, & notat Affli&. in d.constit.Dignum num.12.

Anzi l'alienazione fatta della roba del Demanio dal Principe istesso non vale, s'egli non deroga espressamente ex certa scientia alle Costituzioni, e Capitali del Reguo, che lo proibiscono; ut notat Reg. Tapia in decis. 5. num. 120. Supremi Senat. Italia, Regens de Pente in lectura seudali 8.nu. 16. 16 num. 17. e deve sarlo de potestate plenaria, non potendo de potestate ordinaria, ut post Andream de Isernia, 8 alios Regnicolas, notat Consiliar. de Georgio in allegat. 15. num. 3. 8 10., e non ha autorità la Regia Camera, e l'Illustre Vecerè di alienare i beni del Regal Demanio per qualunque causa, ut scribunt post Andream de Isernia, 8 alies Feudistas, Horat. Montan de regalib. in 8. vectigalia num. 9. fol. 69. Vincent. Anna in constit. Constitutionem diva memoria. nu. 75.8 76. Constituto de Georgio allegat. 13. n. 6. vers. Prorex, Reg. Rovit. in cons. 99. n. 1. 2.8 seqq. lib. 2. Rocc. in resp. 22. n. 9.8 10. lib. 2. post Andream de Isernia in cap. In-

perialem de probibit. allenat. per Frideric. Camerar. in cap. Imperialem de probibit feuder.alienat. per Frideric. cartula 80. e vi sono gli Ordini Ren.

gali .

Ma nè il Vecere, nè la Regia Camera alienarono il territorio del Gaudo, giacchè la Regia Camera sece l'assegnamento a Gio: Camillo sub conditione, se Sua Maestà avesse dato il suo beneplacito, non aliter, nec alla modo, juncta ordinem desuper annis elapsis expeditum per lllustrem, es Reverend. q. Cardinalem de la Cueva, eo tempore Locumtenentem Generalem pradicta Majestatis in boc Regno, directum dicta Regia Camera, quia se expresse conventum, és declaratum suit. Or'insino a tanto che questa condizione non si adempiva coll'assenò di Sua Maestà, che mai più sopravenne, non potè trasserissi, nè si trasserì dalla Reg. Camera nè dominio, nè possessime a Gio: Camillo; ma restò penes Regiam Curiam: ed esso Gio: Camillo rimase solo detentore de' territori suddetti nomine Regia Curia. Poichè essendo la condizione apposta super re probibita, e dipendendo em sasso tertii, cioè del Principe, restò l'atto sospensivo, ex cap. si pro te, de rasseriti i, cioè del Principe, restò l'atto sospensivo, ex cap. si pro te, de rasseriti in 6. Bartolin l. 1. nu. 23. si de condit. E demonstr. e ne' propri termini di alienazione fatta dal Vecerè, largamente lo scrisse Laratba nel const.

J.d num.24.& fegg.

Ma Gio: Camillo prima di ottenere l'assenso di Sua Maestà, e perciò prima d'acquistare il dominio, e la possessione de' territori suddetti, pochi giorni appresso gli alienò, e gli trasferì in potere del Monistera di S. Sevérino; asserendo, e promettendo di alienarli, e trasserirli al Monistero in franeum, & liberum allodium, cost al Monistero, come a' suoi eredi, e successori qualsivogliano in perpetuum, franco del patto de retrovendendo; e disponendone il dominio di essi, come di sua propria roba, non solo sine seientia Domini, ma espressamente ancora in contemptum Domini, e senza riferva voruna di assenso. E perciò, operando con detta alienazione, che i territori fuddetti si occupasero dal Monistero, cadde in commission, perdè i territori, ed il prezzo de'feudi,e de'frutti, in vireù delle Coffit., e Capit. sopra riserità Qual ragione essendosi acquistata da Sua Maestà per tale alienazione, fatta al Monistero sin da' 27. Gennaro 1564., ancorche poi Sua Maestà avesse conceduto l'affenfo full'istrumento dell'alienazione fatta dalla Regia Camera al Mormile; non avrebbe tale affento giovato al Mormile,nè convalidato l'istrumento suddetto: perchè detto assenso non poteva retrotracris in præjudicium Domini, che già medio tembere, cioè 2'27. Gennaro 1564. avea acquistato a suo beneficio la ragion della devoluzione, così de' territorj, come del prezzo di essi, e del quadruplo: anche se Sua Maestà avesse saputo la contumacia del Mormile, e che avea in contemtum Domini disposto de' territori in beneficio del Monistero: Princeps enim assentiendo nibil de suo dat, sed tantum tollit obstaculum; ideoque non remittit jus devolutionis sibi quesstum ante assensus præstationem, ut post Andream in eap. Imperialem num. 15. & 16. de probibit. feudorum dienat, per Fridericum, Camerar.in d. cap, Imperialem fol. 87. lit. D. scributh Reg. de Ponte de potest.Proreg.in tit.de refutat.\$.11.num.7. Reg.Rovit. in cons. 39. num.4. lib. 2. Amicangel. de feud. qu. 19. num. 22. Rofenthal. de feud.

cap. 9. conclus. 34. num. 4. Reg. de Ponte in cons. 3. num. 2.6.7.8. 9. lib. 1. Ed ancorche Gio: Camillo avesse validamente avuto l'assegnamento di detti territoridel Demanio, e della Regalia di Sua Maestà, cioè coll'espresso assenso di Sua Maestà, e gli avesse avuti in burgensaticum, o in francum, o liberum allodium; con tutto ciò non averia poi potuto alienarli al Monistero, fine assensu Domini, siccome su la dottrina originale di Afflit.nella d.Const. Scire volumus, al num.4. ivi: Quarto nota ex text.ibi, de regalibus nostris quod jura regalia personis concessa, sive sit jus magnum, vel parvum, sive concessum libere in burgensaticum, sive in feudum, per quemcumque contractum non possunt alienari, nec in alium transferri, quocumque titulo, fine voluntate Domini Regis; & sic patet, quod jura regalia in possessione privatarum personarum existentia de voluntate Regis, dicuntur esse jura regalia, & non privatarum personarum illa possidentium; & ideo probibita est omnis alienatio ab eis , sicuti est probibita possidentibus feudum alienatio feudorum sine regio assensu, ut infra in constit diva memoria, o boc ex ratione directi dominii, quod babet in eis, sicut babet Dominus respectu emphyteutæ, ut in l.3. Cod.de jure emphyteutico. Nè mai il Re aliena il diretto dominio, che tiene sulla roba demaniale, siccome scrisse Camerario nel cap. Imperialem de probibit. feudor. alienat. per Frideric. fol. 101. lit.L& K. E la dottrina di Afflitto è ricevuta nel Regno,nè contra di essa può più disputarsi, ut post Reg. Galeota in resp. fiscal. 12.n. 15 1.6 Seqq., 6 post decis. Reg. Rovit. 72. notat Amicangel. de regalib. in rubr. que sunt Regaliæ cap.5. num. 62. & 63. E benche Orazio Montano nel suo coment. al cap. Imperialem in S. præterea Ducatus de probibit. feudor. alienat. per Frideric. al num. 24. e nel trattato de regalib. officiis num. 41. per sostener la ragione di D. Diego di Bernardo nella causa dell'officio di Mastro d'atti, e Credenziere delle due Calabrie ( nella quale formò il Reg. Rovit. la decisione, che quando la concessione de'beni delle Regalie si faccia tibi, & bæredibus, si possa poi dal Concessionario alienare sine assensu Domini, e che non abbia luogo la Constituzione Scire volumus (gli argomenti del quale sono anche tutti addotti dal Reggente Rovit. in detta decis. 72.) con tutto ciò la sua opinione su comunemente riprovata, e la dottrina di Afflitto è stata comunemente ricevuta, e seguitata colle giudicature nel Regno, ut resert Amicangel. in dict. cap. J. de regalibus num. 62. & 63. poiche il concedersi in francum allodium, & in burgensaticum, opera che il Cessionario non sia tenuto al servizio personale, e al pagamento dell'adoa, e del relevio, e degli altri pesi, a' quali sarebbe tenuto il feudatario se la concessione della Regalia fusse fatta in feudum; ma non fa che si estingua la natura di essere Regalia, e Demanio del Principe, o che sia conceduto il dominio diretto, e perciò cessi la Constituz. Scire volumus, e la Constituz. Dignum, che han luogo in tutte le Regalie, e robe del Demanio del Principe; come scrisse l'istesso Orazio Montano nel tratt.de regalibus, vers. Argentaria num. 10. e diffusamente, impugnando Montano, scrisse il celebre Giureconsulto, e non mai abbastanza lodato Signor Francesco d'Andrea nelle sue allegazioni impresse da Ageta in addit. ad decis. Reg. Moles

tom.2. fol.299.in 5.6. & 7.conclus. che scrisse negli Offici, i quali se non sono espressamente numerati tra le Regalie, come sono i Regali Demanj, nel cap.1. que sint regalia, e nelle Constitutioni Scire volumus, e Dignum; con tutto ciò da Dattori si considerano ancora essere de Regalibus, provenendo la loro concessione ed esercizio dalla Regalia e Giurissizione del Principe, siccome si nota dal medesimo Signor Francesco di Andrea in

detta sua allegaz.

Benche nella concessione satta dalla Regia Camera al Mormile a' 23. di Dicembre 1563. essendosi espressamente, e per patto sondamentale, inserito che rimaner dovesse libera la facultà così alla Regia Corte, come a Sua Maestà, e suoi felicissimi eredi, e successori nel Regno di ripigliarsi i suddetti territorj, restituto pretio, sempre che avessero voluto in perpetuum, nulla data temporis prascriptione; l'istesso Orazio Montano si dichiarò, che ove il concedente si riserva la speranza di ripigliarsi un giorno la roba alienata, in tal caso resta la roba soggetta alla Constitut. Scire volumus, e resta nella natura sua propria di Regalia, niente ostando essersi conceduta sibi, & bæredibus: imperocche si scorge che il Principe ha voluto ritenere presso di se il dominio diretto, ob illam spem reversionis reservatam, come scrisse nel detto \$. præterea Ducatus num. 35. & 36. ivi: Si tamen constaret ex verbis concessionis voluisse officium ad se reverti aliquo casu, dicendum est retinuisse penes se directum. Non potendosi dubbitare che il patto di ricomprare, e di ripigliarsi i territori, . in perpetuum riservatosi dal concedente, non solo contiene la speranza di potere ritornare la roba al concedente, ma contiene il certo dominio de' territorj stessi; essendo in sua facultà di farsili rendere sempre che voglia, e dipendendo dalla sua mera volontà, ed arbitrio, e non dal caso sortuito, se si estingue, o non si estingue la linea del concessionario; il che può accadere, e può non accadere: e perciò per tal patto riservato, scrisse Cannetio nel cap. volentes Regni Sicilia fol. 117. ivi: Qued qui babet actionem, puta ex pacto de retrovendendo, dicitur tenere ipsam rem, & nunquam exisse è suo patrimonio, post Bimium in cons. 5 1.col. 2.vol. 4. E Marino Freccia nel suo tratt.de subfeud.lib.2. authorit.2. S.bic quæro post num. 9. vers. Domini autem, scrise, ivi: Dominos amovibiles ex pacto de retrovendendo loco usufructuariorum baberi. Anzi nel Regno il compratore del seudo col patto de retrovendendo non si ha per vero feudatario; e perciò non è tenuto fra l'anno à die expeditionis assensus sopra l'acquisto del seudo, di spedire in forma Cancellaria le lettere di assecurazione de' Vassalli, come è tenuto fare ogni vero feudatario, e si dichiarò nella Pramatica 19. de feudis.

Regolandosi nel Concessionario della roba del Regal Demanio, e della Regalia la successione, come si regola la successione de seudi, e si comprendono solamente quelle Persone, e que Gradi, che son compresi nella successione de seudi; ancorche la concessione si susse satura in burgensaticum, E in liberum allodium, E non in seudum, e susse satura prose, E bæredibus quibuscumque, come l'avverti Assitto in Constitut. Scire volumumus in fine in vers. Glossi unica, E successionem utroque casu absque assensu non posse

posse alterari, & in a.colum. vers. Sed in illis, e l'istesso Afflitto lo scrisse in Constit Ut de successionib.; ed è sentenza di tutti li Regnicoli post Frecciam in lib.3. de subfeud. formul.2.n.25. Georgium in repet. feudal. cap.54.n.37. Theodor.alleg.41.n.1.Reg.Galeota in responssifical.12.n.131.& n.132.& n. 144.152.157.Nè si può su questo più disputare nel Regno dopo gli ordini Regali sopravvenuti, che così l'han dichiarato; ed a lungo ne scrisse il Sig. Franc. di Andrea in d. sua alleg. à fol. 308. in conclus. 5. 6. 7. 8. & 9. 0 sia stata la concessione ex causa eneresa, o ex causa lucrativa, argum. text. ex l.Titius puerum, ff. de obsequiis à libert. præstand. Montan. in cap. Imperialem de probibita feud. alienat. per Frider.nu.299.& de regalib.officiis num.53.vers.Quod si opponat, Amicangel. de regalib. qu. 5. num. 22. e largamente il medesimo Francesco di Andrea in d. sua allegat.in conclus. 10. 7.267. nella causa siscale, nella quale egli scrisse; e così su deciso a savore del Fisco nella Ruota del Cedulario, come nella fine di detta allegazione si riferisce. Sicchè anche per quest'altra ragione, ad esuberanza addotta nella nostra scrittura, formata contra i possessori del Gaudo, e che a voce si disse in Ruota, Gio: Camillo non potè coll'istrumento dell'anno 1564.alienare la roba del Regal Demanio, e farla occupare dal Monistero, e perciò ad manus mortuas, ejusque bæredibus, & successoribus quibus cumque in perpetuum, in cui non sarebbe mai succeduta la devoluzione ob lineam finitam in beneficium Domini: il che espressamente su proibito dall'Imperador Carlo V. nell'anno 1531. e vietato anche a'Vecerè di darvi l'assenso, ut in Pragm: 4. de Feudis. E l'istesso è per disposizion di legge comune, ut notat Camerar. in cap. Imperialem, fol. 36. col. 4. lit. S. & T. 🕏 fol.37. Montan.in cap. Imperialem de probibita feud.alienat. per Federicumnum.159. fol.63. Regide Ponte de potest Proreg. in tit.de assensu Regis, S.8. Or'essendo poi morto Gio: Camillo senza discendenti, ed estinta la sua linea, come attesta il Campanile, anche se validamente i suddetti territorj coll'affenso di S. Maestà sussero passati nel suo utile dominio, e non gli aves-**Le poi perduti, come gli perdè per l'alion**azione fatta nell'anno 1564. *in* contemptum Domini al Monistero, & ad manus mortuas, e senza nemmen riserva di assenso; pur, dico, sarebbero di nuovo devoluti alla R.Corte, per non esservi suoi successori in grado; e tanto più ch'egli ebbe detti territori del Regal Demanio ex titulo lucrativo, cioè per la mercede fatta dal Rè Filippo II. a Cesare suo padre di duc. 12. m. giacchè per giustizia d. Cesare fu dichiarato rubelle, ed eccettuato nell'Indulto generale, ed i fuoi feudi di Casapesella, e dell'Isola furono incorporati alla Regia Corte, e venduti giustamente a Giovanni di Fondi; e poi per mera grazia fu assoluto della fua ribellione: e quindi ottenne la mercede de' docati dodici mila, quanto importavano i feudi già venduti dalla Regia Corte.

Ma essendos tutto questo, fra l'altre cose, detto in Ruota, e sondato nella nostra scrittura sormata contra tutti i possessivi del Demanio del Gaudo; il nuovo Avvocato del Monistero si ha preso il travaglio di sare la sua scrittura in disesa del Monistero; nella quale, prendendosi la libertà di usare alcune considenze coll'Avvocato Fiscale, scrive molte cose che non sono della sua incumbenza, nè han che sare colla presente causa del Mo-

niste-

riucisse di farlo, pure niente elle gioverebbero al suo cliente: onde riman

tutta vana, ed inutile la fuddetta fua scrittura.

Primieramente, protestando con somma giustizia di tenere per suo Maestro. il Sig. D. Gaetano Argento, degnissimo Presidente del Sacro Consiglio, dice che l'Avvocato Fiscale non doveva redarguire di errore il Reggente Lanario, che nel configl.35. tirato dall'amor della causa, scrisse che il Re Ferdinando I. avea occupato i territori del Gaudo, proibendo a i Padroni di non potervi andare; in pruova della qual'afserzione del Regg. Lanario il Sig. Avvocato adduce un Bando spedito a' 15. Febbraro 1494. dal Re Alfonso II. inserito ne' Capitoli, e Grazie della Città di Napoli, fol. 19. nel quale si concede a' Padroni de' territori della detta Città di Napoli di farli coltivare, e si permette anche in essi limitatamente l'uso, e l'esercizio della caccia. Ma in quel Capitolo trattandosi de territori di Napoli, e di altri vari territori, e non del dominio de' territori del Gaudo; con detto Capitolo non si risolve l'errore già preso. In oltre adduce un Capitolo del Re Federigo dell'anno 1596. registrato nel foglio 23. nel quale, supplicato egli dalla Città nell'anno 1496 acciocche togliesse il Bando di proibizione fatto nelli territori vietati, maxime le Paludi della d. Città, lo Gaudo, Belvedere, e lo Mazzone per beneficio universale; il Re rispose Placet, juxta ordinationem Regis Alfonsi II.ut in c.13.fol.23.Ma in questo Cap. non si dice di chi susse il dominio di detti territori, il Re poteva ne. suoi territori del Gaudo dare quella licenza che voleva; e specialmente di coltivarli che arguiva il dominio del Re che permetteva tal'uso, siccome nel proprio Demanio del Gaudo essersi qualche volta permesso l'uso di coltivarli nel tempo de' Re Aragonesi soluto tamen annuo censu in beneficium Reg. Curia, lo riferisce Matt. di Afflit. in Const. Authoritatem tit. de locat. Demanii n. 4. L'istesse preghiere si ripeterono al Gran Capitano nel 1503. il quale acconsenti, cioè Placet dummodo berbagia Mazzonis rosarum non arentur, ut in e.60 fol.37. àt. in fine. Crede però il Sig. Avvocato di avero chiarito il suo assuto col Cap. 35. di Ferdinado il Cattolico dell'anno 1505. nel quale la Città avendo data supplica, nella quale asserì che i Re passati della Sereniss. Casa d'Aragona per piacere delle loro caccie banno proibito molti territorj da non potersi coltivare, tanto in districtu di Napoli, come in altri lochi de la Provincia di Terra di Lavoro, e massime in le Paludi di Napoli, lo Territorio chiamato lo Gaudo de Jugliano, Bellovedere, Pianura, Quarto, e lo Mazzone; per lo che non solamente li Padroni di detti terreni sono stati lesi, ma ancora detta Provincia, e detta Città ba patito, e pate penuria di frumenti; Per tanto supplicano Vostra Maestà se degni ordinare, che detti territori vetati per dette caccie siano restituiti a detti Padroni Ecclesiastici, e seculari, e siano licenziati detti territorj vetati, acciò si possano coltivare liberamente, e non si possa proibire Bosco, nè territorio alcuno per causa di caccia, che sen ce possa tagliare per omne persona. E'l Rè Cattolico ordinò: Placet quead licentiam cultivandi agres; quead restitusionem petitam, mandat quòd fiat restitutio ut petitur, andite priès Re.

E qui si ferma il Sig. Avvocato cantando il Trionfore conchiude, che men può più niegarsi l'occupazione del Gaudo fatta da i Re Aragonesi,nè ripugna che il Gaudo sotto il Regno di Roberto fusse sua difesa,e Demanio, mentre ben fi accorda che tale fusse nel 1336.; non disconviene però, che nel tempo di Ferdinando II.che vuol dire dopo 123. anni per essere state questo coronato nell'anno 1559. non fusso più de Demanio Regis, & avesse fatto passaygio in dominio de' Privati. Ma più giusta sarebbe stata la conseguenza che, ammentendoss effere il Gaudo stato Regal Demanio nel 1336, e nell'anno poi 155% non costando di esfere stato alienato a persona veruna da i Re di Napoli, come avrebbe dovuto costare per privilegi registrati ne' pubbici Archivi Regali de Re Angioini, ed Aragonesi se vi sussero stati (siccome ve no sono infiniti che trattano del Demanio del Gando registrati nel Regal Archivio della Zecca) più tosto i Privati che si trovavano intrusi in detti territori l'avessero usurpato a i Re Aragonesi, successori del Re Ruberto; e non già i Re Aragonesi l'avessero usurprito a' Privati . Però se il Signore Avvidato avesse continuato a riserire il rimamente del succeduto, come lo riseri nel principio della sua scrittura; cioè che dopo il Capitolo conceduto da Fendinando il Cattolico, essendo stato intesti il Regio Fisco, giusta l'ordinato in detto Capitolo, egli deduffe che non fi dovea far restituzione de certitori del Gaudo a persona veruna; perche essendo Regal Demanio, il dominio esa di Sua Macsià. E per maggior chiarezza di tal giustizia si secero le pruove dal Regio Pifco: qualifatte, dal Presidente Muscettola Commessario a' 15. Novembre 1522, su l'intero tenimento del Gaudo verificato secondo la misma fatta nel tempo del Re Ruberto nell'atmo 1336, colli sudderti propri confini, e restituito al Regal Patrimonio, con Decreto generale di reintegrazione, come si legge fol. 9 1: proc. contrà nonmullos. E per esecuzione di tal decreto di reintegrazione, la Regia Corte si pose in possesso de territori suddetti, e ricuperò molti territori che da Privati si erano usurpati. Da tal Decreto si sarebbe conosciuto mainissto l'errore preso in facto dat Reggente Lanarie : la cui somma doctrina. che si scorge dalle illustri sue opere legali, su sempre venerata dall'Avvocato Fiscale; nè è punto strano che un grande Autore abbia errato in um fatto, per non averlo faputo: tanto più che nel suo Consulto il Reguenre Lanario non scrisse de' territori del Gaudo, ma solamente sece ivi una comparazione: e se il Signor Avvocato, protestando di avere per suoi Maestri'i Signori Reggenti Miro, & Argento, pur dice poi nella sua serieruro di aver lui solo saputo gli assenti otrenuti dal Mormile, e dal Moni-Hero (cusa sin' à nostri tempi non penetratata da persona veruna, e nel corfo di tanti anni, che detti Signori Reggemi furono Avvocati del Momistero in questa cansa, non conosciuta, onde surono obbligati di riporre tutta la loro difesa nell'assenso presunto ) dicendo il Signor Avvocato, che qualche benigno lume siasi suvente comunicato a i ragazzi, e discepoli, il quale sia stato nascosto a' savi, ed assennati Maestri: adunque l'essère flato nakosto al Regg. Lanario, che il Gando si antica Disesa del Regal Demanio,

manio, eche antica difesa della Reg. Corte su chiamata dal Re Ruberto nell' anno 1336. niente al Regg. Lanario si toglie della sua dottrina, ed opinione. Ma non è dell'incumbenza del Signor Avvocato questa obbjezione, poiche il Monistero suo Cliente non ha altro titolo, che dalla Regia Corte, che assegnò detti territorj al Mormile nell'anno 1563, come roba del suo Reval Demanio; & il Monistero suppone pure avere avuto gl' istessi territori sub annuo canone di grana sette e mezzo per ciaschedun moggio dalla Regia Corte nell'anno 1509. come roba del Regal Demanio: sicche non avendo egli addotto altro titolo che dalla Regia Corte, non può il Sig. Avvocato opponere che tai territori non siano del Regal Demanio, perche l'opposizione sarebbe contra il suo Cliente. E pure, avendo egli preso l'asfunto di provarlo, ed essendoglisi così in voce, come in scriptis più volte dimostrata la verità del fatto, e data contezza delle misure, e reintegrazioni fuccedute nel tempo del Re Ruberto, e dell'Imperador Carlo V. (ed egli Messo nella sua scrittura lo scrive, sacendosi tal obbjezione) ad ogni modo senza avere potuto dare risposta veruna a detta reintegrazione satta nel tempo dell'Imperador Carlo V., persiste a far forza sul detto non vero del Reggente Lanario. Questo è errore tanto più grave in lui, quanto ch'è vo-Iontario e conosciuto.

Secondo: dice il Sig. Avvocato, che Filiberto Campanile errò nella sua Istoria, avendo afferito che la linea di Cesare Mormile si estinse in Gio: Camillo suo figlio; e suppone che Cesare, oltre a Camillo, ebbe anche una figliuola chiamata Giovannella, che fu forella,& erede di Gio: Camillo,dalla quale discende la Casadel Sig. Duca di Carinaro: e che questo satto siasi avverato inanzi al Signor Marchese di Nisita Commessario della causa, col mostro intervento: il che non è vero, poichè avanti detto Sig.Commessario in nome del Monistero si produssero cinque scritture, che sono dall'anno 1594. sin'all'anno 1607. e non più: in una delle quali a' 28. Marzo 1594. Nicolò de Franchis Genovese asserì aver comprato il Casale di Teverola da Isabella Mormile d'ordine di Gio: Camillo Mormile, utile Signore di detta Terra, per ducati vent'otto mila, e cinquecento: in conto di qual prezzo restando debitore in ducati 3700, sa un pagamento a Giovannella Mormile, che in quella sola scrittura dal Franchis si asserisce sorella, ed erede di Gio: Camillo Mormile. Soggiunge il Signor Avvocato, che Giovannella Mormile fu maritata a Marc'Antonio Mormile, dal qual matrimonio fusse nato Alessandro Mormile, di cui surono figli Anna Clarice, e Maria Mormile; e che da Anna Clarice, maritata con Giulio Mormile, discenda la Casa del Sig. Duca di Carinaro. Ma questa è una sua pura afferzione; e, riconosciutosi il libro del Cedolario, si convince che non mai Gio: Camillo fu utile Signore della Terra di Teverola. E quando si avesse a credere l'enunciativa fatta dal Franchis, che Giovannella fusse stata sorella ed erede di Gio:Camillo(qual'enunciativa niente pruova in præjudicium Fisci, ex notatis per Bardellonum in cons. 49. essendoci l'asserzione in contrario di Filiberto Campanile, autore trattante ex professo della Famiglia Mormile, che Cesare, di cui si tratta, non ebbe figlio che Gio: Camillo, nella cui persona si estinse la linea di Cesare; nè detto Gio: Camillo, dichiara,

to contumace, ed eccettuato nell'Indulto dell'Imperador Carlo Quinto, fu mai Signore di Teverala, come costa dal libro del Cedolario: one de detta enunciativa fatta dal Franchis non fu vera ) con tutto ciò tra le flesse scritture prodotte dal Monistero vi è la dichiarazion di Anna Chris ce Mormile, e di Maria Mormile, fatta a' 26. Aprile 1607. coll'intervento di Giulio Mormile, ch'essi non furono eredi di d. Giovannella; ed il decreso del S. C. col quale fu dato il Curatore all'eredità giacente della medelima. E nemmen costa che la Casa del Duca di Carinaro discenda da Anna Claria cese quando anche si facesse costare detta discendenzamon avendo d. Giovannella avuto eredi,nè avendo detta Anna Clarice voluto effere ereste di Giovannella; niuno potrebbe venire come erede e discendente di Giocamillo ex persona di Giovannella a rappresentare l'assegnamento avuto dalla Regia Camera nell'anno 1563. a Gio: Camillo. & sirio berredebano ric cercandosi esser discendente ese justo sampuine, ed essere erede do Gior Camillo. Ma Giovannella, dalla quale il Monistero asserisce la discendenza di Cefare, fenza pruova veruna, non avendo avuto eredi; cessa ogni pretensione del Monistero: e la roba demaniale del Principe anche si sarebbe devoluta al Principe, come ob lineam finisam, ut ex omnium sensentia refert Bursat.in cons.76. num.46. Nè ha che fare la dottrina del Regg. Lanario mei conf. 3 4. al n. 17. perchè in quel caso essende esstente il Duca di Nocera, nel quale era radicato il dominio utilo del fendo, e giurisdizione di Nocera, il Duca avez con Regio assenso ceduto all'Università alcune precuni menze; ed avendo il Pisco preteso che i proventi della giurisdizione non si potevano cedere all'Università, non ostante che vi sirsie stato l'assenso; sia le altre ragioni addotte a favore dell'Università dal Regg. Lanario in quel configlio, una fa, che essendo vivo e presente il Duca di Nocera Padrone utile di detta giurisdizione, quod durante linea dicti Ducis sui Fiscus proventus concessit, nullam Fiscus babet actionem contra Universitatem, qua possides proventus, & Vniversitas contra Fiscum potest opponere de util dominio altericoncesso, secundum Glossin terminis loquentem in employees S in Lindebiti, & fed at s noommi, ff. de condict. indebiti. Ma che ha che sa questo colla prefence causa? nella quale il dominio utile de' territori del Gaudo non passò in Gio: Camillo nell'anno 1563, per mancanza d'assenfo? Nell'anno poi 1564 per l'alienazione fatta al Monistero in contemptum Domini, & Sine refervatione assimfus, così Gio: Camillo, come il Monitte, ro perderono i territori, ed il prezzo; essendo tenuti anche al quadruphe per esuberanza di ragione si è detto che Gio: Camillo morì senza discue denti, e la sua linea è mancata: nè il Monistero ha prodotto, che presente mente vi siano discendenti eredi di Gio: Camillo, o di Giovanella, che suppone effere stata sorella di Gio: Camillo: e pure quando anche producess l'efistenza della linea di Giovannella, niente li gioverebbe, perchè Giovannella non ebbe eredi, come apparisce dalle scritture prodotte dal Moniste ro istesso; e perciò anche per questa ragione la roba era devoluta ad De minum; oltre che avendo la Regia Camera fatto l'assegnamento a Gio Camillo, & faris haredibus, nemmeno avrebbe potuto fuccedere Giovannella forella, e non discendente di Gio: Camillo in detta roba per estere del Regal Demanio, & de Regalibur, ut notat Affile. in d. Conflie. Stire volumes moon. 5.8 6. Francisc. Andrea in diel a fun allegar. municipalital.

Terzo: Dice il Signore Avvocato, che l'affegnamento fatto dalla Regia Camera a Gio: Camillo Mormile fu valido ; e che pouè farlo e il Veterè, e la Regia Camera; e che l'autorità del Lararba nel conf.; addetta da noi non: giova ; anzi che in quella istessa cansa scrisse ancora Teodoro mell'alterat. 56, e si procestò nella fine della sua allegazione di avere lasciatori i patrocimio di tal causa, ivi: Hec dum discutiebantur, reperta fuit illa informazio circa rebellionem, qua vissa desirsi à patrotivis. Vermecate da mis si Alego l'autorità di Laratha nel conf.s. in visposto dell'obbjezione del Signas Reggente Argento, che l'effersi dalla Regia Camera, nell'assegnamento fatto al Mormile, rifervato il beneplacito di Sua Maestà, e sub tali condizione fatto l'assegnamento; tal condizione sospese detto atto, e finattanto mon apperista essersi conceduto l'affenso espresso di Sua Maestà, nella persona del Mormile concessionario non si trasferì ne dominio, ne possessiona ne de' territori del Gaudo, ma restarono penes Curiam; ed il Mormile concessionario dicebanar detinere nomine Curie, siccome scrisse Laratha wel conf. s. contra D. Scipione di Loffredo concessionario del seudo nice-Willio fub tali conditione: e ben lo fondò dal num 24. & num. 36. & fegq., e nel sum 67. conchinde, ivi: His enim conditionibus pendentibus nomine Regio Curie Loffredom Castrum tenere; ergo dominium, & possessio dicti Castri semper penes Regiam Curiam remansit, non superveniente Casarea Majestatis beneplacito; e nel num. 74. ivi: unde concluditur ex pratensa concessione Principis Orangia dictum Castrum in Loffredum translatum son finise, nes que ad dominium, nec que ad possessionem; ancorche l'iltesso Principe di Oranges si fusse obbligato di ottenere da S.M.Cefarea l'assenso. Perchè in quanto a non potere gl'Illiustri Vecerè, e la Reg. Camera alienare, e nerameno dare in feudum le robe del Regal Demanio, e le Regalie, o altri beni del Regal Patrimonio, non vi era bisogno dell'autorità del Laratha; effendeci le Constituzioni, e Capitoli del Regno, le Prammatishe,e gli Ordini Reguli sempre così offervati, che lo proibiscono; addotti nella nostra ferittura formata contra i possessori del Gaudo, e pure in quella firittura menzionati. Entriamo però nel fospetro che l'asserzione del Signore Avvocato, fatta più volte nella fina scrittura, di non capire i motivi del Fisco, sia verità, e non figura retorica; poiche così il Larasha, come il Teodoro, non folamente nell'allegazione 56., ma anche nell' allegazione 55. che formò nell'istessa causa, scrissero a savore di D. Michele di Mauro ex persona di D. Laura Carafa, figliuola di D. Alessandro Carafa; per la cui ribellione il Signor Principe di Oranges Vecere avea conceduto il feudo di Castel Rotondo, dal Carafa posseduto, a Gio: Gasparo Lossredo, purché s'impetrasse il beneplacico di Sua Maestà. Quei due gravissimi Girreconsulti Laratha, e Toodoro scristesse comera la suche esta com cessione, & addussero il diserro della porestà del Vecese, morivo chioro, ed incontrastabile, perche non costava la ribellione di Alessandro Carasa, e perciò non poteva il frudo sogliersi per causa discilonia al suddetto D.AlcfD. Alessandro, e successivamente alla sua figliuola D. Laura, per la quale i due Auteri scriveano, e specialmente Teod.in alleg. 5 7. Sopravvenuta per l'informazione, dalla quale costò la rebellione di Alessandro Carafa, Scipione Teodoro, che scrisse dopo il Laratba, diste bene, di aver lasciaco la disesa della causa; non perchè non susse vero quanto per legge avez scritto del disetto della potestà del Vècere, che niente avea che sare coll' informazione presa, che era un fatto particolare di quella causa; ma perche essendo stata vera la ribellione di detto Alessandro, come costo dall'informazione, il feudo era devoluto al Fisco, nè poteva averci più azione la sua figliuola D. Laura, esclusa come figliuola del ribelle. Onde la nullità della concessione satta dal Principe d'Oranges ex desei Eu potestatis, e che la riserva del beneplacito di Sua Maestà faceva l'atto condizionale, erano cose, che doveansi poi allegare dal Fisco, al quale il feudo era devoluto, perchè era dall'informazione costata la ribellione del suddetto Alessandro; nel che non entrava più il cliente di Scipione Tesdoro; e per questa ragione scrisse egli nel fine del suo consulto: Hec dum discutiebantur, reperta fuit illa informatio circa rebellionem, qua visa destiti à patrocinia. Se poi l'Avvocato Fiscale avesse proseguito quell'azione di nullità della concessione est defectu potestatis del Vecere, per non esservisi interposto il beneplacito di Sua Maestà Cesarea; o pure susse andato unito col nuovo concessionario per le offerte, che questi forse aves se fatto alla Regia Corte; questa non era incumbenza, nella quale dovea. ingerirsi Scipione Teadoro. Ne perche un'Avvocato lascia la disesa di una causa, viene a confessare che le proposizioni legali addotte nella sua allegas, non liano state vere.

Grave però è la confidenza, che il Sig. Avvocato usa coll'Avvocato Fisca le; avendo in ogni periodo della sua scrittura satto imprimere un certo voto; che dice effere della Regia Camera, nel quale fi legge una rubrica lunghissima, ricca di tutte quelle enunciative, che crede essergli necessario per fondare quel che sin'ora non si è mai nè preteso, nè pensato dal Monisteróje che non poteva o con processo, o con altra scrittura dimostrarsi: della qual novella scrittura, esibita avanti il Sig. Presidente Commessario, si era ad istanza del Fisco proibito darsene copia; e contuttociò si vede impressa nella scrittura del Sig. Avvocato, che ripone in essa tutte le speranze, e tutta la base della difesa del Monistero, perchè con essa si vuol dare ad intendere, che essendosi nell'anno 1558.dalla Reg.Cam, fatto l'assegnamento de' territori suddetti a Cesare Mormile, a' 28. poi di Aprile dell'anno 1562. Gio: Camillo Mormile figlio, ed erede di esto Cesare, fusse stato convenuto dal Regio Fisco nella Regia Camera; acciocchè si decidesse che li suddetti territori posseduti da Gio: Camillo, ed assegnati per ducati 5 142., come anche le botteghe assegnateli per ducati 600., ed altri annui ducati 332. e grana 18. affegnati fulla generale Teforeria per ducati 3321. 4. 16. in conto de' ducati dodici mila, dovutigli juxta literas Sua Cath. Majestatis, s'intendessero possedere da Gio: Camillo in feudum. stante quod Sua Majestas mandavit per dictas literas satisfieri dictos ducatos duodecim mille in illa parte, ubi visum fuerit, aut in introitibus in feudum, ad rationem ducatorum decem pro centenario, prout in actis; e che la Regia Cameia avesse deciso: Visis actis, ac literis prædictis Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestatis, suit per eamdem Regiam Cameram provisum, & decretum, prout præsenti decreto decernitur, & providetur, ex causis in Aula discussis, quod præsatus magnificus Joannes Camillus teneat in burgensaticum, & burgensaticorum naturam bona, & introitus prædictos sibi assignata, & assignatos, ut supra; & pro illis, nec adboam, nec relevium solvere teneatur: verum si ipse magnificus Joannes Camillus voluerit sibi assignari introitus pro restanti quantitate ad complementum dictorum ducatorum duodecim mille ad rationem decem pro centenario, sibi assignentur in seudum, juozta formam dictarum literarum Suæ Majestatic box sum. Paulus de Magnetis.

tis. boc fuum, Paulus de Magnanis. Ma questo decreto, che si dice guadagnato da Gio: Camillo Mormile contra il Fisco a'28. Aprile 1562. non passo mai a notizia di esso Gio: Camillo, il quale a' 3. di Ottobre dello stesso anno 1562, comparve nella Regia Camera, facendo istanza che gli si consignassero i suddetti territori del Gaudo, conceduti a Cefare fuo padre in conto del credito de' duc. 121 m. e si vede il voto della Reg. Camera fatto con queste parole: Facta rola: tione Sua Excell, referente Domino Paulo de Magnanis, instantia magnisici Joannis Camilli Mormilis, petentis sibi consignari Terras venditas magnifico quondam Cafari suo patri a lo Gaudo, & pretium excomputari in eo, quod debet consequi à Regia Curia, & pro reliquo satisfieri super eisdem Terris Galdi; Sua Excellentia mandavit, quod fiat consultatio cum voto Regia Camera; e si fece il voto agli otto di detto mese, con queste parole: Eodem Domino Paulo referente, fuit provisum, quod fiat consultatio ad instantiam magnifici Joannis Camilli Mormilis cum voto Camera, quod de quantitate sibi debita per Regiam Curiam satisfiat super territoriis Galdi, emptis à Regia Curia per magnificum quondam Cafarem ejus patrem, & aliis terris ibidem reintegrandis, expositis venalibus, & boc ex ordine S.E. Sicche ne Gio: Camillo era possessore de suddetti territori prima di Ottobre 1562, ne gli tenea in burgensaticum, & non in feudum, e molto meno avea avuto decreto ad Aprile di d. anno, che già li possedesfe in burgensaticum, ne vi furono carteRegali presentate nella Reg. Cam. Nemmeno la Regia Camera ebbe notizia di tal decreto, che si dice guadagnato da Gio: Camillo contra il Fisco nel mese di Aprile 1,62. poichè in esecuzione del decreto fatto nel mese di Ottobre 1562, sece a Dicembre 1563. l'istrumento di assegnamento in beneficio di esso Gio: Camillo; ed in detto istrumento si asserì il Decreto fatto nell'anno 1558, a favore di Cesare Mormile, e l'apprezzo de territori del Gaudo in moggia 43 4. affignatili per caufa de'detti duc.12.m.: e perche non vi era la cautela, si disse: Noviter verò dictum Joannem Camillum supplicasse dictis Dominis Locumtenenti, & Prasidentibus, ut essent contenti nomine Sua Catholica Majestatis, & ejus Regia Curia ipsum cautelare de consignatione bonorum stabilium pradictorum, ut supra facta per publicum instrumentum. Ma conoscendo la Regia Camera che non avea potestà di assegnare in conto de ducati dodicimila i territori del Regal Demanio ad esso Gio: Camillo, sece l'istrumento d'assegnamento: Hae tamen conditione, lege, & pasto in qualibet parte prasentis contractus appositis, qued pradicta consignatio pradictorum serritoriorum intelligatur, & sit facta, quatenus placeat Sue Catholice Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, nec aliter, nec alio modo: ne vide mai la Regia Camera lettera alcuna Regale su questo affare: che se vi fussero state, doveano essere esecutoriate, e registrate nella Regal Cancellaria ex Praym. 1. de Privilegiis infra annum exhibendis, e per necessità doveano essere anche ne' Registri della Regia Camera, ne'. quali si registrano tutti gli ordini Regali a lei rimessi anche dal Vecere; ma solamente la Regia Camera vide un'ordine dell'Ill. Vecerè Cardinal de la Cueva; come si soggiugne ivi: juxta erdinem desuper annis elapsis expeditum per Illustrem, & Rever. quond. Cardinalem de la Cueva eo tempere Locumtenentem Generalem pradicta Mojestatis in hoc Regno, directum ditte Reg.Camere,& in actis pradictis presentatum, quia sic expresse conventum, & declaratum fuit. Sicche ne la Regia Camera fece mai decreto in beneficio di Gio: Camillo contra il Fisco, nè mai vide carte Regali presentate in actis, nè mai stimò di avere potestà di assegnare i territori suddetti a Gio: Camillo; e molto meno contra le carte Riegali di dare in burgensations l'annualità, che si fusse ordinato darsi in seudum; perche espressamente dichiarò, che il Vecerè Cardinale de la Cueva, ed essa Regia Camera facevano l'assegnamento sub conditione, se Sua Maestà avesse dato il suo assenso, non aliter, nec'asso modo.

Onde le Gio: Camillo a' 3. di Ottobre 1562. sece istanza in Regia Camera, che gli si consegnassero i detti territori del Gaudo in conto del credito de' ducati 12. mila sadunque non è vero che a' 28. d'Aprile dell'istesso anno già possedeva detti territori, e la Camera già avesse ordinato contra Fi scum, cautelandolo che gli possedesse in burgensaticum, & non in feudum. E se la Reg. Camera nell'anno 1563. conoscendo di non avere potestà di afsegnare detti territori al Mormile, sece l'istrumento, nel quale espressamente convenne, e dichiarò, che detto assegnamento lo faceva fub conditione se Sua Maestà dasse il suo benoplacito, non aliter, nec alio modo; adunque non è vero che ad Aprile 1562, avea già la Regia Camera di sua autorità assegnati detti territori in burgensaticum a Gio; Camillo, senza volerci assenso veruno di S. M. E se la Regia Camera nell'istrumento suddetto, fatto nel 1563. disse fare detto assegnamento condizionale jusota ordinem Illustrissimi Domini Cardinalis la Cueva Locumtenentis in boc Regno; adunque non vi erano state presentate carte Regali di Sua Maestà, che avessero ordinato tal cosa;e non è vero quel che si figura nel detto decreto d'Aprile 1562.visis literis Sue Catholice Majestatis. E se la Regia Camera stimò di non avere autorità di sare detto assegnamento al Mormile sen-22 l'assenso di Sua Maestà, come poteva aver deciso che gli annui ducați 332.assegnatia Gio: Camillo sulla general Tesoreria si dovessero da lui tenere in burgensaticum? non ostante che Sua Mestà nelle sue Regali carte avesse ordinate, che dovesse tenerle in feudum? e la Regia Camera istes. sa unitamente col Regio Collateral Consiglio per non decidere cosa contra gli ordini Regali quali non apparivano, ma folamente l'Illustre Vecero D.Gio:

D. Gio: Manriquez l'attesto a savore di Cesare Mormile, si sece decreto: Consulatur Sua Catholica Majestas, come sopra si è scritto; come poi la Reg. Camera isteria voleva ordinare che si tenesse in burgensaticum quel che il Re avesse ordinato tenersi in feudum? E se Sua Maestà avesse ordinato, che pagandosi i dodici mila ducati in danaro, e pagabili dalla Regia Camera in annui redditi della general Tesoreria (che sono annui frutti, non proprietà) doversi l'assegnamento fare in feudum; quanto maggiormente se la Regia Camera volea poi assegnare proprietà degli effetti del Regal Patrimonio, ed assegnare roba del Regal Demanio, non poteva assegnandola quando il Re istesso non assegnandola in feudum, non avrebbe potuto farlo de potestate ordinaria,ma solamente poteva farlo de plenitudine potestatis, derogando prima alle Costituzioni del Regno, ed al giuramento in ingressi Imperii dato di non alienare le robe del Regal Demanio? E pure per adesso, civilmente parlando, per la stima che si sa del Signore Avvocato, si potrebbe dire che il suddetto decreto d'Aprile 1562. su semplice voto; non costando del Processo, sul quale detto voto sosse poi pubblicato, nè che detto voto, ridotto in forma di decreto, si fusse intimato al Regio Fisco; nè che tal voto avesse avuto esecuzione veruna: o che sorse al Fisco non susse stato intimato, o che il Fisco contra tal decreto avesse prodotto rimedio in contrario; e perciò non può avere vigore veruno, nè far pruova, juxtà notata per Camillum de Medices in confil.76. num. 13. Ed è anche certissimo che Gio: Camillo istesso, che si figura avere ottenuto quel decreto ad Aprile 1562, comparve poi ad Ottobre di detto anno 1562, facendo istanza che gli si consegnassero i territori demaniali del Gaudo in conto de' ducati dodici mila, e dimandando cautela per detto assegnamento: non ebbe adunque più ragione di tal voto, che si suppone prima interposto nel mese d'aprile. E l'istesso poi avendo nell'anno 1563. stipulato colla Regia Camera, ebbe la cautela in detto istrumento, contentandosi che l'assegnamento si facesse, e s'intendesse fatto sotto l'espressa condizione, e nel caso, che Sua Maestà dasse il suo assenso, e col patto de retrovendendo in perpetuum, nulla data temporis præscriptione in beneficio della Regia Corte, non aliter, nec alio modo; adunque non ebbe ragione di tal voto dell'anno 1562 in poiche si deve attendere il decreto posteriore della Regia Camera fatto ad Ottobre 1762, ed eseguito coll'istrumento pubblico fatto a Dicembre 1563, tra la Regia Camera ed esso Gio: Camillo; nel quale detto Cámillo si obbligò di osservaro quanto in detto istrumento si convenne. Nè il Fisco avez bisogno di sar lite con Gio: Camillo nel mese di Aprile 1762, perche allora non essendo ancora stato dalla Regia Camera cautelato ne Cesare, ne Gio: Camillo, ne stipulato istrumento veruno con essi, bastava che il Fisco, quando susse stato richiesto di cautelarlo, non avesse voluto farlo se non che nella forma, che poi la Regia Camera cautelò.

Però acciocche l'Avvocato istesso del Monistero consideri quanto nella formazione di tal voto è stato malamente servito il suo cliente, sol per non esfersi capiti i motivi del Fisco; se quanto si enuncia nella rubrica, e nel voto sud-

fuddetto fosse vero, niente gioverebbe al Monistero: perche se Sua Maestà avesse ordinato alla Regia Camera che li detti ducati 12. mila si fussero pagati a Cesare Mormile in illa parte ubi visum fuerit; non avendo Sua Maestà espressamente ordinato che si soddisfacessero sulle robe del Regal Demanio; non poteva adunque soddisfarlo la Regia Camera su i territori del Gaudo, che sono Regal Demanio; ma dovea soddisfarlo in altra maniera in danaro contante, &, in difetto di esto, in tratte, e successivamente in altri effetti di Corte, che non fussero Rogal Demanio, ut notat Joseph de Rosa in consult. feud.2.n.13. vers. sed subsistamus aliquantulum: poiche per fare che l'alienazione del Regal Demanio possa sostenersi, anche fatta dal Principe istesso, bisogna che si faccia in subsidium!, quando mancassero tutti gli altri effetti, che non sunt de regio demanio, ut docet Andreas in cap. Imperialem de probibita feudorum alienat.per Fridericum n. 49.fol.695.ivi: posset tamen Rex donaro demanium ob publicam utilitatem Ministro strenuo, si non baberet quid aliud dare, quia tunc aliena ut res privatorum concedet. E bisogna ancora che si esprima, alienarsi la roba del fuo Regal Demanio, e si deroghi espressamente alle Costit., e Capit del Regne, che lo proibiscono; altrimente l'alienazione, e l'assenso dato dal Principe stesso sarebbono nulli, ut notat Reg. de Ponte in dict, lectura 8. feud. mu.17. Che poi o S. M. o la Regia Camera, nell'alienazione della roba del Regal Demanio, avesse espressamente dichiarato concederla in burgensaticum, & burgensaticorum naturam, & pre illis nec adobam, nec relevium folvere teneatur, questo averebbe operato che la roba del Demanio non fusse conceduta in feudum, nè sottoposta a i pesi seudali del pagamento dell'adoha de del relevio; ma non per questo non resterebbe considerata come roba del Regal Demanio, e della Regalia del Principe, e perciò non alienabile fine affensu Domini, juxtà Constitut. Scire volumus, & Constitution. Dignum: e nella successione farebbe da regolatsi come successione de Feudi, ex originali doctrina Afflicti super Constitutione Scire volumus num. 4. comunemente ricevuta nel Regno: e questo non può più mettersi in disputa, siccome di sopra si è scritto, & notat Francisc/de Andrea in d. sua alleg.conclus. 8.n. 126. in fine, e nel secondo Capo si dirá.

Ma quella confidenza, che il Sig. Avvocato, ed il Monistero non hanno avuta colli Avvocati Fiscali antecessori, giusto sarebbe stato che non l'avessero praticata nemmen con Noi, d'esibire una scrittura, che si dice dell'anno 1562, e che si dice estratta in quel giorno istesso, e sortoscritta dal Commessario Magnani; senza saputa, nè sottoscrizione dell' Avvocato Fiscale; della quale nell' istrumento satto dalla Regia Camera col Mormile nell' anno 1563, non si sece menzione; e Giovan Camillo nell' istrumento satto col Monistero dell'alienazione de' suddetti territori a'27. Gennaro 1564, non sa menzione veruna di tal decreto, benche avesse satto menzione di tutti gli altri decreti, e scritture satte su detta materia. Il Monistero, che dice aversa tenuta nel suo Archivio sin da quel tempo, non ha mentovato tal'voto, e scrittura in alcuno de' processi agitati nella Regia Camera sin dall'anno 1564, ove presentò gl'istrumenti satti dalla Regia Corte col Mormile, e dal Mormile ad esso Monistero; nè in tutto il cor-

· 10 della presente lite, agitata con tanto calore nella Regia Camera dall'anno 1697. sin'oggi, in cui si sono fatte tante fatiche, ed allegazioni, tal singolare scrittura giammai si oppose in giudizio, nè mai si mentovò e molto meno si ardì mai di presentare; ed in occasione di un'altra confidenza simile usata dal Sig. Avvocato in presentare altra scrittura di simil natura, gli si raccordò la ragione del testo nella l. si quis forte, ff. de pænis, ivi, cur tamdiù tacuit? e quel che scrissero Larrea in allegat. fiscal. 96. num. 22. tom. 2. e Crespi de Valdaura in observat.23.quest.14.n.25.n.26. & 30.E se il Sig. Avvocato fusse stato ben pratico del modo di votare le cause, e del modo che si registrano i voti nel libro Notamentorum ; avrebbe già appreso che i voti, che si fanno da i Signori Ministri nel Tribunale, e si registrano nel libro Notamentorum, non cotengono rubrica del fatto della causa; formandosi poi la rubrica dall'Attuario della causa, che coserva il processo quando si stende il decreto su quel voto, e si pubblica, e si dà ad intimare: sicchè dal vedersi questo voto prodotto dal Sig. Avvocato colla singolarità d'una rubrica di tante righe ben lunga,e con tante enunciative, che no avrebbero potuto aversi dal processo di tal causa, che no mai vi su, e che non potevasi esibire; certamente dobbiamo credere, che non avrebbe prodotto tale scrittura: e niuno meglio che il Sig. Avvocato può, e deve sapere i motivi per gli qualissi è proibito di darsene copia, benche niente faccia alla causa, ne giovi in cola veruna al Monistero.

Quarto, crede il Signore Avvocato del Monistero di avere soddisfatto all' altra nullità (per esuberanza di ragione detta dal Fisco, non perche ne avesse bisogno) che nell'assegnamento fatto al Signor Cesare Mormile, e per esso a Gio: Camillo suo figlio, ed erede, de' territori demaniali del Gaudo, non vi furono le legittime subbastazioni: ed il Signor Avvocato in questo ricorre all'antichità del tempo, ed a presunzioni, e che il provare in contrario sia peso del Fisco; e che in Camera siasi ultimamente praticato di darsi i seudi senza le subbastazioni: sul che non ha ben satto rislessione al motivo del Fisco, che, non avendo citato ad ostendendum titulum, ne Giovan Camillo già estinto, nè i suoi successori, ed eredi, che non ne tiene; ma avendo citato il Monistero possessore del territori del Demanio; egli ch'e possessore di roba del Demanio, che non est in commercio, deve dimostrare incontinenti con pruove certe, e non per presunzioni la validità del suo titolo, se vuole ssuggire il sequestro, e l'incorporazione; siccome si è dimostrato nel quarto Capo della nostra scrittura, fatta contra i possessori del Gaudo. E nelle alienazioni della roba del Regal Demanio, anche negli affitti, e censuazioni di està, sono precisamente necessarie le subbastazioni, ut statuitur in constitut Authoritatem in rubr. de locatione Demanii, ed ivi Afflitto num.6. L'istesso è per legge comune in tutte le robe fiscali, ut in l. I. Cod. de fid. instrum. & jure basta fiscalis lib. 10. e l'istel. so viene ordinato dagli Ordini Regali alla Regia Camera, de' quali anche fa menzione il Reg. de Ponte nel suo cons. 158. à num. 6. tom. 2.: e perche nel detto apprezzo fatto nell'anno 1558, quando si ordinò assegnarsi detti territori del Gaudo a Cesare Mormile, non vi surono dette subbastazioni, perciò nel decreto poi fatto dalla Regia Camera a Gio: Camillo suo figlio,

figlio, ed erede nell'anno 1562, nel mese di Ottobre, si ordinò, expossis venalibus; nè questo si adempì, perchè nell'istrumento poi satto colla Regia Camera a' 27. Dicembre 1563, si enuncia l'apprezzo satto nell'anno 1558, e per l'istesso prezzo si assegna a Gio; Camillo; ma non si dice essersi satte le subbastazioni; siccome negli altri territori del Gaudo, venduti dalla Regia Camera al Monistero si enunciò esservi state le subbastazioni, fol.42.8 àt.lit. A. proc.contra Monast. e nella pretesa vendita delle moggia cinquantuno e mezzo satta al Mormile dalla Reg, Camera, si espresse nell'istrumento istesso da esso Gio: Camillo, satto colla Regia Camera in detto anno 1563, esservi state le subbastazioni, fol. 66, at. lit. C. Onde se le moggia 434. si susservi state le subbastazioni, fol. 66, at. lit. C. Onde se le moggia 434. si susservi subbastate, si sarebbe anche espresso dal Mormile in detto istrumento.

Nè è vero, che in Camera si sia usato fare le vendite senza subbastazioni, e che ciù si sia praticato a' nostri giorni nelle mercedi pecuniarie satte da Sua Maestà: consistendo l'equivoco del Signore Avvocato, che la Camera in foddisfazione di dette mercedi ha assegnato le annualità da esiggersi sopra i feudi, o altri effetti confiscati; ma non ha venduto, o assegnato in proprietà il corpo di detti effetti; ed ancorche il Principe ordinasse che si facesse l'assegnamento in certo corpo del Regal Patrimonio, nemmen l'assegnamento può seguire, se non precedente la subbastazione, ut refert Manent, in dec, 19.11.84. Nell'anno 1558, si fece l'apprezzo, e si ordinà l'affegnamento a Cefare Mormile; il tempo però quando fuffere confegnati a Cefare non costò: e Gio: Camillo suo figlio, ed erede nel mese di Ortobre 1562, fece instanza in Reg. Camera consignari terras venditas Waghif y Cafari fuo patri à le Gando, & pretium excomputari in eo, qued debet consequi à Regia Curia: adunque sin' a quel tempo di Ottobre 1162.non gli avea avuti consegnati. Poi nell'anno seguente a' 23. Dicemore 1563, nell'iltrumento fatto colla Regia Camera non si disse, che detti territorjerano stati partim culti, & partim inculti nell'anno 1558, e che nell'anno 1558 avenero valuto i culti a ducati quindeci il moggio e gl'inculti a ducati sette il moggio; ma si parlò colle parole de prasenti tempore dicti contractus, che detti territori erano partim culti, & partim insculti, dandoli l'istesso prezzo tempore dicti contractus, fol. 62. lit. B. sicche pochi giorni appresso à 27. Gennaro 1564, essendosi venduti al Monistero tutti culti, alla ragione di ducati quindeci e mezzo il meggio, si vede il danno del Fisco più della sesta parte del prezzo, che basta per effere nullo il contratto della roba fiscale, ex notatis per Regentem de Ponte de potest. Proreg, tit de regali împosit. \$.5. num. \$7.6 62.

E quanto piu caggera il Sig. Avvocato, che in tanto i territori furono afferiati al Mormile dalla Reg. Camera in detto istrumento dell'anno 1563, per duc, 7000, in quanto che oltra le suddette moggia 434. vi surono anche altre moggia cinquant'uno e mezzo, dal Mormile vendute al Monistero ; tanto più si vede il danno, e la nullità di tale assegnamento in pregiulizio del Fisco, satto senza l'intervento dell'Avvocato Fiscale, benche il Sig. Avvocato dica nella sua scrittura di esservi stato l'intervento dell'Avvocato Fiscale: perche il Mormile disse vendere anche le suddette

mog-

moggia cinquantumo e mezzo al Monistero, che erano del Demanio del Gaudo, comprate da esso Gio; Camillo dalla Regia Corte; promettendo di esibire sia un mese il titolo, e l'istrumento della compra suddetta satta di dette moggia cinquant'uno e mezzo, fol. 75. at. lit. A. d. proc. contra Monast. Ma passò il mese, e mai più non si esibì tal titolo, nè si sece tal'istrumento colla Regia Corte; sicchè tutto su prezzo della roba demaniale del Gando, spettante al Regal Patrimonio,

## In quanto al Monistero.

Iene il Monistero le moggia quattrocento ottantacinque e mezzo, ven-duteli dal Mormile a' 27 Gennero 776 (172) duteli dal Mormile a' 27. Gennaro 1564. nel qual contratto espresse che erano territori fici a Gaudo del Demanio del Principe, avuti dalla Regia Corte. Si disse nell'istrumento, che Gio: Camillo non avea ottenuto l'assenso di Sua Macstà, riservato nell'istrumento fatto dalla Regia Camera con esso Gio: Camillo a'23. di Dicembre 1563.: ma con tutto ciò Gio: Camillo gli vendè al Monistero, in contemptum Domini, senza assenso, e senza riferva di assenso del Principe: onde se il contratto stipulato tra la Regia Camera col Mormile a' 23. di Dicembre 1569, non si potè dire fatto in contemptum Domini, poiche si contrasse sub ussensu impetrando d Domino, nec aliter, nec alia modo (con che non si trasferì dominio nella persona di Gio: Camillo, per non essersi impetrato l'assenso) restò però in sufpenso quell'assegnamento, o alienazione fatta a Gio: Camillo per la speranza dell'assenso rifervato da impetrarsi, che appresso si sarebbe potuto impetrare, e sopravvenire, e convalidare il contratto, per l'equità usata dall'Imperador Federigo II. nella Costituzione Constitutionem dive memorie, de probibit feuderum alienat. per Frider. perocche jure communi feudorum, non precedendo l'assenso all'alienazione, l'atto sarebbe stato info jure nullo, ed invalido, e si sarebbe perduto il seudo, ed il prezzo, senza speranza di potersi convalidare, ex traditis per Vinc. Anna in const. Constitut. div. memor.n. 193. Horat. Montan. in cap. Imperial fol. 50. lit. L. & in contr. 82. n.2. Camill.de Medic.in conf. 1 17.n. 28. R. Rovit.in conf. 24. lib. 2. nu. 7. Il contratto però fatto dal Mormile col Monistero, allor che vende la roba demaniale come affatto libera, senza riserva di assenso, su nullo in contemptum Domini, come sopra si è scritto, & referunt etiam Reg. Rovit in did. conf. 24. lib.2. num. 5. Laratha in suo theatr. feudoli part. 10. dilucidat. 12. e perciò per detta alienazione la roba venduta: del Regal Demanio, una col quadruplo, si acquistò in beneficio del Principe, così in danno di Gio: Camillo alienante, come del Monistero nel giorno istesso di detta alienazione, juxta decisimem Sacri Consiliì, relatam ab Afflicto in decif. 255. L'istessa nullità fu a rispetto delle moggia 183. del Demanio del Gaudo, vendute dalla Regia Camera senza riserva d'assenso del Principe; l'istessa nullità su a rispetto delle 300, moggla di territori entro il Demanio del Gaudo, che comprò il Monisteroch Girolamo Carbone, senza riserva dell'assenso del Principe, come

nel primo Capo si è scritto, e lungamente fondato nella nostra scrittura fatta contra i possessori del Gaudo; e continuasi l'istesso disprezzo dal Monistero tuttavia in contemptum Domini, così in voce, come in scriptis, anche a' tempi nostri: poichè tuttavia sin nelle scritture satte stampare da' suoi Signori Avvocati si è opposto al Principe così in giudizio, come in ogni luogo, che i territori del Gaudo non siano suo Regal Demanio, e che i Serenissimi Re Aragonesi l'hanno usurpato a' veri Padroni; e continuano presentemente più che mai in sì erronea, e petulante asserzione, ex notatis per Larath, in d.dilucid. 12.n.2.63.

Primieramente dice il Signore Avvocato, che nel Patrimonio del Principe non vi siano regalie,nè robe demaniali; ma che tutte siano robe burgensatiche: equivocando in questo, che siccome la roba del Principe conceduta in feudum ad un Privato, se ritorna ad incorporarsi al suo Regal Patrimonio ob lineam finitam, o per altra causa di devoluzione, finisce d'essere feudale, quia Rex sibi ipsi servire non potest, nec fidelitatem sibi ipsi servare; così anche ogni altra cosa nel Patrimonio del Principe si debba anche intendere essere burgensatica. E benche su questo il Sig. Avvocato sia stato ammonito nella Ruota del Cedolario dal Sig. Marchese Petrone Commessario, ed il R. Rovnella dec. 72. al n. 33. dica essere ciò nimis impertinens; con tutto ciò il Sig. Avvocato non se n'è approfittato, perche in detta sua scrittura ripete l'istesso, ed allega il R. Rovit. in d. dec. 72. al n. 14.

Ma l'istesso R. Rovit. al n. 3 3. rispondendo a tal proposizione, riferita al n. 14. dice, ivi: Animadvertendo primum, quod assumptum D. Didaci ad excludendum banc qualitatem, fundatam in eo prasupposito, quod penes Regen non funt feudalia, sed sunt omnia burgensatica, est omninò impertinens respectu qualitatis Regaliæ, lioet sit verissimum respectu qualitatis feudalis; L'istesso disse prima Camer.in cap. Imperialem de probib. feud. alienat. cart. 37. lit.P. ubi ait, quod bona Regalia duplicis sunt natura, quadam qua inheret ossibus, & non possunt alienari; quadam verò etsi regalia sunt, consueverunt tamen alienari: ergo dum non sunt alienata dicuntur Regalia penes Regem. L'istesso dicono tutti i Feudisti, nè può dire il contrario chi almeno in minima parte sia versato ne'termini de' feudi, e delle Regalie:anzi anche ne'seudi devoluti al Principe non è certo in tutti i casi, che perdano la natura feudale; siccome in uno de' casi eccettuati, magnum sibi fecisse bonorem,scriffe Afflitto in d.constit. Dignum nu. 11. lit.D. Con tutto ciò il Signore Avvocato nella sua scrittura ripete l'istesso, e dice in oltre, che il Demanio si connumeri fra i beni privati del Principer e nell'istessa scrittura dice, che ogni cosa che si acquista al Principe, sia suo Demanio; e perciò ogni cosa sarebbe roba privata del Principe, e niuna della Regal Corona; e cose più vane di queste giammai non possono asserirsi. Poiche tutto quello che si possiede dal Principe si dice essere in suo deminio, ma non tutto esere in suo Demanio, ut recte docet Andr. in cap. Imperialem de probibit feudorum alienat.per Frideric.num.48.6 49. ivi: Inter dominium, & demanium est differentia, que inter genus, & speciem;

nam quidquid est in demanio Principis, est in suo dominio, sed non convertitur, & colligitur in constit. Dignum. illa, qua incidunt quotidie in Fi-

scum,

foum, quod est ex multis causis, sunt in dominio Principis, sed non sunt in demanio; poiche nella Costitut. Dignum, tanto disprezzata dal Signore Ayvocato, si dichiara quale sia il proprio demanio del Principe, che si possiede dal Principe istesso, come Demanio, in quelle parole: Omnes Civitates, castra, munitiones, casalia, Villas & quidquid in eis, aut intus, aut foris, esse demanium, vel de demanio nostro consuevit; e la Difesa del Gaudo di 115. mila moggia di territorio è di tal natura, & testatur Afflict. in sonstit. Auctoritatem num. 4. tit. de locatione demanii; e fuori tiene contigue Città ; e l'istesso Andrea d'Isèrnia in constitut. Dignum , insegnò ivit Differentia tamen est inter res demanii, & alia bona Curiæ, sicut inquit bac Constitutio, sic inter Fiscalia, & Patrimonialia, I fin. Cod.de quadrien. præseript.L'istesso insegnò il Reg, de Ponte in lectura feudali 8.num. 8.Perciò i beni del Demanio, descritti nella Costituzione Dignum, possedendosi dal Principe istesso, sono annumerati inter jura Regalia, siccome avvertisce Mattee d' Afflitte in rubrica d. Constitut. Dignum; onde non sono beni privati del Principe, come sono quelli acquistati particulari tituli donationis, emptionis, legati, vel caduci; ma come tutte l'altre regalie spectant ad Coronam Principis, & nulliter alienata revocantur ad Coronam, sicut revocantur ad coronam regalia omnia, ut docet Horat. Montan de regalib. Officiis in v. Argentaria num. 10. ivi : Quadam alia bona Universitatis appellantur demanialia, Marin. Frecc. lib. 2. de subseud. author 46. num. 4. in fine, ut sunt montes, nemora, pastua, aque, & decursus aquarum; bec ex vetusta consuetudine Regni bujus sunt de regalibus, ita quod in locis Demanii Regis per alium quam per Regem, & in bois Baronis per alium quam per Baronem probibita sunt possideri, & possessor tenetur ostendere titulum sua possessionis: de bac consuet.testatur Luc.de Penn.in lquicumq; n.2.C.de fund.limitropb.lih. 1 1. E nel d.n. 10. serivendo della Const. Dignum, conchiude ivi: Duo enim ex illa colliguntur, alterum scilicet qualitatem demanialem in bonis solius Regis esse, dum ex illa constitutione revacantur penes coronam, nisi de concessione per privilegium doceatur, & sic demaniale est idem quod Regaleze perciò il R.Tapp.nella Const.Dignum al n. 13. scrisse, che tre patrimoni possiede il Principe. Uno è il Demaniale, che non mai si aliena, nisi reservato diretto dominio penes Dominum, secondo l'autorità di Camerario; nam Demanialia sune Regulia: l'altro dell'Attimonio Fiscale, e di quello essere solito vendersi gli esserti dalla Regia Conte, colla riferva del patto de retrevendendo: l'altro è il Patrimonio burgensarico, che è il Patrimonio privato del Principe de' boni acquistati titulo particulari emptionis, e per altri simili titoli; e gli offetti di questo Patrimonio hurgensatico si vendono dalla Regia Corte liberamente, senza riserva di patto de retrovendendo, wi : Et in aliis bonis burgensaticis nullum sibi reservat dominium Regia Curià.

Per questa ragione i Re di questo Regno han privilegiata la roba del Demanio, da essi posseduta, assai più che l'altre Regalie, e i seudi: perche oltre alla proibizion d'alienare già ordinata nella Costituzione Scire volumus dal Re Rugiero; dall'Imperador Federico Secondo si sece la Costituz. Dignume tant'altre Costituzi, e Cap. si secoro da Re successori, a rispetto della roba del Regal Demanio, che non si secero a rispetto delle Regale,

galie, e dell'altre robe del Regal Patrimonio, e de'feudite della roba del Regal Demanio su proibita l'alienazione sine speciali assensu Principis, & ex certa scientia, punendo i contravenienti colla pena del quadruplo del prez-20 della roba, e de' frutti perceputi. L'istessa distinzione fa la Glos.di Caramanico in constitut. Quadragenalem in tit. de prorogatione præscriptionis in S.in bis enim num. 30. ed al num. 50. dice ivi i Item intellige principium Constitutionis quod præscriptio centum annorum locum habeat contra Fiscum tam in feudis, quam in aliis bonis, que non sunt de Demanio; nam Demania nullo tempore prascribuntur. L'istessa distinzione sece la Regia Camera nell'anno 1563. nell'istrumento fatto con Gio: Camillo Mormile, nel quale gli assegnò le botteghe acquistate al Regal Patrimonio ob rebellionem di Ferdinando Malda per duc. 600. senza patto de retrovendendo, per non essere del Regal Demanio: ma le moggia 434. del Gaudo, che si chiamarono del Regio Demanio, si assegnarono al sud. Mormile col patto espresso de retrovendendo, fol.63. àt, lit, A, e la riserva dell'assenso di S.M. si fece in detto istrumento a rispetto de' territori demaniali del Gaudo, d.fol.63.a terg. lit.B. E quel che disse Amaya, addotto dal Signore Avvocato, in rubrica tit. de jure fisci lib. 10. num. 17., che de sure communi ex l. 1. & tot. tit.de fundis patrimonialibus, i campi, ed i territori, acquistati nelle Provincie soggiogate, le greggie, gli armenti, i servi, ed i coloni erano beni privati del Principe, niente giova al Monistero, perche l'istesso Amaya soggiunge al num. 20. che il Patrimonio privato del Principe godeva gl'istessi privilegi, che godeva il Patrimonio pubblico siscale; e nel num. 24. asserisce, che Fiscalia sunt regalia, e dichiara al num. 21. che jure novissimo, non si distingue il Patrimonio privato del Principe dal Patrimonio pubblico, ma che tolta già la distinzione suddetta, tutto si governa da un'Erario, che dicitur Camera, ivi : idque magis hodie procedet cum Principes non soleant bahere araria distiucta, sed omnes redditus simul colligantur, tumque certum est verti publicam utilitatem, & nullam differentiam posse constitui; & ita xrarii nomine deleto, Fisci nomen superest, qui apud nos quoque dicitur Camera; sicchè conchiude tutto elsere Patrimonium publicum Principis:ma niente Amaya scrive del Demanio del Principe, distinto dal dominio del Principe, che anche antiquo jure Romanorum, si distinguono prædia publica à prædiis privatis Principis, ut notat Cutellus ad ll. Siculas ad loges Martini cap. g. tit.de ordinatione, & provisione castrorum, nota 2. fol. 3 1 2. num. 7, ivi : Ut apud Romanos fuit in usu: quamquam enim apud eos omnia rata babebantur, qua ab alique bellis civilibus, vel in Provincia gesta fuerunt, alienationes tamen pradie rum publicorum non comprehendebantur; ita Cicero in v. Verrem; Ma altra special ragione concorre nel Regno, che non concorre de jure communi Romanor. ne'suddetti territori demaniali; perche questi non si postedono come roba privata del Principe, ma ex speciali consuetudine Ragni sono infissi alla Regal Corona, & sunt de Regalibus; siccome bene avvertisce Oras. Montano de regalib. S. argentaria in d. n. 10. post Luc. de Penna in l.quicumque nu. 2. Cod. de fundis limitrophis lib, 11. Andream in rub.de regalibus col.2.6 omnes Authores Regnicolas: e Camillo Salerno, è addotto mala-

malamente dal Sig. Avvocato super Consuetudines Neapol.in proemio Reg. Caroli, fol.34. lit. F. per sondare che i Demaniali siano beni del Patrimonio privato del Principe, mentre dice tutto il contrario; perche Salerno ivi scrisse: Demanialia, & Fiscalia sunt idem ex Andrea in cap. Imperialem. S. praterea Ducatus n.52. ove Andrea scrisse: Demania sunt Principis, sicut publica Populi Romani, quia Fiscus, & Respublica idem sunt: adunque Camillo Salerno, autor Regnicolo, seguitando l'autorità di Andrea, dice che i beni del Demanio non sono beni del Principe, come del suo Patrimonio privato, ma dice essere del Principe, come beni pubblici del Patrimonio pubblico della Regal Corona.

Secondo, dice il Signore Avvocato nella sua scrittura, ivi: Desideraremo imparare, qual Autore mai del Regno abbia ofato negare, o richiamar in dubbio la potestà di alienare i Demanj, e' territorj demaniali, o difese in allodium, mercè che abbiamo noi appreso da i nostri Scrittori, che ciò sia permesso, come ne' propri termini insegnò dopo Mastrillo, e Lanario, Giovan Domenico Tassone su la pram.de antefato vers.4.observ.5.alleg.18.n.30.ivi; ubique défensa Regia sunt de Regio Demanio, & appellatione defensarum Regis veniunt Foresta, Mastrill. decis. 1 14. num. 22. & 23. ergo illi Monasterio dare similiter poterat, quia Regio arbitrio stat demania alienare, ut novissime fundat primarius Advocatus Fulv. Lanar. in addit.ad repet feudales Jo: Antonii Lanar fol. 106. num. 15. E benche questo niente giovi al Monistero di S. Severino suo cliente, a favore del quale il Re non ha alienato detti territori del Gaudo suo Regal Demanio; siccome nemmen gli ha alienati a favore di Gio:Camillo Mormile,come sopra si è scritto; pure per compiacere il Sig. Avvocato egli potea imparare l'autorità di Matt.d Afflitt. in rubric. constit. Scire volumus lit. A.tit.de jure regal.rer. e l'autorità dell'istesso Mattee d'Afstitt.in constit. Puritatem, in tit. de prastando juramento Bajulis, & Camerariis n. 10.6 11.e 12. ove scrisse: Etiam ipse Rex,qui juravit non alienare ea quæ sunt de Demanio, ut in d.c.intellecto boc firmat Barth.in l.probibere S.plane ff. quod vi, aut clam,& pro boc text in cap. Abbate sane, de re judicat lib. 6. & Innoc, in d. cap.intellecto, & Joan. Andreas in cap. grand.de supplenda negligentia Prælatorum num.6.6 Joann.de Platea in l.prædia Cod.de prædiis fiscalib.lib.11. post argum. pro, & contra, Felin.in cap. 1 .de probativnib.& in cap.novit de judic. & dixi in rubrica qua sint Reyalia in s.quast. Et tanto magis,quando in concessione jurium demanialium non esset facta mentio de dictis juramentis, nec fuit obtenta absolutio, propter quod redditur ista concessio nulla, ut in cap. Constitutus de rescriptis per glos in cap. cum non deceat de elect. lib. 6. Fateor, quod concessio jurium regalium, & demanialium fasta alteri in feudum, retinendo sibi proprietatem, bonorem, & præeminentiam, & jura devolutionis, & alia, que sunt de natura feudi; talis concessio, quia non

minuit bonorem Regni, valeret, ut firmat egregiè Abbas Siculus in 3. vol. cons.3. qu. 15. idem sentit Baldus in prælud. seudor. in 12. column. & ibi vide Præpositum in 3. causa: & non omitto unum, quod dicit Lucas de Penna in l. 1. 5. colum. C.de capit.civi.lib. 11. & in l. quicumque in v. domesticum Cod. de omni agro deserto lib. 10. quod per extravagantem in voce decisum

est, quod Rex bujus Regni non potest alienare rem demanii, que sit valoris ultra uncias viginti annuas. L'istesso insegnò il R. Tapia in comment.ad Constit, Dignum n.5.6.7.5 8.ivi: Sed quia DD. allegati querunt, an possint res demaniales alienari, breviter erit respondendum ex dictis per Andr. in d.cap, Imperialem, S.præterea Ducatus n. 44. ubi affirmat non posse rem demanialem alienari, Reges enim non possunt alienare regalia in prajudicium successoris, ex cap.intellecto, de jure jurando, ubi Innocentius, & alij, & voluit Ioannes de Sacorato ad consuet. Cathal. in tit, in quibus tenentur Principi bomines num. 9. ubi reddit rationem dicens, quia bona funt dignitatis Regiæ, & non propria ipsius Regis, licet ipse babeat jurisdistionem: sed bac conclusio intelligenda est primo, ut procedat respectu alienationis face quoad proprietatem territorii, vel jurisdictionis, nam tendit contra juramentum prastitum tempore sue coronationis; quo tempore jurat nibil diminuere de bonis Regni, ut post Bald. &c. quando autem donaret in seudum retento directo dominio, potest Rex donare alicui Ministro strenuo propter publicam utilitatem, ut Andreas notavit ubi supra

num.49. Ed il Reg. Galeota nel suo responsi fiscal. 23. concl. 6, addotto dal Sig. Avvocato gli è tutto contrario, poiche scrisse ne termini, quando il Re concede la roba del Regal Demanio in feudum, non in allodium, con ritenersi penes se il diretto dominio, ut refert n.112.6 n.113.6 n.117.e scrisse, che la proibizione ha luogo in totali alienatione, ubi dominium directum, o utile, omneque jus à Rege concedente alienaretur; & rite notat Reg. Tapia in decif. Supremi Consilii Ital.5.n, 100.6 101. E pure in tal caso bisogna, che il Re dica farlo de plenaria potestate, perchè non potrebbe farlo de potestate ordinaria, siccome largamente scrisse il Consig. de Georgio in alleg. 15. nu.3, B num. 10, ivi; quod debeat uti clausula de plenitudine potestatis; nè mai vale l'alienazione della roba del Regal Demanio, fatta dal Re in Regno, anche ob publicam utilitatem, se espressamente non dica, così sarsi de re demaniali, come derogarli alle Costitut., e Capitoli, che sono in contrario, ut bene notat Reg, de Ponte in lectura feudali 8. nu. 17. jvi : unde privilegia concessa sunt nulla, etiam motu proprio, & ex certa scientia, nisi dicatur, non obstante tali lege. E l'atto sarebbe affatto nullo, & refert Reg. Tapia in decis. Supremi Senat. Italia num. 120. E così si è praticato da i Serenissimi Re, quando han voluto disponere de territori del Regal Demanio del Gaudo, come si vede nella concessione satta dal Re Ferdinando il Cattolico nel 1507, a Marcello Gazella di 200. moggia, ivi, ducentes medios terre in agro, & territorio Gaudi, quibuscumque legibus, juribus, constitutionibus, Regnique capitulis, & aliis quibuscumque in contrarium facientibus, non obstantibus quoquo modo; & signanter legibus, constitutionobus, Regnique capitulis alienationem Terrarum fiscalium, seu demanialium fieri probibentibus: nam in quantum præsentibus aliquo pacto refragarentur, ca omnia, & singula viribus, & efficacia evacuamus de certa nostra scientia, ac dominica potestate legibus absoluta, fol. 32. lit. A.& àt. proc.pro Rey. Fisco contra Monasterium. Nè può alienarsi dal Principe la roba del Demanio, etiam ob merita strenui militis, nisi in subsidium; cioè quanquando non vi sia altra roba del Regal Patrimonio, che non sia demaniale, ut docet Andr. in c. Imperialem S. præterea Ducatus n. 49. & scribit Reg.
de Ponte in d. lest. 8. n. 19. El Tassone addotto das Sig. Avvocato, scrisse in
una concessione satta das Conte Ruggiero Normanno nell'anno 1093. e
1094. al Monistero di S. Bruno, nel qual tempo non vi erano ancora le
Const. Scire volumus, e la Constit. Dignum, e l'altre Costit., e Cap. del Regno,
ed i Cap. di Papa Onorio, che proibirono le alienazioni delle Regalie, e del
Regal Demanio nel Regno. Onde il dottissimo Fulvio Lanar. nel d. suogo
addotto das Sig. Avvocato scrisse nel n. 10. vers sed est controversa quastio,
an Rex possi etiam invitis vassallis inseudare castra demanialia; ed in
tal questione, adducendo prima s'opinione, che il Re non possa farlo, pot
dal num. 11. rapporta le ragioni che il Re possa inseudare, per quel motivo ivi: dare in seudum non est alienare: sicche tutte queste autorità
sono contrarie all'assunto del Signore Avvocato.

Terzo, dice il Signore Avvocato, che la Regia Camera potè fare tale alienazione a Gio: Camillo Mormile, perchè erat in utilitatem Reg. Curia, per estersi dati territori inculti, ed infruttiseri di poco valore; i quali dalla Città poteano coltivarsi per le concessioni fatte a lei da' Re Aragonesi, e che la Regia Camera aliena molte volte: e che ci era la facultà data nelle lettere Regali di poter soddissare Cesare Mormile in ea parte, ubi visum fuerit; e che, avendo comprato dal proccuratore di Cesare, non possa essere molestato, ex l. 1. st. de offic. Procurat. Casaris, ivi: qua asta, gestaque sunt à Procuratore Casaris, sic ab eo comprobantur, ac si à Casare gensta essent; e che l'alienazione si sece strenuo militi, che sottrasse il Regno

dalle armi Ottomane,

Tutte riflessioni inutili, e non vere. Giacchè i suddetti territori sono porzione del Demanio del Gaudo, rimifurato, e reintegrato co' fuoi antichi confini nell'anno 1722, dal Presidente Muscettola in beneficio della Regia Corte; e la licenza qualche volta data da' Re Aragoneli di poterli coltivare, prima di detta reintegrazione fatta nell'anno 1522., essendo stata data a cagion della penuria di frumento, che in quei tempi affliggea questa Città; niente tolse di valore a' suddetti territori, anzi l'accrebbe in beneficio di S.M. E le 485 moggia di territorio, che sono quelle di Mormile, vendute al Monistero, e le 183. dal Monistero comprate nella Reg. Camera non furono affegnate col peso di potersi coltivare dalla Città. Oltreche dette moggia eccedono il valore di ducati 3,6000. in conformità dell'apprezzo ultimo fattore niuno meglio del Sig. Avvocato può sapere il valore del territorio demaniale del Gaudo, giacchè i Dottori Gio:Paolo Crivelli, e Vincenzo Persico, Proccuratori de'Monisteri di S. Martino, e di S. Severino, comparvero nel Coll. Consig. a Settembre 1712., ed asserirono che il prezzo di detto Demanio del Gaudo importava più milioni di ducati: e per avere ottenuto un biglietto nel mese di Novembre 1711. dall'Ill. Vécere Conte Borromeo, che si soprasedesse dal procedere nella Ruota del Cedolario in detta causa contra i due Monisteri loro elienti, si secero tassare ducăti 4000. di palmario, da ripartirsi tra essi, e i due Avvocati del Monistero di San Martino, Giuseppe Sparano, e Niccolò Pesolano; come

costa dagli Atti satti nel Collaterel Consiglio, ne' quali apparisco che il Monistero di S. Severino tiene entro il Demanio del Gaudo moggia sei mila cento e cinque, fol.27. & sogq. process. Collater. Consilii, oltre al lago di Licola, che affitta annui ducati 700., sito entro il suddetto Regal Dema-

nio del Gaudo.

وبالمت

Per altro la roba del Demanio, come ogn'altra regalia, è proibita di alienant, seve bona sins magna, sive parva, ut post Luc. de Penna in l. 1. 5. col. Cde capit.Civium lib. 11. refert Afflict Super constit. Puritatem.n. 10.11. & 14. tit.de prastand. juramento Bajulis, & Camerariis,& in omnibus regalibus, notat Camillus de Medicis in conf. 147. nu. 13. ne può farsi l'alienazione dagl'Illustri Vecerè senza espresso assenso di Sua Maestà, anche fotto pretesto che sa in evidentem utilitatem Regia Curia, siccame si è dimostraso nella nostra scrittura satta contra i possessiri, nel capitolo socondo; e su deciso nell'anno 1561, nella causa della vendita fatta dall'Illustre Vecere D. Pietro di Toledo della Giurifdizione criminale della Fragola a Lucrezia de Buechis, ut refert Vinc. Anna in repet constitutionis Constitutionem dive Memoria n.75, e 76. E di questo non può dubbitarsi nel Regno, ut Cribit Roy. Rovic in cons. 99, mam. 2. & segg. lib. 2. nunguam enim Process potest alienare bona demanii Rogis, ut inquit Consil, de Georgie in alleg. 13. num. 6. vers. Proresc, ivil Proress enim non potost concedere, altenare, minus cunfrimare bona demanialia; anzi nommeno può fare dichiarazioni in praindicium Regalis Patrimonii, ut notat Fincens. Anna in allegat 52.n.54. & fuit decision in hac eadem capla Cafaris Mormile, ut refert Reg. Reverserin deismonnsfripto 22, num 6. impressa à Reg, de Marivis in decif.487. in fine; e vi sono gli antichi Ordini Regali, shtti dal'Imperador Carlo V. nell'anno 1531. impressi nella Prammatica A. de feudis, e in santi altri Ordini regali, dopo sopravenuti in vari tempi; e molto meno può farsi dalla Regia Camera, come sopra si è scritto. Onde detta alienazione, firta dalla Regia Camera a Gio: Camillo Mormile nell'anno 1541 Janua neppur l'intervento dell'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio che ellora era Marcello di Mayro, come si vede fol6o processione tra Marefor, e non convalidata coll'assenso di Sua Macstà, fu nulla, 🗀

Nè ha che fare la l. I. ff. de effe. Proc. Cefaris; e noi credevamo che il Signore Avvocato almeno sapesse, che la Regia Camera est Procurator Fisci,
una Precurator Casaris; è babet à lege potestatem limitatam, quam excedere non potest, ut sst glossimilia de side justi, è juve baste siscalie, & notat
Reg. de Ponte de petestate Proresis in tit de regalib. impositionibus \$,5. nu,
26 de seque en num. 31, E so il Vecerà, che est Procurator Casaris, è babet petestatem ab bomine, cioè ab ipse Reye (e perciò in l. 1. sst de officia Proeuratoris Casaris, si dice, che ab so comprabantem, ao si à Casare gesta essent I non può alienare, benche abbia la proccura coll'alter ego; giacche
le alienazioni gli sono proibite, e solamente qualche volta, in certi speciali casi, e per tempo limitato ha avuto le proccure da Sua Maestà ad essetto di alienare, ut refert Roscue de efficiis rubrica 12, num. 96.; come
di grazia può mai valere l'alienazione satta dalla Camera senza impetrare
la l'assensa di Sua Maestà? Nè mai la Regia Camera ha alienato, o aliena

effitti del Regal Patrimonio, fenna tale espresso assenso, o confirmazione; banche il Signore Avvocato francamente si figuri nell'imaginazione tante alienazioni fatte dalla Regia Camera senza assenso di Sua Maestà, Conto non ve n'è alcuna; come nemmeno può chiamarsi alienazione questa a Gio: Camillo Mormile, avendola fatta sub condizione, se Sua Maesta avesse dato l'assenso.

Ed in quanto al voto, che dice il Signore Avvocato effervi della Regia Camera de 128, Aprile 1562., e ch'egli non offante d'effergli stata negata la licenza di averne copia, pur nondimeno si ha preso l'altra confidenza di samparla, e ristamparla più volte nella sua allegazione; anche presupposto che tale scrittura fusse valida, e potesse stare fra la mani de Galantuomini; non l'ayrebbe sicuramente egli impressa nella sua allegazione, se avesto capito i motivi del Fisco. Imperocche fingati, che Sua Macha con fue regali letters avelle ordinato alla Regia Camera, she i detti ducati 12, mila, per mercede conceduti a Cefare Mormile, si fussero soddisfatti da quegli effetti, che più venivano in acconcio: Sua Maje. stas mandavit satisfieri in illa parte, uhi visum fuerit; pur quest ordina Regale non avrebbe data altra facultà alla Regia Camera, che di foddisfare i detti ducati 12. mila nella maniera, che de jure si aurebbe avuso a soddisfare ogni altro debito della Regia Corte ; illa evive clausium la, ubi visium sucrit non dat liberam potestatem, sed limitatam à june. 15 d ratione arbitrie beni wiri, ut ex l. fideicommissaria, S. si fideicommissum fub ver si utile tibi, ubi Bartel, n.s. ff.de leyat, 3. & en aliis plentfime refert Barbosa de clausul. usu frequentibus clausul. 118. Prout sibi fuerit benè visum, & notat Corradin.in pracci dispensat. Apostal.lib.8.cap.6.num. 65. E perciò dalla Regia Camera fi avrebbe avuto a pagare in dangra contante, o in frutti, o annualità correnti, ad in mancanza di elli in afti effetti della Regal Corte; però mai non poteva metter mano alla coba del rogal Decranio che felamente in subsidium, a mancando tinti gli altri ch fetti ; perene allora solo può ationarii: anni se l'istesso Re anglia alienaria. non folamente ciò dee fare in subsidium finan haberet quid pliud day et come sopra si è detto, i ma su tel casa deve appeare la clapsola en acrae Riemala , a deve derogar chaestamente elle Collinationi Ach Bagna parte to proibileone, altrimento delignazione later del Rollfelle algrende orde la, come lopra li dimetraco. Advaque la Regia Cantua in xignes di tali lettere Regali non potova assegnare i corritori del Rogal Demania a Cefare, ed a Gio: Camillo Mormile, a melto meno poteva alseguare gli annui redditi di ducati 342 sulla general Tesoresia in hurgensaticum, sontra le carre istesse di Sua Macsa, che ordinavano, doverti ascana re in feudum. La Regia Camera perù nell'istrumento stipulato poi a 23. di Dicembre 1563, con esso Giot Camillo, conostendo bene il disecto della sur parestà, e del Vecere, convenne coll'istesso Gio: Camillo che tale assignamento de' territori demaniali del Gaudo dovesse sussissione sub conditiones quatenus placeat Sua Catholica Majestati, & cadem Majestas ipsa contenta temaneat, is non aliser, nec alio medo, quia se expresse con-Boutum, is doctor stam fuit, fol.63. At pres, contra Monaflerium, Fall &

pure ben degna del Sig. Avvocato la riflessione, che ove egli ha tacciato d'errore Filiberto Campanile, perchè scrisse che la linea di Cesare si estinse in Gio: Camillo, e si protesta d'avere fondato il contrario con alcune scritture presentate, che non pruovano tal cosa; quando niuno meglio del Campanile pote saperlo, essendo vissuto a quei tempi; non è poi ragionevole che da noi si stia al detto del Campanile, e s'ammetta per certissimo, che Cefare Mormile, stando in Francia, avesse impedito che l'Armata del Turco non fosse venuta nel Regno, dal qual'impedimento fosse nata la conservazione del Regno: perchè dal Campanile, che dimorava in questa Città, non poteva ciò sapersi, che de auditu; e Sua Maestà nell'Indulto conceduto al fuddetto Cefare non disse tal cosa; ne gli Storici di quel tempo lo scrivono. Ma quando tutto fosse vero, niente gioverebbe al suo cliente;nè il Re concedendo strenuo militi qualunque mercede, può quella foddisfarsi su i beni del Regal Demanio, ma si deve sopra gli altri effetti, come sopra si è scritto, ancorche fusse ob conservationem Regni, come noto il Conf. Rofa in confult feudal. 2, n. 13. di fopra addotto . Pur tutto questo è inutile: perche nè Sua Maestà ordinò saro tale alienazione, nè il Vecerè la fece, nettampoco la Regia Camera, se non che in caso se Sua Mae-

stà avesse voluto darvi il suo assenso.

Quarto, dice il Signore Avvocato, che nell'assegnamento fatto dalla Regia Camera nell'anno 1563. a Gio: Camillo Mormile si deve presumere l'afsenso di Sua Maestà per lo corso di 150. anni; e che sull'alienazione fatta da Gio: Camillo al Monistero a Gennaro 1564. si deve anche presumere l'assenso, ancorche nell'istromento d'alienazione non-sia stato riservato; e che vi siano gli assensi espressi spediti nell'anno 1565., come costa dalla fede estratta da un repertorio dell'Archivario della Regal Cancellaria. Ma già nella scrittura fatta da noi contra i possessori del Demanio del Gaudo nel capitolo fecondo, in risposta alle obbjezioni contenute nella scrittuo ra formata dal Signor Reggente Argento a favore del Monistero, si è pienamente dimostrato il contrario; nè il Signore Avvocato ha replicato cosa di nuovo. Poiche nell'alienazioni de' beni del Rega 1 Demanio non basta nel Regno l'assenso presunto, ma si ricerca l'assenso espresso del Principe, e che sia conceduto ex certa scientia, come s'ordina dall'Imperadore Federigo II. nella Costituzione Dignum, ivi: ante oracessum nostra celsitudinis speciale à nobis ex certa scientia impetratum, & indultum benche circa l'alienazione de'feudi l'ifteffo Imperadore Federigo nella Lostitione Constitutionem diva memoria de probib seudorum alienat per Fris dericum, ordinasse doversi ottenere l'assenso espresso del Principe, senza dire ex certa scientia, come si legge in detta Costituzione ivi : de specialo nostra celsitudinis scientia confirmetur. Perciò nel Regno l'assenso su tali alienazioni non può allegarsi presunto, per disposizione di dette Coftie tuz. ut docet post Andream de Isernia in cap. 1. de prohibita alienat. per Lotharium col.3. Bartholomæus Camerar.in d. cap. Imperialem de probibit. feudor.alienat.per Frideric. fol. 40. lit. A. & fol. 66. lit. Q. ove conchiude: ex qua conclusione illud sequitur, ut cum in Regno necesse sit babere licentiam, ut in constitut. Constitutionem dive memoria, clarum sit in Regno

gno non sufficere tacitum affensum Domini: e perciò non si ammette il prefunto affenso per la lunghezza del tempo, Affidi.in tit.de controversia investitura, vers. adverte tamen, Vincent. Anna in repet. constit. Constitutionem dive memoriæ num.50.6 seqq. Montan.in cap. Imperialem n.42, Reg. de Ponte de potest. Proregis in tit. de assensu Regis super docibus \$.1. num.20. & in §.9 num, 15. ivi: Nec scientia Domini sufficit, quia non potest ex ea argui nisi tacitus assensus, qui in Regno non operatur, ut pluries discimus, vigore constitut. Constitutionem dive memorie; e con basta l'assenso prefunto, quando costa che non sia intervenuto nell'istrumento, etiam si sint lapsi mille anni, ut notat Camillus Laratha in suo trad. feudal.par.8.dilucidat,20.num.7.& num,10.& in dilucidat.21, num.9.& 10. Reg. Galeota lib. 1. controv. 57. num. 29.30. & 31. Ne il bilancio, che si manda dalla Regia Camera ogn'anno al Supremo Configlio d'Italia esprime le vendite, e qualità di esse; nè tale scienza basterebbe, ut notat etiam Reg. de Pente in decis, 34. num. 14. ivi : Sed fortius si ex bac scientia vult argui tacitus consensus, nam in boc Regno non procedit secundum opinionem omnium Regnicolarum, cum requiratur expressus, & tacitus non sufficit, come nella scrittura contra i possessori disfusamente si è scritto, Di più l'assenso non si può mai presummere, quando est de insolitis, ut scripsit de Luca de jurisdidisc.7.n. 13. E da noi nella suddetta nostra scrittura si è mostrato, quante cose irregolari, ed insolite vi furono nell'assegnameto fatto dalla Regia Camera a Gio: Camillo Mormile nell'anno 1563. senza intervento dell'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, ed a così basso prezzo; per le quali cole Sua Maestà non avrebbe conceduto l'assenso suddettoje lo considerò anche Rocco in resp. 22.n. 1.6 3.6 n. 15. & seqq.lib. 2. E molto meno si può presumere l'assenso sull'alienazione satta dal Mormile al Monistero nell'anno 1564. giacchè egli vende la roba come libera, non loggetta ad assenso vernno, unde non fuit contratium sub assenso impetrando, & docet Montan. in controv. 26. n.8. ivi: Aut vero in contractu celebrato non fuit fasta mentio assensus regii impetrati, vel impetrandi, sed simpliciter contractum super feudis, & jure non potest recurri ad prasumptionem temporis, dum partes ab initio nolucrunt contrabere sub assenfia Domini: per tacere che fu una alienazione fatta al Monistero, is lie ad manus mertuas, proibita dalla Pram. 4 de feudis, & notat Monsan in dict. cap. Imperialem num. 1 19. fbl. 63. Reg. do Ponte de posest. Proreg. tit. de assen-

fu Regis §.8.

Ne le autorità addotte dal Signore Avvocato, non în termini di seudi, o regalie, ma di roba Ecclesiastica (che l'assenso Appostolico si presuma impetrato per lo spazio triginta annorum sull'alienazione della roba Ecclesiastica, benche non sia riservato) ha che sare in questo caso: poiche quei pochi Autori, che ciò hanno scritto contra l'opinion comune, non dicono che abbia luogo, quando il Presato vendesse sa roba Ecclesiastica come libera, e non Ecclesiastica, e perciò non soggetta all'assenso Appostolico; nel qual caso niun Dottore si ha sognato di scrivere, che l'assenso si presuma impetrato, ut advertit Cardin. de Luca in d. discurso, num. 12. de jurisa. Oltre che sarebbe dissorme dalla volontà de' contraenti, e dal

contratto fatto come di roba libera, e non soggetta ad assenso, unde affensus fuisset nullus tanquam difformis à contractu, & tam assensus, quam contractus corruunt, Regens Rovit. in cons. 39. num. 24. lib. 2., & post omnes refert Reg. Capyc. latr. in confult. 79. num.60. & 61. O pure si avrebbe a dire che l'assenso si susse dato anche sull'alienazione come di roba libera, quo casu non esset assensus, sed dispensatio, & Privilegium, quod numquam præsumitur, Reg. de Ponte in cons.3. num. 34. 35.6 num. 91.: nè questo ha luogo negli assensi di Sua Maestà, i quali oltre al dovere essere espressi, si devono esecutoriare nel Regno, e registrare nella Regal Cancellaria, altrimente sono nulli, giusta gli ordini Regali dell'anno 1518. riferiti nella Pram. uniea tit. de privilegiis infra annum exhibendis: e questo l'avverti l'istesso Reg. de Ponte in lectura feudali 5. al num. 42. e 43. addotto dal Signore Avvocato per provare il detto assunto, ivi: Secundo, nonne est vera, & communis omnium DD. opinio prasumi solemnitatem extrinsecam per spatium triginta, vel quadraginta annorum; & propteres affensum,& decretum apostolicum in alienatione rerum Ecclesiasticarum, juxta tradita per Civilistas in l. sciendum ff. de verborum obligat. & ita judicatum pluries, & in Kota Romana, & Marin. latissime in quastione illa, an prasumatur assensus ex diuturnitate temporis; quæ quæstio bodie in Regno non procedit propter Pragmaticas, requirentes præsentationes, & registrationes assensuum in Kegia Cancellaria, & in Quinternionibus Regiæ Cameræ. E tanto maggiormente nell'assenso impetrando sull'alienazione della roba del Regal Demanio, che deve concedersi dal Principe ex certa scientia, e perciò non può presumersi, ut resert Regens de Philippis in dissertat. fiscali 27. à num. 51. ivi: nisi apud ipsum fuisset adhibita causa cognitio, & Princeps certier omnium factorum, & qualitatum factus fuisset; quod cum in facto consistat, non prasumitur, nisi probetur. E di vantaggio gli Autori addotti dal Signore Avvocato, oltre al lasso del tempo, ricercano anche l'acquiescenza, ed osservanza del contratto; altrimente s'avrebbero da ammettere due prefunzioni, una dell'osservanza, e l'altra dell'assenso, ut notat Beltramin.ad Ludovisium in decis. 354. allegato dal Signore Avvocato, ivi: Advertendum tamen est, quod ultra lapsum temporis requiritur etiam dica observantia, & ista observantia debet esse continuata per totum dictum spatium temporis, & etiam de hujusmodi observantia ad istumeffectum debet constare certitudinaliter, & non sufficit de eaconstare prasumptive. Ma non solo non si pruova la certa osservanza di tal contratto, per lo spazio di 150 anni, anzi espressamente vi su il dissenso da tutte le parti, dal giorno istesso che si secero tali contratti; poichè il Monistero di S. Severino nell'anno istesso 1564., in vece di osservare tal contratto, comparve nella Regia Camera contra il Regio Fisco, facendo istanza che gli si restituisse il prezzo, pagato al Mormile in virtù di d. istrumento dell'anno 1564.; sante che pretendea ritenere i territori del Gaudo in virtù di una censuazione fattali nell'anno 1509. dall'Avvocato Fiscale Mastrilli, fol. 1. & 3. proc. pro Ven. Monast. SS. Severini, & Soss. cum R. Fisco. I Serenissimi Re, e prima, e dopo quel tempo dell'anno 1563, con continuati

nuati ordini Regali dichiararono, che le alienazioni satte da Vigrare senza espresso assenso assenso fussere nella sua vita non corse il tempo di tal presunto assenso, come avvertisce il Reg. Galesta, allegato dal Sig. Avvocato, benche niente dica di quello che asserice al nu. 1. di presumersi su i beni Ecclesiastici l'assenso anche non riservato in contr. 19.n.4. lib.2.; e l'assenso su tali alienazioni si presume impetrarsi dal compratore, non dal venditore, ut notant Reg. Lanar. in cons. 30. num. 2. Reg. Rovitusin consil. 14. in. 11. lib. 1. Sicchè non vi su osservanza di contratto, anzi vi su l'espresso dissenso al contratto, sin dal giorno istesso che si celebrò: e non vi su lasso di tempo di 150. anni: e quando tutto vi suse stato, niente avrebbe oprato in prejudicium. Domini nel Regno, ove non basta l'assenso prefunto, q la scienza del Principe, ma è necessario l'assenso espresso, escutoriato, e registrato nella Regal Cancellaria.

E quel che dice il Signore Avvocato, che vi sia l'assenso espresso, usando l'altra confidenza coll'Avvocato Fiscale di presentare una sede, che dice estratta dal Repertorio privato dell'Archivario della Cancellaria, nella quale si enuncia, Privilegior. 36. Ducis de Alcalà Joan. Camilli Mormilis, & in Privileg. 36. Ducis de Alcalà 1565. Menasterii S. Severini, suppomendo, che quelli siano i due assensi di Sua Maestà, impetrati su i due contratti fatti nell'anno 1563. dalla Camera col Mormile, e nell'anno 1564 dal Mormile col Monistero; già si è fondato nella scrittura formata contra i Possessori, che di tal novella scrittura non si può aver ragione; e che se tali sossero stati gli assensi veri, ed espressi, niente avrebbero pregiudicato al Fisco: imperciocche per l'alienazione fatta dal Mormile al Monistero nell'anno 1964 de territori demaniali, come di roba libera. e senza riserva di assenso, essendosi già detta roba devoluta al Regal Parcimonio nell'atto stesso dell'alienazione ipso jure, ut nec requiratur declaratio Domini, Reg. Revit in cons. 24.n. 8. & 9. lib. 2.; qualunque assenso poi ottenuto dal Principe non avrebbe pregiudicato alla devoluzione già seguita ob contemptum Domini: e l'avvertisce anche il R.de Ponte in lectur. feudali 16.nu.18. & in tract.de potest. Proreg. tit.de refutat.feudor.S.11. n.20. Però non è degno di compatimento il Signore Avvocato, che nella fua scrietura dice che dovrebbe il Signore Avvocato Fiscale allegare qualche esempio, o decisione, in cui, prodottasi la fede estratta da tal reportorio, le si fusse denegata la credenza: ma tanto manca possa il Signore Avvocato Fiscale addurre esempio, e decisione veruna, anzi che da noi si prova manifestamente l'opposto, e si stabilisce la fede di tal repertorio, colla testimonianza di Affitto, che attesta la pratica, in appendice ad controv. 21.num.62.

Veramente, non essendosi fin'ora ardito da persona veruna di pretendere ne' Regi Tribunali, che il repertorio privato dell'Archivario, di carattere incognito, che ogni Archivario sa per sua memoria di quello si contiene ne' libri pubblici dell'Archivio, si possa allegare in giudizio; e che saccia pruova, soi perchè venga nell'umore all'Archivario, o al suo successore, in vece di tenerlo in sua casa, tenerlo nella camera dell'Archivio, ove sono i Regiari pubblici; non pare che si debba addurre su questo decisione veruna. Ma

giacche il Sig. Avvocato tutto si rapporta al P. Afflitto, in appendice ad com Trov.21, egli avrebbe dovuto bene apprendere in quel luogo dal P. Afflitto al mum.61. che chi allega di aver perduto l'original privilegio, lo deve provare. Ed il Monistero di S. Severino non l'ha provato; e pure tiene un'Archivio tanto esatto delle sue scritture, ch'egli dice aver conservato tina Crittura pretesa originale, sottoscritta dal Commessario Presidente Magnani di quel pretelo voto fatto a favore di Gio: Camillo Mornile, nel 1562.; quando nell'anno 1562, non apparteneva al Monissero di avere, e conservare nel suo Archivio tale scrittura, poiche in quel tempo non ayea comprato da Gio: Camillo Monnile; ne Gio; Camillo Mormile poi, quando vende nell'anno 1564. al Monifero, enuncio tal poto, o scrittura, ne glie la diede a conservare. Addunque ayrebbe anche confervato nel fuo Archivio i due privilegi di affenfi di Sua Mactà pubblici, e solenni, spediti nel 1565, per sautela del Monistero, al quale in entel tempo importava di averli, e di confervarli per spa cautela; per estere foota territori, che nell'anno 1 f 64. passarono in suo potere, e che doveass da esso Monissero proceutate di spedirsi poiche non di essendo asfenso spedito sul primo contratto, facto nel 1963, tra la Regia Corte, e'l Mormile; tutti gli altri contratti fatti dapoi tra'l Mormile e'l Monistero erano nulfi, ex notatis per Revide Ponte in conf. 5. 11. 99. lib. 1. Secondo nei n.57, il P. Afflitto diffe, quod si originale privilegium deperditum afferitur, si deve provate eschibris publicis Registri Regist Cancellaria ; e se i libri del Registro degli affensi mancassero, dice al n.62. che si pretendeva provare dal libro del Registro de Sigilli (che è libro pubblico, e solenne) unifamente con la fede del Repertorio de Registri degli assensi della Cancel-Birla; e sono le parole del P. Afflitto, trascritte dal Signore Avvocam nella fua scrittura, ivi: Et in occurrentibus casibus produci solent pravie ordine Sux Excellentie fides, seu notule exitada per officiales Regio Cancellariæ à libro Regii Sigilli ejustien, in que reperitur descriptum summarium cujuslibet assensus, at etiam fides ex repertorio revistrorum ejustiem Regie Camera, in quo tantum sub anno expeditionia reperium tut homina personarum, ad quarum favorem fuerunt falta expeditiones B privilegia per Cancellarium, B ex bis de assensu sufficienter constare Pertes pretendant, & equiores Judices in affirmativam inclinant, aliis verd juris rigore nimium inspecto bujusmodi probatio parum arridet.Quali parole se sussero state ben capite dal Sig. Avyocato, egli avrebbe confiderato, che il P. Afflitto riferisce il caso, quando per pruova dell'assenso si produceva la sede estratta dal registro pubblico, e solenne del Sigillo, unitamente colla fede del Repertorio privato dell'Archivario:e quello era caso da disputarsi, perche il libro del Sigillo è Registro pubblico, e sa pruova; e mancando la pruova di tal Registro, il privilegio dell'affenso è nullo, ut notat R. de Philipp. dis fist. 27. n. 36. 637, Ma il Repertorio dell'Archivario, essendo un libro privato di d.officiale Archivario, nullam fidem facit in præjudicium tertlisetlam si sit liber officialis à publico deputati, ex notatis per Menoch de arbitrar dib. a.caf. 91, n. 26. cent. 1. E pure unité queste due scritture non bastano a provare l'assenso, senza gli altri requisiti, addotti Wi dal P. Afflitto, che foggiunge. E perche nel libro del Sigillo si spiega a quali

quali perione, e su quali contratti siasi conceduto l'assenso, per cai ragione alcuni Ministri inclinavano a dire che de aquitate dovesse sar pruova detta fede del Registro del Sigillo, unita colla sede del Repertorio dell'Apchivario; ed altri Ministri lo negavano: ma il detto P. Afflito nel nu. 63. scrisse che se al Registro pubblico, e solenne del Sigitlo si accoppiassero altri requisiti, cioè l'antica asserzione, ed enunciativa fatta in altri contratti antichi delle parti contraenti d'essersi spedito tal'assenso; e che in virtu di tali contratti roborati del Regio assenso si sosse posseduto; e che detto affenso (come si aggiunge al num. 67. 68., e 69.) fosse uniforme alle leggi, secondo lo stile solito della Cancellaria; ed al num 69., e 70., che tal'assenso non susse contra la Prammat. 4. de feudiss ed al num. fin., che il contratto non contenesse patti insoliti, o patti che difficilmente si sarebbero ammessi dal Principe; in tal caso, egli dice, attenta notula libri Sigilli Regii juxta cafus, & circumstantias, prudens Judex decernere valebit: poiche quando l'assenso non est de solitis, & de stylo Regia Cancellaria, non solamente non prasumitur, ma censetur imposfibilis, ut notat Reg. Rovit.in conf. 39.num. 12.lib.2.

Sicchè il Padre Afflitto non scrisse che debba credersi al Repertorio priva to dell'Archivario, ma al libro pubblico del Sigillo; e perciò al num.67. scrisse, ivi: Et ideo cum habeamus substantiam undique certam affensus in publice libre relatam (ch'è il libro pubblico del Registro del Sigillo) fub anno , & die, juncta etiam alia fide esc Repertorio Registri , in quo nominatur persona, & annus; exchibito etiam contractu, qui nihil excerbitans contineat, ex cujus scientia Princeps denegasset assensum, equitas fuadet, &c. Nè scrisse che bastasse tal sede del Registro pubblico del Sigillo, se non concorressero i requisiti riseriti; ed in tal caso ex equitate si rimette alla prudenza de' Votanti, secondo le occorrenze: e nell'assenso, del quale trattò il Padre Afflitto al detto num. scrisse: Scimus enim bujusmodi assensus absque ulla difficultate passim per Principem impartiri, cujus forma in Reg. Cancellaria est prascripta, concorrendo tutti i requisiti richiesti dal P. Afflitto: quali non solo non concorrono a savore del Monistero, anzi che tutti sono contrari all'assunto del Sig. Avvocator imperocchè vi è il Registro pubblico del Sigillo dell'anno 1565., e tali due assensi non vi si leggono registrati: di più in tal sede, uscita di fresco dal Repertorio privato dell'Archivario, non si dice che gli assensi siano di Sua Maestà, ma solamente Ducis de Alcalà; e non si dice su quali contratti siano stati spediti;e se mai fustero stati spediti su detti due contratti del 1563. e 1564. sarabbero stati contrarj alla Prag. 4. de feudis, che proibisce l'alienazione ad manus mortuas, come è il Monistero, ed all' altre Pramm. che dichiarano nulli tutti gli atti, che nella Regia Camera si fanno, toccanti l'interesse del Regio Fisco, senza l'intervento dell'Ayvocato Fiscale. Oltreacciò detti assensi sarebbero stati contrari alle Costitutioni del Regno, che proibiscono l'alienazione della roba del Regal Demanio, quando non vi sia espressa derogazione del Principe a tali Costituzioni, e vogliono che gli assensi siano spediti ex certa scien. sia: ed il Principe non avrebbe potuto dare detto assenso de potestate ordinaria, ma avea da darlo de plenitudine potessatis, ut resert Confil.

de Georgie in allegat, 15. num, 3. 6:10., c ciò non fold non est de solito And Cancellarie, me nemmeno si presume che il Principe vogba affenziryi, Reg. Reverter in decif. 5.45: wersic, quod Princeps, Reg. de Ponte in cons. A. num. 11, & 12. lib, 1. Nemmeno ci è enunciativa veruna antica, o moderna mella quale siass fasta menzione di tali assensi; anzi nell'anno 1567, , nel qual tempo la memoria era fresca, il Monistero nella lite che avea col Regio Fisco per la resticuzione del prezzo pagano al Mormile, enunciò nella Regia Camera le scritture, che teneva attenenti a tel territorio del Gaudo, fra le quali i due istrumenti dell'anno 1,563; B 1564. fol.33. & fol.36. lit, A oct a pro Venerabili Monasterio contra Regium Fiscum; ma non enuncio esservi stati spediti detti due pretesi regali assensi: nè poteya il Monistero assistere in quel tempo per detti affensi, giacche sin dall'anno 1764, litigava col Regio Fisco, pretendendo ritenere detti territori in virtà della censuazione sattagli nell'anno 1509. dall'Avyocato Fiscale Mastrilli; e presendeva che il Regio Fisco gli restituisse il prezzo pagato al Mormile nell'anno 1764, in virui di tal contratto, come indebitamente pagato; e che gli si restituisero altre moggia 200. censuate in detto anno 1709. Or como porova aver assistico nell' anno 1565, per l'imperrazione dell'assenso su quel contratto, alse espressamence impugnava, cercando gli shreshivuise il prezzo pagato per causa di effo? Sicche si vede chiaro che il Monissero non ha derenuto detti territori demaniali per l'osservanza di tal preteso assenso, e contratt 10. e presentemente contende di ritenerli, e di averli pottato ritenere fenza che vi sia flato necessario l'assenso del Principe. I libri pubblici della Regal Cancellaria, così del Registro degli asensi Regi, cor me del Regio Sigillo, sono scripti di proprio carattere degli Scrivani, che pratempore sono intervanuti nella spedizione di detti assens, e sigili; e sono registrati ne giorni istessi, che si spedirono, e se gillarone; e così si conservano nel pubblico Archivio della Regia Cancellaria; ma il Repertorio privato, che sa l'Archivario per sua memoria, non è libro pubblico, e moni è necessario senersi nel pubblico Archiyto, nè è obbligaso l'Archivario a tenerlo quivi; e si può fare di qualunque carattere; e si può fare, e rifare dagli Archivari a lor modo in qualunque tempo esti vogliano, onde pendente lite in prejudicium Partium, si porrebbe far notare nel repertorio privato dell'Archivario unalunque cosa specialmente di quei Registri, che maucano, figurando, r scrivendo nel Repertorio, come lor piace, a rispetto di quei privilegi, che sono mancanti ne registri, e ponerli al sor Repertorio nella Camera dell' Archivio. E questa è quella differenza tra i libri pubblici de' Regi Assensi, e de Regi Sigilli, e'l Repertorio privato dell'Archivario (ch'è un semplice officiale deputato ad avere cura dell'Archivio) che desiderava sapere il Signore Avvocato nella sua scrittura: e perciò non può fare prinova veruna in prejudicium partium, juxta notata per Gratian discept. forenf.cap.736.n.39. ivi; cum possit stare, quod aliqua scriptura sit reperta in Archivio, & qued nen sit de Archivio; nam potest ecsurrere, quad tempore litis pendentia, vel paulo aute extractionem, ibidem fuerit posita per priwasan manum, quo casu nibil probat, Abbas in capad Audientiam n. 11, de prascripte l'istesso ripete nel cap. 82.n. I I. E questo è il caso di tal se de prodotta dal Sig. Avvocato, ignata avet litera matari, ed anthe ignos ta tanti anni, lite pendente; satta trovare nel Repertoria privato dell'Air chivario negli ultimi giorni, che si parlò la causa in Ruota dal Signora Avvocato, e dopo intesi alcuni nuovi motivi fiscali, che prima non si erano apposti dagli altri Signori Avvocati Fiscali antecessori, dalli quali appariva la vanità dell'assenso presunto, esaggerato in tante stritture formate a favore del Monistero.

Quinto oppone il Signore Avvocato, che assegnatosi il territorio del Gausdo a Cesare Mormile in francum, is liberum albdium, e decretaros sin da quel tempo che si possedesse in burgensaticum, & burgensaticorum naturam, pur troppo infelicemente, ed in vano si tenta oggi softenere che la Regia Corte fi avesse ritenuto il diretto dominio, sicche nell'alignazione vi fusse d'uopo di assenso; e che non vi sia Dattere in centrario su questo; che la questione, da' Dottori claminata in altri termini, è affatto estranea dalla controversia presente, cioè se fatta la concessione sinopliciter, senza la clausula in burgensaticum, si presume la medesima in feedlam, vel officium, o più tosto in alledium; e che il Signore Avvocato men sa comprendere, come un territorio, ancorche demaniale, acquistato in burgensatitum, & burgensaticorum naturam, si possa pretender d'essere Lato trasserito sotto la natura feudale, o di demanio; e come, essendo la roba demaniale conceduta in burgensaticum, pussa stare soggetta alla devoluzione, ob lineam finitam di Gio: Camillo, e che fu deciso secondo i sentimenti del Signore Avvocato nella decif. 72. del Reg. Rovito. E dice di più che non sa capire, perche l'Avvocato Fiscale si sia avvaluto delle Carte Regali del Re Filippo IV. dell'armo 1664. nelle quali si dichiarò, che gh officj, conceduti pro bæredibus in burgensaticum ex causa lucratica. devolvono ob lineam finitam come si devolvono i feudine sa capita come conceduta la roba demaniale in burganfaticum, possa dirsi ricetura il den minio diretto di psa dal Principe concedente: e che non vi sia Dettera che dica che il patto de removendendo, rifervatoli dal vonditore, impedifca la traslazione del deminio diretto nel compratore; ne che i compratori del Fiscali, ed Arrendamenti della Regia Corte non abbiano mai acquistato l'actile, e diretto dominio; o che il venditoro, che nella vendita fi riforya il patro di ricompeare, per detto patto s'intenda rifervata spes neversionis in beneficio del venditore jure dominico; potendoli solamento dire riferesa ta spes reversionis nell'investitura de' seudi, in quei casi che vengono em lege investiture, come arebbe ob lineam finitam, ob rebellionem, val aliam causam amissionis seudi. Is ese jure publico, non jure private e perciò dice che non possa applicarsi la dottrina di Orazio Montano, di sopra addotto, the quando in concessione reservatur spes reversionis, s'intenda ri-Tervato il dominio diretto, ed abbia luogo la Coffit. Scire volumus, ut res concessa alieuari non possit sine assensu Domini.

Ma tutte queste cose, dette dal Sig. Avvocato, sono vane, e niente han che sar re colla causa del suo eliente, che tiene occupati i territori del Gaudo sine assensi se non solo il Monistero tiene sine assensi Domini se non solo il Monistero tiene sine assensi Domini le mogni da 434 che suono dalla Reg. Cam assenate a Gio; Camillo Mormile, e da

effo

effo poi alienate al Montstero fine afsenfu Dontini; ma Gio: Catriblo istesso quei pochi giorni, che gli tenne dalla Regia Camera, gli tenne eziandio stre assensu Domini, e senza volontà de' Ministri della Regia Camera; che non vollero assegnarceli; se non che sub conditione, se Sua Maestà aveste conceduto il suo beneplacitoje ciò anche senza saputa dell'Avvocato Fiscale Marcello di Mauro, che nemmeno intervenne in decontratto fatto nell'anno 1563. Nè par che sia decoro del Sig. Avvocato, che si dichiari nella sua scrittura di non capir cose tanto pales, e che dica che non vi siano DD che l'affericonor onde per usarli la bonta di sarcele capire, e di dimostrarli le autorità che l'affermano, essendo le cose più certe, e le più vulgate nel foro; diremo che, siccome sopra si è dimostrato, essendo la roba del Regal Demanio regalia del Principe, proibita di alienarsi in tante Costituz., e Capitoli; il che nel Regno non può disputarsi, ed Afflitto anche l'avvertice in rubr. Constitutionis Regni Scire volumus tit. de juribus regalium rerum lit, A. di cui scrisse Camerario sopra addotto: numquam vidisse à Principe alienatum direct um dominium; i Dottori non han tractato il caso, se dal Principe's intenda conceduta in feudum, in officium, o in allodium, quando da lui si concede simpliciter una Regalia, senza dirsi in burgensaticum, come si figura il Signore Avvocato; ma espressamente han trattato, se conceduta in burgensaticum, & in liberum allodium, se in tal caso s'intenda dal Principe riservato il dominio diretto della roba del suo demanio, e della sua Regalia, e perciò sia soggetta alla proibizione di alienarsi sine assensi Domini, è di devolversi ob lineam finitam, nel modo istesso, come viene stabilito nella roba del Demanio conceduta in feudum: ed in questo caso scrisse Afflitto in constit. Scire volumus aln.4. ivi: Sive sit magnum, sive sit parvum, sive concessum libere in burgensaticum, sive in feudum, per quemoumque contractum non possunt alienari, nee in alium transferri quocumque titulo, sine voluntate Domini Regis; & ideo probibita est omnis alienatio ab eis, sicut est probibita possidentibus feudum alienatio feudorum sine Regis assensu; & boc ex ratime directi dominii, quod babet in eis; il che nel Regno non può ponersi in disputa, siccome dopo la decis. del Reg. Revite 72. scrisse Amicangel. de regalibus in rubric. qua sunt regalia cap. 6. num. 62. ove riferita la decis. di Rovito 72., conchiude: Pro cujus resolutione duos mibi constituo casus, nam aut loquimur de jure Reyni nostri, & quastio omni caret difficultate, dum regalia sive magna, sive parva non alienantur sine Rogis licentia, ut in constitut. Reoni Scire volumus, ubi Gloss. Isern., & Afflict., ed al num. 65. ivi: Etiam si facta esset concessio in allodium cum translatione totalis dominii, tam directi, quam utilis; nam semper censetur reservatum jus superioritatis.

Tutto questo selicemente su riassunto dall'Avvocato Fiscale Signor Francesco d' Andrea in detta sua allegazione, impressa da Ageta in addition. ad
Moles nel suo tom.2. fol.299., ove nella conclusione 2. num.5 2. rapporta che
la dottrina di Afflitto communiter suit recepta ab Auctoribus Regnicolis,
memine excepto; e che quantunque la dottrina di Afflitto non parlasse in
officiis, ma in omnibus, qua sunt de regalibus, con tutto ciò ella sia stata ampliata anche in officiis, quia babentur, ac si essent de regalibus; & in
conclus.

conclus. 4.n. 79., rispose a tutti i motivi allegati in contrario dal R. Rovitsia ; d.dec.72.aln.42.; e provò in conclus.7.n.89.che quantunque la concessione sia fatta in burgensaticum, in perpetuum, absque ulla reservatione reversionis ad Curiam, pur la roba ritenga la natura delle Regalie, e non possi alienarsi in extrances, non comprehenses in investitura, absque revio assenfu, secondo la doctrina di Afflitto, ricevuta comunemente nel Regno. & refert Reg. de Ponte in conf.30.nu. 11. lib. 1. : e ( sono le parole di Francesco di Andrea in conclus, 8.n. 126.) qui a libertas illa allodii intelligitur, ut res sit libera à servitio feudali, non ut exuat naturam jurium regalium : essendo più stretti il gradi della successione in regalibus, che in feudis; perchè in regalibus, chi non sia discendente erede dell'ultimo moriente Possesfore, non può succedere, ut ex Reg. Galest, in resp. 12, num. 153. lo riferisce detto Signer Francesco d' Andrea in 8. concl. num, 102., e le decisioni fu tali casi occorse nel Regno sempre sono state à savore del Fisco; e nella decis.72. di Rovito niente si decise contro al Fisco, sicccome si riferisce dal Sig. Francesco d' Andrea in conclus. 5.6 6. E quanto all'autorità di Fulvio Lanario in addit. ad Patruum in cap. 1. de successione feudi a nu. 52. 🖰 59. è tutta contraria al Signor Avvocato, poiche Lanario in quel luogo riferike quanto avea scritto come Avyocato per gli Bernaudi, nella causa compilata dal R. Rovit.in dec. 72.; e pretese di fondare che gli officii non erano de regalibus, o almeno gli officii di Mastradatti, che non esercitamo giurisdizione; e non essendo de regalibus, non potevano essere compresi nella Con-Airuzione scire volumus, secondo la dottrina d'Afflitte: ed il Signor Francesco d' Andrea scrisse in conclusione 5 num, 77, che ciò non poteva intendersi in officiis regalibus, Addunque sempre che gli officii siano de regalibus, come sono i Demanj del Regal Patrimonio, Lanario istesso è contrario al Signor Avocato:e pure la dottrina di Lanario bastantemente vien dichiarata, e confutata dal Signor Francesco d'Andrea in 5,6 in 6.conclus. Anche il R. Tappia in constit, Dignum nu. 13, in fine, è tutto contrario all'intento del Sig. Avvocato riegando potersi allenare la roba del Regal Demanio, /ne assensia Domini, e sostenedo che il Dominio diretto della roba demaniale semper remaneat penes Dominum; e le settere del Sereniss. Rè Filippo IV. dell'anno 1664, che dichiararono devolversi gli officii, ob lineam finitam, e non potersi alienare, benche conceduti in burgensaticum tibi, & bæredibus in perpetuuma pure tibish beredibush successoribus quibuscunque; tutte sono fondate nella natura della Regalia . ex doctrina Affiid., e perche gli officj sunt de regalibus; siccome pienamente dal Signor Francesco d' Andrea fu addotto in d. allegat. in conclus. 8.; e che abbiano luogo, o sia la concessione ex titulo eneroso, o ex titulo lucrativo, egli lo fonda in conclus. 10. a num. 169. fol. 327. Ma di questo non occorre disputare, perche Cesare Mormile ebbe i ducati dodici mila per semplice mercede, non ex titule enerose, siccome si è dimostrato nella scrittura fatta contra i possessori del Gaudo; avendoli avuti per Indulto, post passam sententiam confistationis, & rebellionis, e perciò ex gratia, ut restrunt Reg. Reverter, in decis. 487. Reg, de Marin. in observat, ad d.decis. n, 1, ed anche la concessione satta dal Principe strenus militi in remune-Tatio-

rationem suorum servitiorum, dicitur concessio ex titulo lucrativo, non ecc causa onerosa, ut resert Regens Galeota in responso siscali 19. num. 33. E tutte queste proposizioni nel Regno, selicemente reasfunte dal Signor Francesco d'Andrea, operarono il felice esito della sua Causa Fiscale, dichiarandosi essere satto il caso della devoluzione a favore del Fisco, ancorche si trattasse di cosa, che avea avuto origine prima delle lettere Regali dell'anno 1664. del Rè Filippo IV.: di che egli in detta allegatione al num. 176. adduce la decisione, fatta nella Ruota del Cedolario. E veramente credo quel che ingenuamente nella sua Serittura dichiara il Signor Avvocato, di non aver capito questi motivi Fiscali; poiche se gli avesse capito, non avrebbe scritto, che non vi sia Autore che lo scriva, quando vi sia la parola in burgensaticum in concessione; e che non sacapire a che fine si sia addotta l'autorità delle Carte Regali di Sua Maestàt e nemmeno avrebbe fatto imprimere quella novella scrittura, che chiama decreto della Regia Camera, quasi interposto a' 28. d'Aprile 1762., col quale dice essersi deciso che Gio: Camillo Mormile possedesse i Territori del Gaudo in burgensaticum, & burgensaticorum naturam, & pro illis, nec adboam, nec relevium solvere teneatur: perche se tutto fosse vero (come non è) da quella scrittura si conchiuderebbe solamente che Gio: Camillo teneva quel Territorio del Demanio non in feuduin, & sine onere feudalis servitii. Ma niente gioverebbe al suo cliente, perchè non perciò potrebbe egli negare che Gio: Camillo tenesse detta roba del Demanio colla qualità d'essère de Regalibus, e perciò sottoposta alla Constitutio. ne Scire volumus, alla Constitutione Dignum, ed alle proibizioni d'alienare, & alla devoluzione; come sopra si è dimostrato: il che non ha luogo negli attri effetti del Regal Patrimonio, che non sunt de demanio, e de regalibus, come sono gli beni acquistati al Principe particulari titulo, o perche vacanti, o incorporati ob delictum, o posseduti da i debitori del Principe, e poi allenati; bæc enim bona licet sint Principis, nec sunt de regalibus, nec de Demanio : & ideo semel distracta à Principe, non subjacent Constitutioni, Scire volumus, & Constitutioni Divnum, siccome di sopra si è scritto.

Ed in quanto al patto de retrovendendo, che il Sig. Avvocato dice non esservi Dottore, che scriva, per la riserva di detto patto, convenuto dal venditore nel contratto istesso della vendita, non trasserirsi il Dominio nel Compratore; ciò non è vero, essendosi già in questa Scrittura rapportati molti Autori che lo dicono, e giustamente lo sostengono, oltre alla decisione prima di Aragona, riserita dal Montero. Avrebbe però il Signore Avvocato scritto il vero, se havesse detto che nelle concessioni delle regalie, e de i Feudi non vi è Dottore, che scriva, trasserirsi il Dominio diretto nel Compratore; e che non s' intenda riservato penes Dominum concedentem, sempre che con tal riserva del patto de retrovendendo stassi fatta la vendita, o alienazione: e non conviene al Signor Avvocato il non sapere ancora, che gli essetti del Regal Patrimonio, come sono gli Arrendamenti, e Fiscali, alienati colla riserva del patto di ricomprare a savore del Principe, siano restati nel Dominio diretto di Sua Maestà, e piesso gli compratori non vi sia altro che il dominio utile, o tenuta,

o godimento delle loro annualità; poiche, in segno del Dominio, rimaso presso il Principe, avrebbe bastato che il Signor Avvocato avesse saputo, che detti essetti sono descritti nel libro del Regal Patrimonio, come essetti di Sua Maestà; e che se il Possessore di detti essetti voglia venderli, o in qualunque maniera alienarli, per transserire l'utile dominio, pravia cessone juris luendi, la vendita, o qualunque altra alienazione, acciocchè sia valida, e si transserisca la cosa nel Concessionario, si deve stipulare col Sig. Vecerè in nome di Sua Maestà che rappresenta il Dominio diretto; e vi è il Notaro della Regia Corte solamente destinato stipulare simili alienazioni.

Però, per quel che riguarda al motivo Fiscale; si disse che nell'alienazioni delle Regalie, come è il Regal Demanio, ancorche si dica in burgensaticum, e si conceda tibi, & b.eredibus in perpetuum; s'intende sempre riservato il Dominio diretto penes Dominum, e perciò vi abbia luogo la Costituzione scire volumus; e che l'opinione nuova e singolare di Orazio Montano, che sostenne il contrario nella concessione fatta tibi, & bæredibus in perpetuum, nella causa de Bernaudi; non sia vera, nè ricevuta nel Regnore lungamente tutto ciò vien dimostrato dal Signor Francesco d' Andrea in detta sua allegazione in sua conclus. 9. d num. 129., ad num. 166. per la ragione indubbitata, rapportata anche dal Reg. de Ponte in cons. 30. n. 31. lib. 1. ivi: licet etiam, quando possidetur quid jurisdictionale, regale, aut simile, etiam quod non sit seudale, requiritur in alienatione assensus, non obstante quod zeneatur in burgensaticum, ex regula constitutionis Seire volumus, ubi Afflica. in 4. notabili .Sidisse in oltre, per saprabbodanza di ragione, che Orazio Montano istesso dichiarò, che se nella concessione, o alienazione fatta apparisse la mente del Principe di non avere voluto alienare il Dominio diretto (come sarebbe, se il Principe si avesse nel tempo dell'alienazione riservato spem reversionis) che in tal caso resti sogetta alla Constituzione Scire volumus, e che la riserva del patto di ricomprare importa il riservarsi spem reversimis. Ed è tutto vano quel che dice il Signor Avvocato, che il patto di ricomprare non importi spene reversionis; e che spes reversionis sarebbe, se la roba ritornasse al Principe jure Dominico, & esc lege feudi, vel emplyteusis, come sarebbe ob li-neam finitam, ob canones non solutes, o casi simili; perocche se i Feudi, o la cosa emphitentica ritornasse presso il Padrone diretto per altra ragione, di acquisto particolare, cioè per raffegue, legato, teffione, o rizuncia dell'emphiteuta, o feudatario, allora la reversione no accaderebbe jure Dominico, e exlege feudi, vel empbyteusis;ma farebbe volontaria,& ex jure supervenienti privato; e'l Padrone diretto verrebbe sottoposto a tutte le leggi, e ragioni, che poteano sperimentarsi contra dell'emphiteuta, e seudatariore che avendosi la Regia Corte riservato il patto di ricomprare, la riversione, e ritorno del Territorio presso la medesima mediante essercizio del Patto, non sarebbe jure Dominico, o esc lege feudi; ma per contrario seguirebbe jure privato: potendo ciascheduno nell'alienazione de' suoi beni apporre il patto di ricomprare.

Nel che il Sig. Avvocato ben dimostra, come egli asserisce, di non capire l'opi-F nione

nione singolare di Montano, nè che voglia significare essersi riservata la reversione jure Dominico; quel che sia ex lege feudi, o emplyteusis: poiche Oras. Montano scrisse, che se appariva la mente del Principe concedente essere stata di non volere che la regalia si alienasse affatto libera senza spe-Tanza veruna di potere in qualche cafo, e tempo ritornare ad esso concedentesche in tal caso, ob illam spem reversionis reservatam, non s'intenda interamente alienare insieme il dominio utile, e'l diretto, ma che s' intenda riscryato il Dominio diretto; come ayvertisce esso Montan, in c. Imperialem S.praterea ducatus n.35. ivi; & quando Rex concedit officium tibi& bæredibusmon constat de ejus intentione, an poluerit retinere dominium, & rebabere officium aliquo tempore, & n, 36.14is si tamen constat ex verbis concessiomis voluisse ad se reverti aliquo casu, dicendum est retinuisse penes se dire-Eum dominium. Questa opinione di Montano non è vera, e contra la sua opinione è stato sempre deciso; siccome nella causa, in cui scrisse France. sco di Andrea si decise pure contro l'opinione di Montano, ancorchè nella concessione non vi suffe riservatas spes reversionis; poiche in regalibus si Rex concedat tibi, & baredibus, suxta naturam rei qua conceditur, censetur concessio fasta tibi , & beredibus ex corpore, ni notat Percer de jure Fisci lib.1.tit,2.de iis, qui jura fiscalia babent num,101.& n,102. fol,16. ivi: Notandum tamen est, quia regalium sic facta translatio non operatur ut acceptor possit ea in alium transferre sine Domini assensu: addo ego, quod concessiones facte per Principes, ne dum de regalibus, sed etiam de possessionibus, prædiis, & officiis, quamvis facte pro se & pæredibus, non protenduntur ad bæredes extraness, sed ad liberos, idest ad bæredes sanguimis ad exemplum feudorum, sed no per omnia, quia etism fæminæ cabiunt, si torum enpuesafire, et ica in specie de emphyteusi Principis tradidit, &c. e così il Pereg, porta deciso in d'Iuogosil che de jure Regni non è stato mas posto in controversia, per la ragion chiara, ed indubbitata, riferita pure dal R.de Punte in cons. 3.n. 56.lib, 1.ivis Et indubitata est & communis omnium conclusie, quad intelligatur secundum naturam sendorum; & non est boo speciale in feude, sed commune diction, quod verbum bæres, seu successor semper accipiatur secundum naturam rei, de qua disponitur, secundum quam ampliatur d'limitatur: e perciò nelle Regalie non può passare agli éredi estranei del concessionario, ex latissime notatis per Theodor. alles gat. 41, num. 1. & Seqq. Reg. Galerta in controv. fiscal. 12., & allos supra adductos.

Ma quando anche fuse vera l'opinione di Montano, non si possono dare maggiori parole nella concessione, dinotanti la mente del concedente, di volere aliquo casurvel tempore che la roba conceduta ritorni ad esso concedente; quando allora che nell'instromento istesso della concessione appongonsi le parole, che in egni tempo sia in facoltà del concedente di ripigliar-sela; come si apposero nella concessione fatta dalla Regia Camera a Gior Camillo Mormile nell'anno 1563, processo contra Monasterium fol.63. At, lit. A. riservandosi non solo la speranza, ma la certezza, per verba airessa. En mon obliqua, di far ritornare al Principe la roba conceduta, ivi;

quan-

quandocunque, nulla data temporis prescriptione retinere, seu recuperare voluerit: e Gio: Camillo promise, ivi: dicta territoria prout consignata fuerunt,ut supra retrocedere, & relaxare: il che dall'istesso Camillo su denunciato al Monistero nell'instrumento dell'alienazione fatto nell'anno 1564. fol.66.lit. A. at lit. C. ivit cum onere illud retrovendendi, & retrocedendi di & a Reg. Majestati, & Curia, quandocumque voluerit illud tenere pro eodem pretio, e nel fol. 73. lit. B. Ed il Monistero, temendo questo caso, già certo ex parte Regia Curia, si volle cautelare del prezzo contra GiorCamillo, obbligandolo a porlo in compra, per sicurezza di riaverlo sempre, che per dictam Regiam Curiam caperetur possessio dictorum Territoriorum, ut supra venditorum. La proprietà delle quali parole apposte dal Principe in alienatione rei sue, opera non solo spem reversionis, ma certam reversionem; anzi di più opera che la roba alienata s'abbia come rimasta in Patrimonio conce. dentis; siccome serisse Cannetio in com.ad cap.volentes Regni Siciliæ, fol. 117, e nelle robe del Patrimonio del Principe, tales concessionarios baberi loco usufructuariorum scisse Freccia de subfeud. lib.2. auth. 2. S. bic quæro post n.9. vers. Domini autem. Il che non può disputarsi nel Regno, essendo dichiarato nella Prag. 19. de feud. Ma, prescindendo dalla trassazione del dominio, per quel che riguarda spem reversionis; il patto solo de retrovendendo contiene non solamante spem reversionis, ma certam reversionem, che gli altri casi non contengono: perche la concessione satta tibi, & bæredibus ex corpore, ch'è un caso di reversione esemplisicato da Montan.in d. S. praterea Ducatus n.38.cotiene spemineertam reversionis, que potest non evenire; dipendendo dal caso sortuito dell'estinzione della linea del concessionariose sino a tanto che ciò non si verifichi, non contiene certam reversionem, potendo non accadere, e non ritornare al concedente, a cagion del non estinguersi la linea del concessionario. Gli altri casi della reversione esemplisicati da Montano. come sarebbe ob felloniam concessionarii; o altri, esc paciis appositis in investitura (come è quello, fidelitate nostra semper falva) contengono anche spem reversionis, ma incertam, perche dipendono dalla volontà del conceffionario, e dal tempo; cioè se il concessionario voglia fare il delitto di fellonia, ed in qual tempo voglia farlo; e se non voglia farlo, tal reversione mai non avrà luogo. Ma nel patto de retrovendendo la speranza della reversione ad Dominum, è certa, ed indubbitata, perchè dipende dalla solontà sola di esto concedente di eseguirla certamente a sua libera volontà, e farla succedere in ogni momento di tempo, che vogliare tutto viene june Dominico, & ex lege concessionis; giacche il concedente nell'atto della concessione della sua regalia si riserva un caso certo di reversione nel tempo a sua sola, e libera volonta: e pure nel sentimento di Montano basterebbe folo, che si coghietturasse la mente del Principe concedente, per avere nella concessione una riserva dubbia di speranza dubbia ed incerta di reversione, che potesse sorse succedere aliquo casu, & tempore; e non parla quando si sia riservata in un certo, ed infallibile caso, e tempo, tutto dipendente dalla sola volontà di esso concedente.

Ne han che sare in questo caso i termini juris publici, & juris privati, & ex lege feudi, & ex lege emphyteusis, nè sognati da Montane, nè propri E a di di tal materia ; poiche Montano scrisse : si constaret ex verbis concessionis poluisse officium ad se reverti aliquo casu. Le parole adunque apposte nella concessione danno legge, e pruoyano la mente del concedente; dovendosi offervare il convenuto tra il concedente e'l concessionario nell' istrumento della concessione: il che proviene de jure gentium, ed è diritto comune a'Principi, ed a'privati, ex l. juris gentium 7. S. ait Prætor ff. de pa ... Lsi convenerit ff. depositi, l. contractus 23. ff.de regulis juris. E giacche il Sig. Avyocato tanto stima quelle parole, ex lege feudi; la legge ne' feudi è quella, che nasce da i patti apposti nella concessione, o sia investitura tra il Principe concedente, e'il feudatario concessionario, & illa pasta contenta in concessione feudi servanda sunt, & dicuntur esse ex lege feudi,anzi vita feudorum; sicchè se nell'investitura si dice, tibi, & pæredibus, la successione si regola in una maniera, e disse Montano: non fuisse reservatam spem reversionis : se l'investitura fusse convenuta tibi, & bæredibus ex corpore, scrisse: ex tali pacto fuisse reservatam spem reversionis : se l'investitura fusse conceputa colle parole tibi, & bæredibus quibuscumque, vel tibi, & cui dederis, sarebbe altra cosase tutto ex lege feudi; verba enim in concessione feudi adposita sunt attendenda, & servanda tamquam lex feudi, ut post Bald. & antiquos feudistas notant Reg. de Ponte de potest. Proreg. tit. de divers, provisionib. S. de reformatione investiturarum num. 4. fol. 5 16. lvi: Quod Rex per investituram feudi dicitur illi assignare spiritum, & vitam vivendi, & sicut corpus bominis regitur à spiritu, sic feudum regitur ab ipsa forma investitura, qua latius exornat D. Freccia in princip. 3. libri subfeudorum; ubi appellat primam investituram lapidem angularem totius fundamenti, ex ea enim feuda dicuntur nasci, cum ejus patura assumpte dicuntur vivere, is cum ea inquam dicuntur mori per devolutionem ad Dominum, per resolutionem ejuschem investitura ob h. neam finitam, delictum (nota) vel aliam ipsius legem, sequitur Regens Revitus in cons, 3. num. 3. lib. 2. E se nella concessione della Regalia si fussero apposte le parole, juribus nostris semper salvis, dette parole importano spem reversionis, ut ait Reg. Rovit. in dec, 72. num. 46. Franc. Andre a in d. alleg in conclus. 9, num. 135. Ed Orazio Montano, scrivendo da Giureconsulto, non disse ex lege feudi, & ex jure emphyteusis, o ex jure publico, o ex jure privato, cose affatto estrance, ed improprie del suo assunto; ma trattando d'interpretare la mente del Principe nella concessione d'una roba della sua regalia, che non si dasse in feudum, e perciò non soggetta alla natura feudale; scrisse co'termini proprj: Si costaret ex verbis concessionis voluisse officium ad se reverti aliquo casu, bastando che la reversione potesse succedere in vim verberum in concessione expressorum, com'è, ritornando la roba ad Dominum in virtù delle parole di redimerla quandocumque, nulla data temporis prascriptione, apposte nella concessione, quando l'assegnò, o l'alienò; perche succede la reversione ex verbis concessionis, e, per servirmi delle parole del Signore Avvocato, jure dominico; perchè il concedente, per ragion del dominio, che teneva della roba della sua regalia, nell'istrumento istesso, in cui come padrone la concedè, sece tal riserva, e con tal condizione sece la concessione; onde non ritorna al concedente

dente per qualche titolo particolare sopravvenuto di nuovo dopo la concessione ex causa legati, donationis, o simili, non contenuti nella concessione fatta; ma ritornano ad Dominum in vim pasti initio conventi, se ex verbis prima concessionis, che ne' feudi si chiama investitura. E se il Signore Avvocato avesse capito il motivo del Fisco, e la natura del patto di ricomprare, nè avrebbe scritto che tutti gli Autori, nemine discrepante, dicono che il compratore col patto de retrovendendo goda il persetto dominio; nè che si tocca col dito la pessima causa del Fisco, che obbliga l'Avvocato Fiscale a dire cose, le quali non vantano altro appoggio, che la sola autorità. Certamente l'asserire, che non vi sia Dottore che scriva tal cosa, quando poi se n'allegano molti, che l'asseriscono, è chiaro argomento

di non saperli colui che ciò dice, nè effere versato in essi,

Molti, e gravissimi sono gli Autori, che sostengono, non passare nel compratore il perfetto dominio della roba comprata col patto de retrovendendo, siccome sopra si è scritto; e su dichiarato nella Pram. 19. de feudis a rispetto de' feudatari, e viene anche considerato da Giurb.nelc. 118. Regni Siciliæ tit.de success. feudor. S.2.gloss. 13.n.63.ampl. 8. vers. cæterum et si vera bac sint fol. 492. ivi: Caterum et si vera bac sint, verum quoque & illud erit, quod ex multis concludit Guttierez lib.2.pract.q.156,n.5. translationem dominii revocabilis, veri, irrevocabilis dominii effectus non babere. E siccome scrisse Baldo in conf. 215. num. 4. tom. 2. per pactum de retrovendendo videtur venditor vendidisse commoditates solum emptori, non jus sum: e chi è versato ne principi legali, sa bene che il venditore rifervandosi nella vendita la facultà di ripigliarsi la roba venduta col patto de retrovendendo, s'intende dare la roba al compratore fiduciariamente, ficcome fiduciariamente si dà il pegno al creditore, ut ritè docet Jacobus Cujacius Cod. lib.4. tit. 54. de pactis inter emptorem, & venditorem lit. E. ivi: alio etiam modo componitur lex commissoria, puta re tradita, & pretio soluto venditori, ut si venditor pretium emptori restituerit intra certum diem, res inempta fiat. E poi soggiunge: appello legem commissoriam, seu convenerit ut res fiat inempta, pretio ad diem non soluto ab emptore, vel pretio ad diem à venditore soluto; utraque est lex commissoria, nam & à veteribus utraque dicebatur fiducia. L'istesso insegno Tiraquello in tit. 2. de retractu conventionali in prafatione, ove al num.37. in annotat. scrisse seguitando l'autorità di Budeo, ivi: Fiducia est pactum revendendi, sive fiduciaria mancipatio, vel venditio; ed al num. 39. scrisse ivi : contractum sub bac redimendi, revendique lege factum, eum omnino esse, quem veteres fiduciam, sive fiduciariam mancipationem, aut wenditionem vocabant, idcirco quod restituendi fides interponeretur. L'istesso scrisse Calvino nel suo lexico v. Fiducia, ob quam fiduciam emptor aquiparatur depositario, ex notatis per Tiraq.ibid.n. 40. 541.: e meglio l'istesso Calvin.v. Dominium, parlando della differenza tra Dominium, & possessio, notata da VIpiano in l.s. si quid vi D, de acquir vel amitt, possess. disse; ejusque rei ponit exemplum in eo, qui ea mente dat alicui, ut sibi postea restituatur:tradit eo animo,ut proprietatem ejus, possessionema; amittat (qui fa differenza tra proprietas, e dominium, contra l'opinione di DuaDuareno) non perpetud, sed ad tempus:ideoque perdit omnino possessionem, & verè perdit, quum possessio plurimum facti babeat: dominium tamen retinet; quia ad id tempus ex pacto perdi non potest. Quare qui accepit, interim verè possessionest, non tamen est verè dominus; sed quasi dominus reutitur; post tempus dominium ipso jure sit ejus qui dederat, quoniam interim retinuerat. Ex Connano lib.3.commentar.jur.civil.cap.90.

Ma se il Sig. Avvocato avesse ben considerato gli Autori da lui addotti, che scrisserirs il dominio rivocabile nel compratore col patto di ricomprare, averebbe conosciuto che gli sono tutti affatto contrari: perche gli stessi Autori hanno scritto che il patto di ricomprare convenuto nella vendita, non solo riserva la reversione al venditore, ex verbis concessionis, ma che di più riferva la roba venduta a riguardo del venditore coll'istessa. natura, e qualità, che si ritrovava presso esso venditore ante factam venditionem; operando quel dominio trasferito revocabile nel compratore tutti gli effetti di dominio quead alies, sed non in præjudicium venditoris, siccome avvertisce il Reg. Rovito sulla Pram. 1. de juribus, & exactionib. fiscalibus, che è l'Autore più acerrimo che scrisse, trasserirsi il dominio revocabile nel compratore col patto de retrovendendo, addotto dal Signore Avvocator e scrisse in detto luogo Rovito al n.90. : Patet itaque, quod resolutio dominii, qua resultaret sequuta retrovenditione, operatur ex præterito circa ea tantum,quæ respiciunt præjudicium ejus,qui babet jus redimendi; sed circa ea, quæ respiciunt commodum, aut incommodum possidentis cum onere pacti de retrovendendo, nibil penitus operatur: e'l Presid. de Franchis, addotto dal Signore Avvocato nella dec. 76. ove scrisse, al compratore del feudo col patto de retrovendendo doversi l'adjutorio da'Vastalli servata forma Constitutionis Regni Quamplurimum (essendo ral diritto uno de comodi sche he il feudatario possessore ) con tutto ciò l'istelso Presid. de Franchis nella dec. 64.n. 10, scrisse, che se il compratore del feudo col patto de removendendo è obbligato di rendere il feudo al venditore, in virtù del jus redimendi riservațosi da esso venditore, omnia redeunt ad primevam naturam, & consentur esse ejusdem qualitatis, prout erant unte venditionem, ut post Bartol.in l. sequitur S. idem labeo ff. de usucap. ed al n.1 1. loggiunge: qued quando dominium transfertur suspensive, & ideo resoluto contractu res redit ad sua principia attractiva, & num. 12. avi: quod resoluto contractu, qui non babet perpetuam causam, sed suspenswam, Dominium primi resuscitat se tamquam à somno, non tamquam à merte; e perciò su solennemente deciso nel Sacro Regio Consiglio, che se i figli, ed eredi della madre esercitano il patto di ricomprare sulla roba da lei venduta col patto de retrovendendo, la roba ritorna a' figli colla prima qualità, che avea prima di vendersi, cioè di roba materna; e perciò nella morte de' figli succedono i più prossimi chiamati vigore consuetudinis ne'beni materni; siccome riferisce l'istesso Presid. de Franchis in decis.39. ove al num. 1. scrisse: decisum fuit istos introitus in pristinam causan reincidisse, & propterea ad proximiores pradictos ex parte matris spectare. L'istesso scriste Laratha in suo theatr fand.p. 12. dilucid.70. wam. 15. ivi : quia retrevenditio necessaria fuit, adajus propriam naturam antiquam revertitur; & in dilucidat, 71, nu. 7. & 8. oltre agli altri Autori, e decisioni, rapportate dal moderno de Luca in addit. ad Franch, in diet. decisi. 39. num. 1. E perciò il patto di ricomprare non solo contiene la certa reversione in beneficio del Principe venditore, ma dimostra la volontà del Principe di volere che la sua roba si possegga dal compratore coll'istessa natura, e natura, che era ante venditionem; e ritorni a se coll'istessa natura, e qualità di regalia, come si trovava presso esso Principe prima di sare la vendita: e questo è comunemente ricevuto, ut resert Antonin. de Amat. in resolut. 4. n. 3. in sine, ivi: Sicuti etiam res ipsa eodem jure, & natura, qua prius rediit ad priorem venditorem, & n. 4. ivi: censea tur esse ejus dem qualitatis, prout erat ante venditionem, cum siat reversio rei ad suam originem, & primævum statum: l'istesso dice al num. 5. 7. & 8. ivi: est ejus dem qualitatis, prout erat ante emptionem seudi.

Ed avrebbe anche potuto considerare il Sig. Avvocato che quando la roba ritorna ad Dominum in vim pacti de retrovendendo, non folamente ritorna con quella qualità di Regalia, com'era presso il Principe concedente ante factam venditionem, ma ritorna anzi in forma più stretta, che non ritorna il feudo ad Dominum ex lege feudi: poiche ob felloniam Vasalli feudum revertitur ad Dominum ex lege feudi, non ex novo titulo particulari, ex text, in S. denique que sit prima causa beneficii amittendi, notant Am dreas in S. præterea finalibus verbis, vers, quibus modis feudum amittatur . Franciscus de Amicis in tit, de bis qui feudum dare possunt S.natura fol. 1 17.e con tutto ciò Dominus dicitur beres faltim anomalus, & tenetur ad onera medio tempore contracta per Vafallum rebellem, ut notant Affict. de jure prothomiseos S.4. num. 25. fol. 169. Reg. Lanarius in cons. 9. num. I. Ma ritornando la roba ad Dominum in virtir del patto di ricomprare, rifervato in prima concessione facta; revertitur res ad Dominum ex lege concessionis, scilicet ex primava causa, ob illam certam rever sionem reservatam in initio concessionis, seu venditionis facta, & non tenetur ad onera medio tempore contracta per emptorem, nec dicitur venditor bæres anomalus emptoris. Ne è tenuto, ne resta sottoposto alle leggi, e ragioni, che poteano sperimentarsi contra dell'ensiteuta, o seudatario, come dice il Signore Avvocato; nam causa reducitur ad non causam. & omnino resolvitur ex veteri jure; e la roba non ritorna ex titulo, vel facto noviter quafito, ma ex veteri jure, & ex primava lege concessionis. ut notat Antoninus de Amato in resolut. 4. num. I f. ivi: Quinto, & ultimo resoluta venditione ex patto praambulo de retrovendendo; & sic ex antecedenti necessitate, prout in quastione proposita, clarum est, quod omnia onera, bypotheca, vincula, vel gravamina medio tempore contracta refolvuntur, & res libera redit; unde sequitur, quod resoluta dicta venditione dicti feudi, vinculum medio tempore contractum, refolutum est.

Anzi la reversione ex lege contractus, per causa del patto de retrovendendo, è assai più stretta, e privilegiata della reversione che si sa ex lege feudi; in maniera tale che se il seudatario cum assensu Domini vende il seudo cum passo de retrovendendo in altra persona, benche nel compratore passi il dominio utile del seudo, come dice il Signore Avvocato, e si abbia uti

verus

wer us Dominus; con tutto ciò se d. compratore, nuovo seudatario, commetta un delitto, per lo quale deve essere privato del seudo, così per le clausole apposte nella prima investitura, fidelitate nostra semper salva, come per la legge de'feudi; quantunque nella vendita fatta cum assensu Demini, il compratore jam erat effectus Dominus, & ob noxam, vel felloniam contra Dominum feudo privatur, quia Dominus concedendo jus in eo, concedere videtur si Vasallus possessor non committat aliquam culpam, ob quam in Dominum delinquat ex cap. I. que fuit prima causa beneficii amittendi. ubi Andreas; con tutto ciò il padrone istesso diretto è tenuto a stare al la reversione, spettante al feudatario venditore ex primeva, & veteri causa reversionis, vigore pacti de retrovendendo ante delictum commissum : onde siccome il seudatario venditore ex patto convento redimendi, potea ripigliarsi il seudo dal compratore, restituto pretio, l'istesso può sare contra dominum directum, non oftante che ob delictum ex primava investitura falla primo feudatario venditori, & ox lege feudi, si devolva il feudo ob felloniam commissam, ut late notat Laratha in theatr, feud. par. 10. dilsecidat.64.

Sesto, oppone il Signore Avvocato, che la Costituzione Dignum non sia in uso, come fatta per li beni in quel tempo usurpati, siccome avvertisce la Glossa in detta Costituzione, ivi: Hac constitutio inutilis est, punit enim detentores rerum regalium, qui non restituunt usque ad certum tempus, quod jam prateriit, e che il Rey. Tappia in detta Constituzione al mum. 18, dica l'istesso. È che l'alienazione de' Demani, ed altri effetti di Corte sia proibita nella Francia (ove non possono farsi dalla Camera) ed in Milano; ma non nel Regno di Napoli: e che se a Gio: Camillo Mormile, per l'assegnamento fattogli dalla Camera de' suddetti territori nell'anno 1563, non paísò dominio, ma folamente una semplice detenzione, e possession naturale; è cosa estranea che stasse soggetta a devoluzione, e che ci avesse bisognato l'assenso nell'anno 1564, quando trasserì detta detenzione de' territori al Monistero; tanto più essendo territori inculti, non fruttiferi, e soggetti alla servitù di potersi arare da' cittadini della Città di Napoli; onde i frutti naturali, ed industriali non spettavano alla Regia Corte: é che potevasi alienare la roba demaniale a Cesare Mormile, al quale ella si dava ob merita di avere salvato il Regno dalla invasione de' Turchi, et quam causam si può dare dal Principe il Demanio anche in allodium.

Ma tutte queste sono rislessioni leggiere, nè degne di proponersi avanti Senatori gravissimi, come sono i Signori Votanti, e di tenere occupato l'Avvocato Fiscale. Giacchè nella Costituzione Dignum l'Imperador Federigo stabilì, che essendo nel Regno i Demanj del Principe jura regalia, quali non si potevano alienare sine assensi Principis ex constitutione Scire volumus, ordinata dal Re Ruggiero; detto assensi e consceduto speciale, è ex certa scientia. E quanto a' possessi del Regal Demanio, che tenevano gli assensi da Principi Normanni antecessori, cioè Ruggiero I., e Guglielmo Primo, e Secondo, non spediti ex certa scienzia, nè confermati con d. qualità da esso Federigo; ordinò che dovessero denun-

denunciarlo, e restituire la roba detenuta, dando loro tempo usquad festura Nativitatis proximum. Certamente sarebbe stato ingiusto, che stabilendosi da d. Costir: una nuova forma d'assenso, cioè ex certa scientia, prima non ordinata nella Costit. Scire volumus, avessero avuto ad essere puniti i possessori, non ostante che tenessero gli assensi spediti prima di detta legge, benchè non con quelle circostanze: lex enim nova non trabitur ad præterita, ut expressit Summus Pontifex in c. final.de Constitutionib. ibique omnes Canonista; perciò la Glossa nel comento su d. Costituzione, scritto dopo già scorse le feste di Natale, disse, a rispetto della pena del quadruplo minacciata a quei detentori, che non avessero già ubbidito per tutte le feste di Natale, essere inutile; perche già fra il tempo presisso nella Costituzione, i disubbidienti sariano stati puniti colla pena del quadruplo ordinata: ma ivi la Glossa, facendo il comento su l'altre cose ordinate in d. Costituzione, in conformità di d. Costituzione avendo per certo che i Demanj siano jura regalia; in quanto alla pena poi rispetto alli possessori di quel tempo disse: bæc constitutio inutilis est, punit enim detentores rerum regalium, qui non restituunt usque ad certum tempus, quod jam præteriit; ed il Reggente Tappia su detta Costituzione al num. 18. non solo non scrisse, che detta Costituzione susse disusata, come dice il Signore Avvocato; anzi scrisse tutto il contrario, anche a rispetto di quei possessioni, che tenevano privilegio degl'Imperadori, che dominarono il Regno prima de' Principi Normanni: imperocchè l'Imperador Federigo in detta Costituzione Dignum avendo annullato i privilegi suddetti ? dell'alienazione de' Demanj, conceduti dagl'Imperadori prima del regnare di Ruggiero Primo Normanno, scrisse ivi al num. 18. quod regulariter Reges non decet,ex regul.text. in cap.decet, de regul. juris : ma egli disende Federigo, per avere annullato detti privilegi; adducendo il motivo, ivi: sed forte id fecit, quia Regnum fuerat intestinis turbationibus oppressum. Pure tutto ciò niente ha che fare col Monistero, che no si pretende punire per gli territori demaniali, detenuti forse nel tempo del Re Federigo; o perche non avesse rivelato nelle prossime seste di Natale di quel tempo, che si fece la Costituz. Dignum: nè tiene egli privilegi di concessione de' territori del Demanio dagl'Imperadori, che dominarono il Regno prima di Ruggiero I., e de due Guglielmi; onde dovesse esser compatito per l'annullazione di tali privilegi che tenesse, che il R. Tappia stimò non essere degni di compatimento; ma si tratta de' territori del Regal Demanio, detenuti dal Monistero dall'anno 1564. in poi, in conteptum domini, senza privilegio veruno,e senza assenso alcuno nè del Re,nè del Vecerè:e la pena del quadruplo del prezzo, e de' frutti, se non voglia pagarla in virtù della Costit. Dignum, deve pure ben pagarla in virtu di tanti altri Capit., e Costituz. fatte anche dopo la Costituz. Dignum da'Re successori di Federigo II. Imperatore; come sono il cap. Pradecessorum nostrorum, fatto dal Re Carlo I. d'Angiò senza prefinizione di tempo veruno, siccome l'avvertisce Gio: Antonio de Nigris nel comento su detto cap. Prædecessorum nostrorum, iviz Prædecessorum in principio bujus capituli, ibi: Regum Siciliæ sanctiones. Quero, de quibus loquitur iste textus? dic, quod loquitur de Constit. Dignum,

gman, à qua pro majori parte est sumptum istud capitulum, L'istesso si ordina ne'cap. Îtem pradictis, cap. Excommissi, ed altri sopra riferiti, oltre agli addotti dall'Addente ad Afflitto in rubrica Constitutionis Scire volumus lit. A. e dal suddetto de Nigris nel cap. Prædecessorum nostrorum sum, 12.: nè la Gloss. si ha sognato di dire che le pene incorse per detenersi la roba del Regal Demanio sine assensu Regis dopo la Costituzione Dignum, non si possano esiggere dagli occupatori nuovi dopo detta Costituzione: Lex enim sub nomine dignitatis proposita perpetua est, & semper loquitur in perpetuum, L jus autem civile, ff.de justit. & jure, l. leges, Cod, de legib. Bartol. ad Lomnes Populi, in 1. quest. principali, versec. Quarto quæroff. de justitia, & jure, Fajard. allegat. fiscal. 1. num. 18. parte prima. Nè mai questo si è posto in dubbio da Autore alcuno del Regno, incominciando da Andrea d'Isernia, che sece il comento alla Costituzione Dignum, seguitata da Afflitto in detta Costituzione num. 12. & in Constitutione Inter muleas, de officio Magist, Procurat. Casaris num. 5. & 6. essendo la Costituzione Dignum la prima, e principale, che nel Regno ha dato norma più speciale intorno alla Regalia del Regio Demanio; benche già prima proibito di alienarsi nella Costituz, Scire volumus, come jus regale; siccome dopo tutti gli antichi feudisti, ed altri autori del Regno, e dopo il Reg. Tappia, che fece il comento su detta Costituzione Dignum, anche scrisse Orazio Montano de regalibus in S.

Argentaria num. 10. Sicche malamente il Signore Avvocato nella sua scristura dice, che non convenga a Cesare Mormile il pagamento della pena stabilita nella Costituzione Dignum; poiche conviene al Monistero suo cliente, che à 27. Gennaro 1564. s'intrufe nel possesso de territori suddetti, per l'alienazione sattali da Gio: Camillo Mormile con un contratto, nel quale asserì che detti territori erano del Regal Demanio, che si erano assegnati ad esso Gio: Camillo, sub conditione, quatenus placeat S.C.M, & ipsa Catholica Majestas contenta remaneat, non aliter, nec alio modo ; e si asterì, che tale assenso non si era ottenuto da Sua Maestà. Con tutto ciò il Monistero s'intruse nella possessione di detti territori per disponerne liberamente, prout fibi placebit, & tamquam de re propria, senza riserva alcuna di assenso di Sua Maestà: nè si disse, che li frutti di tal territorio non spettavano a Sua Maestà, ma a'cittadini di Napoli, siccome vanamente il Signore Avvocato asserisce nella sua scrittura; ma nell'istrumento si disse, che la Regia Camera l'assegnò ad esso Gio: Camillo in burgensaticum, senza obbligarlo a tal peso de' Cittadini di Napoli; nè si fece motto che la Regia Corte avelse avuto tal pelo, siccome non mai l'ebbe: e si trasseri il possesso nel Monistero, in modo che potesse disponere di detti territorj, prout sibi placebit tamquam de re propria; siccome si ha sempre il Monistero usurpato li frutti de' suddetti territori dal detto anno 1564. senza tal vano, e chimerico peso. E l'essere il suo cliente Monistero, non l'esclude dalla pena della restituzione de'frutti perceputi,e del quadruplo; giacchè il fatto degli Amministratori del Monistero fin dall'anno 1564 intrudendosi senza regio assenso nel possesso di detti territori, non solo su ratisicato da' RR.PP. del Monistero in quel tempo, ma successivamente per lo spazio di tanti anni l'hanno sempre ratissicato; e presentemente lo ratissicano pubblicamente colla percezione de'ssrutti; e pretendendo in contemptum Domini, che i territori del Gaudo non siano del Regal Demanio, e che Sua Maestà v'abbia solo l'uso della cacciase che essi Reverendi Padri, continuando l'intrusione suddetta, possono tenergli in burgensaticum, o in francum, o liberum allodium. Adunque chiaramente sono incorsi nella pena suddetta del quadruplo, ancorche convocato consilio detta intrusione non susse principiata, ed approvata; ut ex omnium sententia refert Camill. Larath in theat. seudali par. 10. dilucidat, 59. d. num. 5. o sequ. o num. 10. tom. 2.

Nè solo in Francia, e in Milano, come afferisce il Signore Avvocato nella sua scrittura, anzi in veruna parte di Europa, nè de jure communi Romanorum, l'alienazione del Regal Demanio sta proibita in quella forma rigorosa, come è proibita nel Regno: imperocchè legibus Romanorum jura regalia, post quam sunt aliis concessa, molti Autori hanno scritto che non sunt amplius regalia, nullaque re differunt ab aliis rebus privatis; ma ciò non ha luogo nel Regno per la Costituzione Scire volumus: perchè attento jure Constitutionis, regalia etiam postquam sunt aliis concessa retinent naturam regalium, & faciunt speciem distinctam ab aliis bonis privatis, siccome s'avvertisce dal Signor Francesco di Andrea in d. sua allegatione in conclus. 9. num. 135. vers, igitur, & latissimè resert Amicangel de regalib.in prælud, cap, g. d n. 62. In Francia il Regio Demanio non ha altra specialità, se non che le Costituzioni di quel Regno proibiscono la sua alienazione, e prescrizione, ut refert Anton. Faber Cod. lib. 7. tit, 12.defin.1.n.13.ivi: Exemplo nimirum juris Gallici, quo prohibita est non tantum alienatio, sed etiam prascriptio qualibet demanii coronarii, edictis, in eam rem conscriptis; e perciò scrisse Ant. Fabro, l'istesso doversi osservare in Savoja, ivi: ut idem sit bat parte Ducalis Demanii favor, qui Regii apud Gallos: nè più di questo vi è nello Stato di Milano, e nelle altre regioni di Europa. Ma nel Regno, ex vetusta consuetudine, la roba del Regal Demanio è propria della Corona del Principe, connumerata inter jura regalia, & revocatur ad Coronam sicut omnia jura regalia, ut notat Horat. Montan de regalin d.S. Argentaria n. Toled Funche espressamente proibita la sua alienazione, per la Costitucione del Re Ruggiero Scire volumus, ut notat Afflica. in rubrica d. Constitutionis; siccome viene anche proibita la sua prescrizione in Constitutione Cum universis, ivi: præscriptionem etenim aliquam eis prodesse non volumus, quantolibet tempore tenuerint: ed ivi la Glossa avvertisce, & est expressum, quod deman nium Regis nullo tempore prascribi potest, Nel Regno le regalie, ed i seudi si possono alienare, purchè vi sia l'espresso assenso del Principe, ex Constitutione Scire volumus del Re Ruggiero, & ex Constitutione Constitutionem dique memoriae dell'Imperador Federigo II, Ma nella alienazione del Regal Demanio non solo si ricerca l'espresso assenso, ma si è di più fatta dall'Imperador Federigo l'altra Costituz. Dignum, ordinante, che non basti l'assenso espresso, ma che sia necessario essersi conceduto ex certa scienscientia. L'istesso Imperador Federigo Secondo sece il suo testamento a' 17. Dicembre 1250., rapportato da Francesco Capecelatro nella 2. parte della sua bistoria manoscritta di Napoli, nel qual testamento instituì erede nel Reame di Napoli Corrado suo figliuolo, eletto Re de' Romani ; e mancando Corrado *sine liberis* , chiamò alla successione del Regno Errico altro suo figliuolo; e mancando anche Errico senza figliuoli, chiamò alla successione del Regno Mansredi suo natural figliuolo; e nell'assenza di Corrado, elesse Manfredi per di lui Balio in Italia, con proibizione però di potersi alienare la roba del Demanio, ivi: Statuimus prædicum Manfredum Balium dicti Conradi in Italia, & specialiter in Regno Siciliæ, dantes ei plenariam potestatem omnia faciendi, qua Persona nostra facere posset, si viveremus; videlicet in concedendis terris, castris, & villis, parentelis, & dignitatibus, beneficiis, & omnibus aliis, juxtà dispositionem suam, preter antiqua Demania Regni Sicilia: e nel testamento istesso in un'altro capitolo ordinò: Item statuimus, quod prafatus Manfredus filius noster omnibus benemeritis de familia nostra provideat vice nostra in Terris, L'astris, t villis, salvo Demanio Regni nostri Sicilia, &c. Nel Regno vi sono l Capitoli espressi di Papa Onorio, approvati dal Re Carlo Secondo d'Angiò, che proibifcono l'alienazione del Demanio; e vi sono più Costituzioni, e più Capitoli, che pure la proibiscono, e donano la forma, come si possa affittare, e dare in censo; e dette Costituzioni, e Capisoli non son satti per le altre Regalie, e seudi nel Regno. Per l'ufurpazione della roba del Regal Demanio, e per la semplice detenzione di esta vi è la pena del quadrupio del prezzo della roba, e de'frutti perceputi, siccome in time Gepisoli, e Costituzioni del Regno viene ordinato; il che non si legge ordinato nelle alienazioni, ed usurpazioni dell'altre regalie, e de'feudi. 🕠

E se il Signore Avvocato avesse capito i motivi del Fisco, come in tantiluoghi della sua scrittura si dichiara di non averli potuto capire, non avrebbe afferito nella sua scrittura che l'Avvocato Fiscale sia incostante, è contrario nella difesa delle ragioni fiscali in questa causa; per aver detto, che in Gio: Camillo non passò dominio de' territori demaniali, assegnatili. dalla Reg. Camera sibi, & bæredibus eun patto redimendi quandocumque; ma che solo passò il possesso naturale, finattanto che non susse sopravvenuto l'assenso del Principe; e che perciò detto possesso potè trasserirsi dal Morrnile al Monistero, senza assenso, e non soggetto alla devoluzione, ne alla pena del quadruplo ob contemptum Domini, e per difetto di assenso, che non era necessario nella trassazione della semplice tenuta. Perocchè il Mormile, tenendo detti territori demaniali nomine Reg. Curiæ, sinattanto che fosse sopravvenuto l'assenso del Principe, riservato nell'istrumento fatto dalla Regia Camera nel 1763. quando poi nell'anno 1764, non essendo fopravvenuto l'alsenfo, alienò al Monistero, il Mormile rion diste che gli trasferiva detta semplice detenzione naturale, che era presso la sua persona nomine Regia Curia; ma in contemptum Domini, asserendo essere vero padrone di detti territori, vende al Monistero, e perciò ad manus

Digitized by Google

mor-

mertuas e pretele trasserire il pieno dominio di detta roba in francum, E liberum allodium pro se, & bæredibus quibuscumque, franco di patto de retrovendendo, come li legge in detto istrumento fatto col Monistero, nel quale afferisce ivi: ipsum Dom. Camillum babere, tenere, & possidere per se, vel alium, seu alios ejus nomine, juste, & rationabiliter, pacifice, & quiete, pleno jure, justo titulo, & bona fide tanguam verum dominum, & patronum in burgen aticum quoddam territorium modiorum 400. fol. 65. dt. lit. A.proc.contra Monaster.; e fatta l'asserzione predetta vendè al Monistero il dominio di detti territori, non la semplice tenuta, ivi: ita quod dicta territoria, ut supra vendita, & consistentia, & vendita in juribus, actionibus, & pertinentiis supradictis, & aliis quibuscumque transcant, ac sint, & esse debeant in dominio, possessione, & potestate dicti Monasterii, & ejus successorum ad habendum ex nunc in antea in perpetuum & in burgensaticum dicha territoria, ut supra, vendita, & consistentia in omnibus prædictis; nec non tenendum, & poffidendum, dominandum, uti fruendum, vendendum, alienandum, legandum, donandum, permutandum, in folutum dandum, & aliàs de dictis territoriis venditis, ut supra faciendum, & disponendum quidquid de cetero eidem Monasterio, & ejus successoribus videbitur, & placebit tamquam de re corum propria, fol.70. lit. A. & B. diet. process. pro Regio Fisco contra Monasterium . Sicchè il Mormile, negando la qualità di tenerli come semplice detentore, e che il dominio di detti territori era penes Dominum(dichiarandosi padrone di essi)con detta qualità di padrone gli vendè al Monistero, con patto espresso che nel Monistero s'intendesse passato il dominio di essi, e che potesse disponerne, prout sibi placebit tanquam de re propria; onde entrò il disprezzo del Principe, ut scribit Reg. de Ponte in conf. 17.n. 61. lib. 2. ivi: unde tota vis fit respectu voluntatis alienantis, & contemptus: qual disprezzo alfora ha luogo, quando il possessore non avendo il dominio vuol ponere in commergio la regalia,o il feudo, che tiene fenza dominio, alienandolo come padrone nel qual cafo ex defectu potestatis il suddetto venditore non trasferisce dominio alcuno nel nuovo compratore, non potendo trasferire quel che non gli è stato conceduto dal Principe: ma non per questo ob contemptum Domini non incorre nelle pene amissionis rei, & pretii, ut rite notat Reg. de Ponte in conf.s. à num. 19. lib. 1. ove dopo Bartolo in l. non folum ff. de alienat. judicii mutandi causa, afferisce: Non solum ad dominii translationem illud edictum pertinere, verum ad possessionem quoque; nam suffi. cit secundum Bartol. quod series contractus in se de sui natura contineat translationem dominii, ita quod ex parte contrabentium non desit animus; & in venditione rei aliena ponit Bartoli exemplum; & boc jura feudalia semper consideraverunt circa millitatem contractus, & amissionem feudi; videlicet quod contrabentes faciant quod possint, ut eleganter explicat Andreas in proprio casu in cap. 1.2. col. vers. unde si consensit de lege Conradi. Hinc ponderatur ultra contractum traditio, ut declarat idem Andreas in d.cap.Imperialem S.callidis de probibita feudor.alienat. per Fridericum, quam traditionem non requirunt in Notario conficiente contraclum, ut incidat in tonam; quia ex contractus perfectione ipfe fecit poffe suum, ut ibi declarat Camerarius. E nel num. 27.6 28. ivi: quia quando lex voluit probibere alienationem quoquo modo, tunc etiam sub verba alienationis venit translatio possessionis; & quando verba denotant satum, tunc sufficit de satto controvenire, etiam quoad exactionem pænæ, glossa est in l. ubi patum, quam Bald. ibi notat, Cod. de transatt.

Perciò nelle leggi feudali sta disposto, che alienandosi ji feudo dal seudatario in altra persona sine assensu Domini, il contratto sia nullo, nè si trasserisca dominio nella persona, in cui si aliena; ma perche adest contemptus Domini, facendosi tal'atto sine assensu Domini, il seudo ipso jure si perde, 😼 ipso jure statim facta alienatione nulla, & invalida, feudum aperitur Domino; anche se il seudatario alienante, dopo fatta l'alienazione avesse rivocato il contratto, ed avesse ricuperato il seudo dalla persona, in cui l'avea alienato, nam jam contemptus in dominum erat commissus per alies nationem, licet nulliter factam, & traditionem feudi, ex text.in cap. I. ubi Andreas, & omnes Feudistæ tit. quid juris sit, si post alienationem seudi Vasall., & in cap. Imperialem, de probibita feudor. alienat. per Frideric. & in cap. I. de probibita feudor. alien. per Lotbar. benchè Federigo Secondo nella Costit. Constitutionem divæ memoriæ in Regno avesse stabilito a savore del feudatario istesso di potere rivocare il contratto dell'alienazione, e co tal rivocazione evitare la perdita del feudo: poichè per legge de'feudi in questo solo caso si considerò, qued non adfuerit centemptus domini, se si sia fatto il contratto coll'espressa riserva, salvo assensu impetrando à domino, nec aliter, nec alio modo; quæ clausula excludit contemptum domini, cum ex tali contradu non intenditur transferri fus aliquod, nisi dominus assentierit, ut post alios Feudistas notat etiam Reg. de Ponte in cons. 17. nu.17.nu.19. & nu.22. lib.1. Per l'istessa ragione se si concede il seudo da un possessore, che non ha il dominio di esso, nè potestà di concederlo; in tal caso, benche l'atto sia nullo, con tutto ciò, cum adsit contemptus demini, il compratore, o concessionario del feudo suddetto perde il feudo, ed incorre nelle pene stabilite jure feudorum, siccome scrisse Laratha in fuo theatr.feudal. par. 10. dilucidat. 74. per totam: onde la Regia Camera nell'assegnamento satto nell'anno 1563 al Mormile, perche espressamente convenne, quaterus placeat Sue Catholice Majestati, non aliter, nec alio modo; perciò non adfuit contemptus domini; e quello assegnamento resto in suspenso, ex relatis per Reg. de Ponte in d.cons. 17. num. 19. ivi:nec considerari potest contemptus domini, nec ex contractu intenditur transferri jus aliqued nisi dominus assentierit; & num. 22. ivi: qued quando apponitur bæc clausula, nibil videtur actum , dicitur traditio conditionaliter facta, ut per assensum pestea non præstitum videatur non vendidisse. Ma quando poi il Mormile nell'anno 1564, asserendo detta roba essere del Regal Demanio, la vendè usi dominus al Monistero, col patto espresso che nel Monistero s'intendesse passato il dominio, e che potesse disponerne, prout sibi placebit tamquam de re propria, senza riserva alcuna di assenso del Principe; allora con trasserire la possessione de territori nel Monistero adfitit contemptus domini, operando i contraenti ex parte edrum in contemptum domini, tutto quello che poterono; onde incoriocorlero nella pena stabilita nelle Costimuz, e Capit del Regno, che proibiscono l'alienazione della roba del Demanio, sine domini assensu speciali. Anzi
nel Demanio si procede più rigorosamente, che ne' seudi, e nell'altre regalie; bastando contra il possessore (per incorrere nelle pene amissionis
rei, si quadrupli) quod res scienter teneatur per ipsum sine expresso privilegio Regis, ut inquit Afflist. in constit. Dignum nu. 12. ivi: quod ille, qui
tenet rem de demanio Regis sine privilegio Regis ex certa scientia, non
solum tenetur ad restitutionem rei demanialis, sed etiam ad omnes
frustus, si emolumenta percepta, si ad quadruplum valoris diste rei demanialis, si frustuum. E che il Monistero tenga detta roba colla scienza,
asseritali dall'istesso Mormile nel contratto della vendita, di essere i territori del Regal Demanio, senza avere esibito espresso asserbe se senten-

può dubbitarsi.

E i frutti o naturali, o industriali della roba del Demanio del Gaudo spettano alla Regia Corte:e se per qualche anno prima della reintegrazione satta nell'anno 1522, dal Presidente Muscettola, si permise dalla Regia Corte a' Cittadini Napoletani di coltivare detti territori, nel tempo de' Re Aragonesi, per la penuria del grano che vi era in Napoli; per detta coltura i Cittadini pagarono il censo alla Regia Corte, siccome sopra si è scritto, nel modo istesso che ogni Padrone di territorio, se permette in qualche anno che altri a proprie spese lo coltivino, n' esigge la ricopnizione doyuta. Nè quando nell'anno 1501, porzione del Demanio del Gaudo si concedè in feudum a D. Giorgio d'Amboes Cardinal di Ruha, si pretese forse che i frutti non spettassero alla Regia Corte, e perciò non si dovessero al Cardinale: nè quando si sono satte altre alicnazioni cum speciali assensu domini, o censuazioni, o quando si assegnarono al Mormile, o quando si pretesero censuare nell'anno 1509. si è mai preteso, o opposto che i frutti di tal Demanio non sussero della Regia Corte. Nè a Cesare Mormile si sece concessione di tali territori da Sua Macstà, tamquam strenuo militi in remunerationem servitiorum, ma fu una pura grazia, e mercode (oltre che se susse stato, nemmen si poteva alienare la roba del Regal Demanio, come sopra si è detto) s si ordinò per pura mercede pagarsoli duc. 12.m. in escambio de'suoi seudi, giustamente venduti per la ribellione da lui commessa nel tempo dell' Imperador Carlo V. Or la sua linea essendo estinta, o non essendoci erredi, anche per questo capo detta mercede s'intende estinta in benesicio della Regia Corte, ex plenissimè notatis per Laratha in su theatre feudal. p.10.dilucid,76.n,5,

Finalmente il Signore Avvocato dice nella sua scrittura: Non possano far di meno, benche seuza necessità alcuna, e fuori del bisigno, di non consutare questo tacito patto di ricomprare, che oggi la prima volta si pone in campo nel Regno. Si adduce il fondamento di detto tacito intrinseco patto di ricomprare dall'autorità di Baldo in cap. 1, S. porro, qualiter seud, alienar. poss. seguitato da Pietro di Gregorio de Republic, lib. 3, cap. 8, nu. 10. ivi: Sed adduc ille alienationes solemniter sata irrevocabiles non sunt, quia redbibendi sacultas ese codem sonte probibitionis alienandi oritur.

Il Signore Avvocato, per impugnare l'opinione di Balde comunementte ricevuta, oppone in contrario, Primo l'autorità di Bimio nel cons. 224. num. 42., e di Ramonio nel cons. 37. num. 275. Adduce per Seconda ragione, che in vari domini, e provincie del Mondo, come nella Catalogna, Francia, Polonia, Inghilterra, e Venezia vi siano costituzioni speciali, che stabiliscono detto patto di ricomprare a savore del Principe, e però per disposizione legale non compete, e che in Milano il Decreto del Duca Filippo Maria Sforza di potersi ripigliare la roba della Regalia, benche alienata senza l'espresso patto di ricomprare, su stimato iniquo, e tirannico. Per Terzo dice che contra l'opinione di Baldo sia la leg. 2. Cod. ne Fiscus rem , quam vendidit lib. 10. ivi : retractare Fiscum, quod semel vendidit, aquitatis, bonestatisque ratio non pazitur. Quarto, che l'Imperador Carlo V., per render perpetuo il patto de retrovendendo, convenuto per certo limitato tempo ne' feudi confiscati, ebbe bisogno di fare la Pram. espressa, che è la s. de feudis; e che per ciò non gli competeva il patto tacito; e che nella Pram. 31. de feudis dal Re Filippo II. nell'anno 1593: si fece la grazia alla Città, e Baronaggio di aver per ferme l'alienazioni fatte da Vecere, altre a tutta passata, altre col patto de retrovendendose perciò il riservarsi il patto de retrovendendo ne seudi a favore del Principe, sa conoscere che non l'abbia tacito de jure e che avverso il corso del tempo nel patto di ricomprare, il Fisco si è avvaluto della restituzione in integrum, come rapporta il Reg. Reverter in decis. 573. che se competesse il patto tacito, non era necessaria tal restituzione in integrum. E che nell'Arrendamento delle sete di Bisignano il Regio Fisco non abbia tal patto tacito di ricomprare; e l'istesso nell'Ar rendamento della calce , che si possedeva dal fu Duca di Giovenazzo: e che il Fisco si riserva espresso il patto di ricomprare, ove lo voglia; e che folamente competa al Principe l'azione rivocatoria, per cui può, restituendo a' possessori il giusto prezzo, restituire al suo Patrimonio quei bel ni, la cui alienazione sia pregiudiziale, e dannevole alla propria Carola perche avendo Iddio loro conceduto, non già un libero disponimento, dominio, ma la custodia, e governo del Regno, che intero, e senza veruna diminuzione, confervar giurano e' fuccessori; non si sostiene la distrazione di quei beni, che ridonda in grave detrimento, e pregiudizio della Corona, ex constit. Honorii Tertii in cap.intelletto 33. de sur ejur and E che tal Costituz. abbia luogo nella Francia, ed in ogni altro dominio, fuorche nel Regno nostro; nel quale non ci è Autore, che abbia scritto tal cosa: e che quando competesse tal facultà tacita di ricomprare, dovrebbono detti beni ricuperati rimanere presso esso Principe, come avvertisce il Fajardo in alleg. I. num. 23. e che se avesse luogo, porterebbe seco quell'inconveniente, ponderato da Pomponio nella 1.8. ff. de minorib. Nemo ad empsionem rerum fiscalium accedet. E che tal controversia sia estra nea dalla causa presente, nella quale l'Avvocato Fiscale, ed il Monistero sono d'accordo nella sacultà di esercitarsi tal patro, o sia convenzionale,

Egli è verissimo essersi da nos detto, che siccome la roba del Regal Demanio conce-

concedendosi dal Principe in feudum, non si dice alienarsi; ne entrare le proibizioni stabilite contro i Principi alienanti il Demanio Regale, in præjudicium Corona, giusta l'avvertimento di Matteo d'Afflitto in comment. Super constit. Puritatem in tit. de præstando juramento Bajulis, & Camerariis num, 1 1.ivi: Fateor, quod concessio jurium regalium, & demanialium, facta alteri infeudum, retinendo sibi proprietatem, bonorem, & præeminentiam, & jura devolutionis, & alia, quæ sunt de natura feudi, talis concessio, quia non minuit bonorem Regni, valet, Abbas Siculus, &c. ma che quando semplicemente si aliena la roba del Regal Demanio del Principe, se non si appone il patto de retrovendendo, s'intenda tacitamente riservato, sempre che espressamente dal Principe non sia rinunciato, ex doctrina magistrali Baldi in usibus feudor. tit. qualiter feud. alienar. poff. S. porro num. s. ivi: Videtur refervatum domino jus redimendi, ex quo non fuit ademptum per l. præcipimus in fin. C.de appellat. Quale sentenza, ch'ebbe origine sin dal tempo dell'Imperio Romano, comunemente è ricevuta in tutte le provincie di Europa, e specialmente ne' domini della Monarchia Spagnuola, ut refert Fajard.in allegat.fiscal.part. 1. allegat. 1. a num. 1 1. dopo Mierez, Larrea, Cancer., Ripolla, Fontan., ed altri, ivi allegati; e quanto al Ramonio, addotto in contrario, nel conf.37.n.275.egli non scrisse respectu domini, volentis uti facultate redimendi, sed respectu aliorum inter se litigantium; ne scrisse respectu demanialium Principis, come si dichiara al num. 172. ivi: Prima est, dictam regulam procedere solum in bonis demanialibus Regis, de quibus non est Baronia de Pons, ut Supra late fuit ostensum, ita Isernia in cap. I. S. nec dominus n. 47. de probibita feudor.alien.per Fridericum: siccome nemmeno osta il Bimio nel sud. cons. 224. num. 42. che non scrisse ne' termini del diritto tacito di redimere la roba del Regal Demanio: e questi due Autori vengono rapportati dal Fajardo in detta allegat. 1. num. 149. alle cui autorità ivi si risponde nel num. 150. E l'esservi in altri Dominj, leggi, e prammatiche, che ciò stabiliscono che tutte vengono riferite dal Fajardo in d.alleg. 1. num. 15. niente conchiude; poiche tali statuti son fatti ad majorem cautelam, non che fussero necessari, acciocchè il Principe potesse esercitare la tacita facultà, insita nelle sue regalie, di redimere; siccome avvertiscono Cancer. part. 3. cap. 3. de privileg. num. 363. & 364. Fontanell. de pact.nuptial. claus. 4. glos. 5. n. 25. tom. 1. & refert Fajard. in dicta allegat. 1.n.157. Ed il Decreto del Duca Filippo Maria Sforza fu stimato equo,e giustissimo, anche per le leggi de jure communi Romanor, ut refert Fajar. in d.alleg.I.n. 32.6 164.6 feqq.& n.211. Nè ha che fare la l.2.tit.neFiscus rem, quam vendidit C,lib. 10. perchè oltre che in quella legge non si tratta de juribus regalibus, & de demanio, ma di altri beni fiscali ; siccome si è detto al IV. Capo della nostra set ittura fatta contra li Possessori; pure il Principe, esercitando il patto tacito di ricomprare, che sempre s'intende rifervato nella vendita delle sue regalie, ut refert Ripolla var. cap. 11. tit. de empt. & vendit. num. 236. ulando tal facultà tacita di ricomprare, restituto pretio, non si dice impugnare il contratto fatto della vendiven dita, ut notat Fajard. in d.allegat. I num. 14. ver f.neque Princeps : il quale al num. 149. rapporta detta leg. 2. ed al num. 150. vi risponde: e l'effersi nella Pram. 5. dall'Imperador Carlo V. prorogata la facultà del patto de retrovendendo oltre al tempo convenuto ne' feudi, ed altri beni confiscati a' Baroni ribelli, a rispetto de' quali il Fisco si dice erede anomalo; e l'avere il Serenissimo Re Filippo Secondo confermato le alienazioni dagl'Illustri Vecerè fatte de' feudi, ed uficj, in virtù delle proccure, che tenevano ( o fuffero dette vendite fatte a tutta passata, o col patto de retrovendendo) non toglie il patto tacito di ricomprare, ut refert Fajard.in d. alleg. 1. à n. 147. 149. & fegg.; siccome l'essersi deciso presso il R. Revert. nella dec. 573. che il patto de retrovendendo a certo determinato tempo s'intendesse per via di restituzione in integrum prorogato, e non esser corso il tempo in prejudicium Fisci: tutte queste cose non riguardano il patto tacito legale, rifervato al Principe per la natura delle fue regalie alienate; ma riguardano il patto espresso ne' casi del patto de retrovendendo, convenuto negl'istrumenti, fatti o col Principe, o con persone private, le cui ragioni poi si siano acquistate dal Principe:poiche ov'è il patto espresso de retrovendendo convenzionale, sinattanto che quello dura, per legittima causa, oltre al termine convenuto, gli si proroga, siccome fu deciso dal S.R.C.nel caso riferito da Vincenzo d' Anna in d.alleg. IT. e non vi è necessità nel Principe d'avvalersi del patto tacito, del quale si avvale, quando cessa affatto l'espresso convenzionale.

Ed il vendere, o confermare le vendite della roba della fua regalia a tutta paffata, fenza convenire espressamente il patto de retrovendendo, farà che non vi sia il patto de retrovendendo convenzionale espresso; ma non però cessa il patto tacito legale, quod expresso non fuit ademptum, o de jure censetur inesse nelle regalie del Principe : siccome, rispondendo a tutte dette obbjezioni del Signore Avvocato, rapportate, ed interamente trascritte dalla detta allegat. I di Fajardo, da noi addotta, il medelimo si dimostra ivi al n.11.153.6 154. n. 138. 149. 150. & n.186. Rex enim per quemcumque actum, gratiam, vel contractum, non videtur abrogare jus suum, misi expresse abroget, ut post Altogr.tom, 1.conf. 1.n.44.ad 48. & refert Fajard.in d.alleg. 1. n. 206. 6 207. siccome negli Arrendamenti, e Fiscali del Patrimonio Regale, ove non sia riservato il patto espresso de retrovendendo, & tacitum non fit ademptum, entra parimente la dottrina di Baldo,e compete pure al Principe l'azione rivocatoria; e restituendo a' posses-Cori il giusto prezzo ricevuto, e convertito in utilitatem Regalis Patrimomi, rivoca alla fua regal Corona i beni della fua regalia, la cui alienazione sia pregiudiziale, e dannosa alla propria Corona, in sentimento anche di tutti gli Autori del Regno, per la ragione addotta dal Reg. Galeota nel suo resp. fiscale 23.in septima conclus. num.259. ivi : quod etiam contractus factus à Principe cum subdito recepta pecunia, potest revocari per Principem de plenitudine potestatis sine causa, vel de potestate ordinaria cum legitima causa, quando non est simplex contractus, puta venditionis, vel permutationis, qui inter privatos celebrari felet; fed de rebus spectan--ibnov

tibus ad Principem, in quibus semper attenta principali intentione prævalet gratia, & beneficium, author. Baldi in præludiis seudorum num.9.

vers.pro intellectu eorum.

Anzi nel Regno, quando il Principe faccia la rivocazione, sempre si presume esservi la causa necessaria, per la quale abbia fatto de potestate ordinaria tal rivocazione, juxta relata per Reg. Tapiam ad jus Regni lib.6. tit.de jure Fisci in praom. 2. de feud. num. 1. 2. & 8. quem sequitur Fajard.in d.allegat.1.num.28.29. 142. & num.143. post Reg. Galeotam, Bimium, & alios, ibi relatos. E che tutto ciò provenga pure dalla Costituzione di Onorio III. nel cap. intellecto 33. de jure jurando, che il Signore Avvocato dice, effere stata diretta al Re di Ungheria, e che debba aver luogo in ogni altro Dominio, fuor che nel Regno; nel quale non vi è Autore che l'abbia scritto; se il Signore Avvocato avesse avuto cognizione di Matteo di Afflitto nel comento in Constitut. Puritatem in tit. de præstando juramento Bajulis n. 10.6 11., del R. Tapia su la Constitut. Dignum nel n.6.,del Reg.de Ponte in lectur. feud. 8.n.2. e di tanti altri Autori regnicoli;non avrebbe fatta afferzion simile, che il cap.intellecto non abbia luogo nel Regno; quando in niuno altro Dominio vi fono tante leggi, e capitoli, che uniformandofi alla Costit. di Onorio III., proibifcano l'alienazione del Regal Demanio, ut advertit R Galeota in respons fisc. 25.11. E rivocandosi dal Principe tali alienazioni, talche debbano le robe del Regal Demanio restare presso il Principe, come avvertisce Fajardo in d.alleg. 1. 22. quel restare la roba presso il Principe istesso non impedisce che non possa egli avvalersene per soccorrere alle necessità che gli occorrono, con migliorare il prezzo nella nuova concessione, siccome il Fajar, istesso scrisse in d.alleg.1.al n.146.ivi : rehabendi regalia, & ex pretiis publicis necessitatibus subveniendi, & nu.227. ivi : ad Coronam reducat alienata, & eis pro subveniendis necessitatibus utatur. Ne l'Avvocato Fiscale e stato mai di accordo di efercitare il patto di ricomprare col Monistero de' PP. Benedettini; a rispetto del quale essendo nulle le alienazioni satte, e detenendo essi la roba del Regal Demanio senza espresso privilegio di Sua Maestà; non possono entrare i termini di esercizio di patto di ricomprare, restituto pretio; ma solamente di ripigliarsi Sua Maestà la roba del Regal De manio, con farsi anche restituire li frutti perceputi, e pagare il quadruplo del prezzo della roba demaniale, invalidamente detenuta, e de frutti perceputi.

Nè dice bene il Sig. Avvocato nella sua scrittura, che per compire al debito di vassallaggio, in evitando a Sua Maestà un danno, e pregiudizio grandissimo, che si tenta ora introdurre per mezzo di tal sognato patto tacito, con Consistendo il zelo del suo vassallaggio, che nemo ad emptionem rerum sistalium accederet: qual danno non l'ha ancora patito Sua Maestà in tante provincie della sua Monarchia, nelle quali vi è tal patto perpetuo; nè han patito tal gravissimo danno la Francia, l'Inghilterra, Venezia, e tante altre Regioni di Europa, ove pure è tal patto perpetuo, riserite dal Fajardo in d. allegatione prima al num. 17: e trascritte dal Signore Avvos

H 2

CS

cato . Ne perche in Regno i fiscali, ed Arrendamenti, propria dote del regal patrimonio, fi fiano venduti dalla Regia Corte coll'espresso patto de retrovendendo, perciò non si sono venduti; o sorse nemo ad venditionem accessit, per non stare soggetto a tal patto: e se la Regia Corte volesse vendere altri fiscali, ed arrendamenti del suo Regal patrimonio, non perciò non si venderebbero con gran concorso di compratori, perche vi sia il patto solito de retropendendo: e pure, se si volesse vendere immune dal patto tacito, basterebbe convenirlo nel contratto, avendo quello il suo luogo, secondo la dottrina di Baldo di sopra riferita, dummodo non sit ademptum. Ma se non sono ancora scorsi due anni, che questa fedelissima Città, volendo usare la facultà di ricomprare l'imposizione posta su la neve, e venduta a diversi consegnatari, per rivenderla ad altri nuovi confegnatari a maggior prezzo, e convertirsi in sua utilità quel prezzo maggiore; essendosi dal Signore Avvocato istesso opposto che non vi era, nè costava esservi stata riserva del patto di ricomprare nella vendita di detta imposizione satta dalla Città a' consegnatari, e che non poteva la Città ricomprare; e nondimeno dagli A vvocati della Città, e de'nuovi compratori, allegandosi il patto tacito, si addusse: Che il jus di ricomprare detta imposizione, o altra gabella era regalia suprema del Principe, e che apparteneva alla Città suddetta con licenza, e col permesso del Principe; di tal maniera, che tutta la validità si riceveva dalla autorità del Principe ; e rimasero perciò nella loro naturalezza, e nell'essere di regalia, ancorche non esercitate dal Principe, e siano imposte, ed ordinate per beneficio della Città; e queste se si alienano, tengono insito, ed indispensabile il jus redimendi in beneficio del Principe, e della Città medesima, come dice Baldo seguitato comunemente da Dottori nel S. porro num. 5. tit. qualiter feudum alienari poffit : e per tal dottrina fu ammesso il tacito patto di ricomprare in beneficio della Città per rivendere con maggior suo utile; e così fu decifo nel Sacro Regio Configlio a favore dell'Illustre Duca di Salfa ex juribus della Città contra D. Nicolò Gesualdo. Or'avendo il Signore Avvocato istesso del Monistero de' Padri Benedettini perduto la causa, che difendeva per D. Nicolò Gefualdo; non pare che fia compire al debito del vaffallaggio il voler fostenere, e scrivere fuori della sua incumbenza, che non competa a Sua Maestà il patto tacito di ricomprare le sue regalie, quando si è conceduto alla Città, ed a' cessionari della Città ex juribus di Sua Maestà.

E nemmen pare che sia compire al debito del vassallaggio l'avere addotto nella sua scrittura, senza sondamento veruno, e contra tutti i principi legali, che presso Sua Maestà non vi siano regalie, nè demani, ma tutta sia roba burgensatica. distruggendo in tal maniera la Costituzione Scire volumus, che dispone espressamente intorno le regalie, che sono in natura di regalie presso la Corona del Principe; la Costituz. Dignum; la Costituzione Inter multas, nella quale l'Imperador Federigo, con titoli distinti, enumera le regalie, e' demanj ritenuti penes Coronam, ivi: Demania nostra, & morticia, excadentias, granaterias, &c. e tante altre Costi-

CREO

tuz., e Capp, del Reono, che danno speciali, e distinte providenze a rispetto de Demanj. Poco ancora ti è complire al debito di vassallaggio l'affermare, che i Serenissimi Re Aragonesi usurparono a persone private il Demanio del Gaudo, antichissimo della Regal Corona, circa il quale vi sono innumerabili privilegi regali negli Archivi, di tempo affai prima de Re Aragonesi. Nè guari diversamente complisce al suo debito chi dice e scrive che, concedendosi da S.M. una regalia tibi, & b.eredibus, anche coll'espresso patto di ripigliarsela, s'intenda con tutto ciò satta burgensatica, sicchè mai più non possa ritornare alla Reg. Corte, e conseguentemente possa alienarfi, e ponerfi in commercio fenza regio affenfo. Che i fiscali, ed arrendamenti, che sono dote del regal Patrimonio, introdotti nel Regno a favore del Principe, ed infeparabili dalla fua regal Corona, per la confervazione di essa, e che tutti sono descritti nel libro del regal Patrimonio, benche da Sua Maestà si alienino coll'espressa riserva di ricomprarseli, quandocumque, nulla data temporis prescriptione; che passino pure nel pieno dominio diretto de' possessori, ed osti a Sua Maestà la prescrizione contra il patto, e non fe gli possa ripigliare. Che contra gli usurpatori della roba del regal Demanio non vi sia pena veruna. Che la Costituzione Dignum, che specialmente riserva a Sua Maestà il diritto del suo regal Demanio, sia abrogata, ed inutile. Che Sua Maestà nella ricuperazione de'heni della fua regalia si debba considerare come una persona privata, e debba sare lite ordinaria, ed abbia bifogno di termine, e fentenza, come ogni altro privato. Che contra i detentori delle regalie di Sua Maestà debba il Fisco provare, che non vi sia stato valido privilegio, altrimente Fisco non probante , possessor absolvitur . Che il Demanio del Gaudo sia un picciolo, e miserabile territorio; e che Sua Maestà non ci abbia altro, che il puro uso della caccia. Che gli Avvocati Fiscali di Sua Maestà non debbano prendere la penna per far rivocare le alienazioni nulle, ed invalide, fatte della roba del regal Patrimonio dalla Regia Camera; negandosi a Sua Maesta quel ch'è comune ad ogni persona privata di fare annullare quel che invalidamente avessero alienato i loro Proccuratori, o altri Amministratori. Che nel Regno non vi sia necessario l'assenso espresso, nè che i prvilegi fiano esecutoriati, e registrati ne' pubblici Archivi, e nella Regal Cancellaria; bastando la presunzione per lo corso del tempo. Che alienandos i feudi, e regalie di Sua Maestà, come roba libera, e senza riserva di affenso del Principe, si debba pure l'assenso presumere per lo corso del tempo; e restino la regalia, e i beni seudali in libero allodio a' possessori, come ogni altra roba privata. Che la fede estratta dal repertorio privato dell'Archivario basti a provare contra Sua Maestà esfervi stato il suo regio asfenfo, benche non ve ne sia vestigio, o pruova veruna ne pubblici Registri della Regal Cancellaria. Che il cap.intellecto, de jure jur., promulgato dal Pontefice Onorio III. per conservare al Principe le regalie, e' Regali Demanj, e beni della Corona, per sicurezza, e mantenimento del Principato, debba avere luogo in tutt'i Dominj, fuorche nel Regno di Napoli; nel quale nondimeno vi sono di più i Capitoli di Papa Onorio IV. uniformi al cap.intellecto, per non alienarsi il regal Demanio, e le regalie, in pregiudizio della real Corona: e tanto del capitolo intelletto, quanto de capitoli di Papa Onorio, e della Costituz. Dignum, unitamente doversi offer vare nei Regno, scrisse Andrea d'Isernia nel cap. Imperialem de probib. feudor alienat. per Fridericum in v. nec Dominus feudi num. 44. 6 45. fol. 692. Che Sua Maestà sia tenuta ad offervare le alienazioni satte da' suoi Serenissimi Antecessori, ancorche nulle, ed invalide. Che la Regia Camera possa validamente alienare i beni del regal Patrimonio, e del regal Demanio senza subbastazioni. Che Sua Maestà sia obbligata di restituire il prezi zo della roba della sua regalia, e del suo Demanio, che si ripiglia, quantunque alienata senza sua facultà, e senza le solennità necessarie; ancorche detto prezzo non si sia ricevuto, nec conversum in utilitatem Regia Cus ria. E tante altre asserzioni, che nella scrittura del Sig. Avvocato si leggono, le quali fe non fussero erronee, e suor di proposito, come sono, distruge gerebbero affatto le regalie, ed il Regal Patrimonio di Sua Maestà. Ben'al' contrario degno della memoria di chi vuol compire al debito del vassallaggio si è quel che scrisse Matteo d'Afflitto nel comento sulla rubrica del la Costituzione Scire volumus tit. de juribus regalium rerum lit. A. ivis Hinc est, quod dicit Bald.in præludiis feudor. in 13. colum. quod Regnun est ad similitudinem corporis humani, ex quo si abscindatur auricula, non esset corpus perfection, sed monstruosum; & ideo non est officium boni servi toris petere à Rège sibi donari jus demaniale Regis; quia dixit Aristoteles, ut refert Bald. in eodem loco, stantibus terminis discretis, nullum inferius. partitipat id quod superius est; e quel che avvertisce Mario Cutello autor Siciliano (effendo le Cofficuationi del Regno comuni col Regno di Sicilia ultra pharum) ad leges Siculas, ad leges Martini cap.5. tit. de ordination ne, & provisione Castrorum nota 2. fol.3 12.n.7. ove scrivendo delle aliena. zioni, benche validamente fatte, della roba del Regal Demanio, disse illa atienationes solemniter facta irrevocabiles non sunt, quia redhibendi fa vultas ex codem fonte probibitionis alienandi oritur, quod & bonus Ara rii Quastor stafer vabit, ut non omnia statim, sed ut unum post unum om nes hos emptores, vel conceffionarios ita excutiat; ut neminem omittat; boch enim conscientia ejus convenit, qui videt omnia jam distrabi, qua in Reim publicæ, ac Kegis usum fuerant comparata.

Di pari natura el'asserzione del Sig. Avvocato allot ch'ei dice, che gli retavimardoiglia, come noi ci sussimo appartati da quei sentimenti; savellande con lingula affatto contraria alle massime, di cui si han satto scudo tutti i nostri predecessori, allor che hanno impugnato la penna a savore della saculità del Re,e della Camera nelle alienazioni delle Città, Terre, Casali, ed altribeni demaniali del Regno. Nel che sarebbe certamente cessata la maraviglia del Sig. Avvocato, se susse in ogni tempo mandati nel Regno, che gli Regno, o degli ordini Regali in ogni tempo mandati nel Regno, che gli Avvocati ricali del tegni Patrimonio debbano invigilare a sar rivocare;

e di-

e dichiarare nulle tutte le alienazioni invalide fatte da' Vecerè, o dalla Regia Camera, che non possono fare tali alienazioni senza espresso mandato di S.M. ut refert R.Galeot.in resp.fisc.25.n.11.12.e 13.ed anche a far rivocare, ed annullare tutti gli affenfi, privilegi, o concessioni regali, fatte senza le solennità necessarie, o estorte dal Principe senza le suddette solennità, o pure per surrezione, ed orrezione da' possessori: de' quali esempli sono pieni gli Autori del Regno, ed innumerabili i processi nel Tribunale della Regia Camera; e specialmente contra i possessori de'territori del regal Demanio del Gaudo; e siccome avvertisce il Padre Afflitto nella sua controv. 6. al num. 16.17. e 18. ivi: Tenentur Reges tributa . & vectigalia ab injuste detinentibus vendicare, alias peccarent mortaliter neque possunt liberalitatem cum magnatibus exercere, illis relinquendo que ex fiscali detinent patrimonio. La maraviglia è, che il Sig. Avvocato mostra di nemmen voler sapere la causa del suo clientervedendosi che sin dall'anno 1509, avendo preteso il Monistero di avere avuta la concessione de suddetti istessi territori del Gaudo sin'a moggia 600 per censuazione fattali dalla Regia Camera alla ragione di grana sette e mezzo il moggio, mediante istrumento stipulato coll'Avvocato Fiscale Mastrillo; ciò non ostante gli Avvocati Fiscali pro tempore del Regal Patrimonio hanno impugnata la penna contra tal censuazione, come fatta fenza espresso assenso di S.M., e non han mai permesso che tal censuazione avesse avuto esecuzione veruna, siccome, costa dal processo vertente nella Regia Camera, intitolato: Acta pro Ven. Monasterio SS. Severini, & Sossii de Neapoli cum Regio Fisco. E nella causa presente, se avesse osservato il fog. 1. process. magno contra possessores, avrebbe considerato l'ordine regale di Sua Maestà delli 30. di Novembre 1695, diretto al Vecere Conte di S.Estevan, in cui gli ordinò che si procedesse con giudizio breve, e sommariamente nelle cause delle alienazioni, fatte della roba spettante al Regal Patrimonio, nelle quali, o non si fusse pagato il prezzo, o vi fussero state altre nullità: incaricandosi in detto Regal Ordine al Vecerè, che dasse la notizia all'Avvocato Fiscale, per impugnar la penna contra tali alienazioni, ivi: deis las ordenes convenientes a las partes, donde tocare, y al Tribunal de mi Regia Camera, paraque se execute precise, y puntualmente esta mi resolucion, avisandome del recibo d'este despacho. In esecuzione del quale Regale ordine, se il Sig. Avvocato avesse offervato il feglio 121. d. process, avrebbe considerata l'istanza fatta a' 9. di Agosto 1697. dall'Avvocato Fiscale Reggente Serafino Biscardi per lo sequestro, ed incorporazione de' territori, una co' frutti perceputi del Gaudo Regal Demanio, contra tutti i possessori, ed usurpatori di detti territori, che non efibifsero prontamente il titolo valido della loro possessione. L'istesso si ripete nell'istanza fiscale fatra a' 24. Aprile 1698. fol. 97. d. process: e l'istesso nell'istanza fiscale fatta a' 30. di Marzo 1703, fol. 303, at. process, contra Monasterium: ed a detta istanza hanno aderito gli altri Avvocati Fiscali nostri predecessori, impugnando tutti la penna contra i possessori, per l'inoritek

validità delle alienazioni, e per l'ufurpazioni de' territori del Regal Demanio del Gaudo.

Bellissima si è l'altra asserzione del Sig. Avvocato, di non poter fare a meno Henche senza necessità alcuna, e suori del bisogno, per salvare da non meritati rîmproveri la memoria di tutti i Signori Avvocati Fiscali del Reyal Patrimonio, i quali a oran senno non ban giammai ardito d'imprendere questo tacito patto di ricomprare, che opgi la prima volta si pone in campo nel Regno ; e che la fentenza di Baldo non è stabile in legge ; e che sin vra in Regno non vi sia stato Autore verano, che abbia ardito affermarlo. Ma il Sig. Avvocato, che fuor del bisogno fi affume una cosa, che non è della fua incumbenza, d'impugnare la dottrina di Baldo, non avendo addotto cosa nuova, e degna di stare a fronte di quel gravissimo Giureconsulto lume della ragion civile; ma folamente avendo trascritto le obbjezioni, propostesi dal Fajardo (da noi allegato) nell'alleg. 1. fisc. alle quali tutte obbjezioni ivi si legge bastantemente risposto; senza che il Sig. Avvocato cl avesse posta cosa nuova del suo ingegno, ma solamente tacciuto di averle trascritte dal Fajardo; non pare che abbia soddisfatto al grande assunto intraprefo. E poi non è del fuo decoro il dire, che questo tacito patto non si sia mai impreso nel Règno, e che questa sia la prima voltarse pure egli non è di tanto debole memoria che siali scordato che anche cinque anni addie; tro questo si addusse dal Duca di Sassa, ed altri cessionari dell'arrendamento della neve in nome della Città, e tutto ex furibus di Sua Maestà; ed egli istesso il Signore Avvocato infelicemente in detta causa succumbe: e se fusse versato nelle cause fiscali pendenti nella Regia Camera, averebes allevato che i Signori Avvocati Fiscasi in altre cause hanno opini sto il patto tacito di rediniere, e spossalinente in quegli Arrendamenti p ti in solutum dal Principe in burgensaticum, & francum allodium, senza espressa riserva del patto de retrovendendo.

E quando il Signore Avvocato dice nella sua scrittura, che quello sia una confusion di termini; perche non è altro questo tacito patto di ricomprare, se non che la facultà che ha il Principe di rivocare le alienazioni fatte della sua regalia nel caso di sua necessità : tutto questo il Signore Avvocato l'ha apprelo da noffri Autori del Regno, ut refert Reg. Galeura in respfissal.23.mum.279. E, giacche ha oßervato l'allegat. I, di Fajardo da noi allegata, avendo da detta alleg, trascritto le obbjezioni che tanto stima valevoli contra l'opinion di Baldo ( tutte rapportate, è ributtate in detta allegat. 1, del Fajardo) avrebbe potuto quivi osservare che la ragione in sostenere l'opinione di Balde per detto patro tacito di ricomprare, è fondata principalmente con autorità di ragioni legali incontraftabili, rapportate da' nostri Autori Regnicoli Andrea, Affirto, Tappia, Galeora, Laratha, Reg. Moles, Camillo Salerno, ed altri. contre in derra alleg. 1. li legge ne numeri 12:22.28. 29:30.32.84.324.ed in altri di detta allegio: Ba ragione addotta dagli Autori Regnicoli, si è che Regi debeutut feir veditativille bona Regalis Demanti, lices non conven-

tum, quod taliter Reg. Coronæ est radicatum, ut illud communicet Universitatibus, ad illud retrabendum aspirantibus, siccome riferisce Fajardo al num. 12.; e'l Laratha in theatro feudali part. 11. dilucidat. 29. num. 13. scrisse ivi : Ad Coronam, seu ad Demanium Regium favor fit ipsi Corona, & Regno, quod de facili fit, uti flumina de facili redeunt ad mare, unde progrediuntur; e le proroghe de' patti de retrovendendo, fatte nel Regno di ordine dell'Imperador Carlo V., fe in virtù delle convenzioni, e de' contratti non furono giuste; surono giustissime per la facultà tacita, che teneva Sua Maestà di redimerle, siccome avvertisce Fajardo in d.allegat. I. num. 152. E se, ove vi sia necessità, può il Principe redimere la roba del suo regal Demanio, ancorche non vi sia il patto espresso in sentimento degli Autori del Regno, siccome dice il Sig. Avvocato; ed anche quando no vi fla necessità, ne propri termini de territor j demaniali del Gaudo, ancorchè venduti senza espresso patto di ricomprare, il Re può esercitare il patto tacito di ripigliarseli per causa pura voluttuaria di deliziarsi nella caccia, siccome Afflitto scrisse nella Costituzione Auctoritatem tit. de locatione Demanii num.4. 5.6 6. Adunque in ogni caso in sentimento degli Autori del Regno il patto tacito di redimere a favore del Principe ha luogo, o sia ex causa necessaria, o sia ex causa voluptuaria;o a favor suo, od a favore de'suoi cessionari. Nè gli Avvocati Fiscali del regal Patrimonio, in ogni tempo dottissimi, e che han sempre adempito alle loro obbligazioni, difendendo le ragioni del regal Patrimonio col dovuto valore, e dottrina, e con varietà di motivi; han punto bifogno della difesa del Signore Avvocato, che volendo eccedere i limiti della fua incumbenza, e del fuo grado, si prende, oltre alla fua capacità la licenza di entrare a dar giudizio degli Avvocati Fiscali di Sua Maestà.

## Che si debba procedere all'incorporazione de'territorj demaniali del Gaudo, detenuti dal Monistero, senz'altro giudizio ordinario.

Cciocchè si sgombri dalla mente del Signor Avvocazo quell'orrane, che afferisce nella sua scrittura di tenere per l'istanze satte da' Signo ti Avvocati Fiscali, e per essersi proceduto esecutivamente ad oftenden, dem tituluy, e successivamente doversi procedere all'incorporazione de suddetti territori del Regio Demanio del Gaudo in beneficio del Regal Patrimonio; benche tutto ciò per chiara ragion legale, e per la pratica invererata del Regno; egli fie bene che si ricordi, che il Monistero, cin tato ad ostendendum titulum, come possegga i territori dei Gaudo, che sono de Demanie Regis, non ha prodotto privilegio regale, ne assenso regio, conceduto a suo beneficio: onde ha luogo la dottrina di Afflitte comunemente ricevuta nella Costituzione Dignum al num. 12. ivi: Secundo neta esc tesotu ibi, injuste perceperit, qued ille qui tenet rom de demanie Rogis fine privilegio Regis eco centa scientia, non selum tenetam ad refirentianem rei demanialis, sed etiam ad omnes frudus de emolumenta per ceptad in qualit and and in condemanistic of fruit unm ; quia injufte illam babuit, & injuste fructus percepit: sto etiam occupans jura demanialia Regis punitur in quadruplum, ut patet in Constitutione Ab officialibus rubrica 91.

Che il Monistero detenga i suddetti territori colla scienza di essere del regio Demanio del Gaudo, è notorio anche dagli strumenti, o titoli prodotti dal Monistero istesso nella Regia Camera. Poichè in quanto alle moggia 485. pervenutoli da Gio: Camillo Mormile, l'istesso Monistero ha prodotto due istrumenti; uno stipulato a' 23. Dicembre 1563. tra la Regia Camera e Gio: Camillo Mormile, nel quale la Regia Camera assegna a detto Gio: Camillo moggia 434. di territorio del regal Demanio del Gaudo, in soddisfazione de' ducati 12. mila per la merceda da Sua Maestà conceduta a Cesare suo padre, fol. 61 .lit. B. process.pro Rega Fisco contra Monasterium S. Severini; ed in questo istrumento espressamente la Regia Camera convenne, per essere territori del regio Demanio del Gaudo, bac conditione, lege, & pasto in qualibet parte prasentis contractus appositis, quatenus placeat Sua Catholica Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo, fol.63.dict. process. L'altro istrumento fatto da Giovan Camillo Mormile col Monistero a' 27. Gennaro 1564.: ed in detto istrumento espres-

espressamente Gio: Camillo afferisce che le moggia quattrocento trenta quattro del Demanio del Gaudo gli erano state assegnate dalla Regia Corte coll'espressa condizione, quatenus placeat Sua Catholica Maijestati, e che non avea ottenuto da Sua Maestà detto Regio assenso, fol. 65. at.lit. B. fol. 66. lit. C. fol. 73. lit. A. d. proceff. E nell'istrumento suddetto similmente vendè al Monistero altre moggia cinquantuno e mezzo, che disse, essere del regal Demanio del Gaudo, ed averle comprate dalla Regia Corte; promettendo fra un mese di stipulare l'istrumento colla Regia Corte, che mai non flipulò, fol. 66 lit. D. fol. 75 lit. lit. A.d. proc. L'ifteffo è a rispetto delle moggia 183, che il Monistero comprò dalla Regia Camera nell'anno 1563, a'19. di Novembre; dicendosi espressamente nell'istrumento della vendita, di essere territori siti nel regal Demanio del Gaudo, fol.41. àt. lit. B. d. process. L'istesso è a risperto delle moggia trecento, comprate dal Monistero a' 28. di Giugno dell'anno 1524. da Girolamo Carbone; nella qual compra espressamente si asserì, detti territori essere dentro il territorio del regal Demanio del Gaudo, ove si dice alla Trezza, seu Grotta Boccara, que alias fuerunt Regie Curie, fol. 99. àt. in princip. diel. process. Ed anche prima di detti istrumenti presentati era ad esso Monistero ben noto, che tutti detti territori siti nel tenimento del Gaudo fono del regal Demanio; giacchè fin dall'anno 1509. fecero istrumento coll'Avvocato Fiscale Mastrillo, censuandosi moggia 600, di detto territorio demaniale del Gaudo a ragione di grana sette e mezzo il moggio da pagarsi ogn'anno alla Regia Corte ; siccome appare dall'istrumento della suddetta censuazione, fatto, convocato capitulo, & ad fonum campanella, da'Padri del Monistero; nel quale espressamente si dice , i territori del Gaudo effere in demanio di Sua Maestà , fol. 8. lit. A. Acta pro Ven. Monasterio SS. Severini, & Sossii de Neap.cum Reg. Fisco. Ed intimato il Monistero ad istanza del Regio Fisco ad ostendendum titu--lum sin dalli 13. Luglio 1696. fol. 1. fol. 23. process. pro Regio Fisco contra Monasterium, non ha addotto altri titoli, se non che i suddetti istrumenti di compra fatti da esso Monistero; e non solamente non ha esibito affenso, o privilegio del Principe, ma dalla lettura delle fuddette compre ap-

Monasterium, non na addotto altri titoli, le non che i suddetti istrumenti di compra fatti da esso Monistero; e non solamente non ha esibito assenso, o privilegio del Principe, ma dalla lettura delle suddette compre apparisce che non vi su nemmen riserva dell'assenso del Principe; e che i Padri del Monistero noluerunt contrabere sub assenso Domini, juxta tradita per Horatium Montan in controv. 26. num. 8. ivi : aut verò in contratu celebrato non fuit sacta mentio assensus regii impetrati, vel impetrandi, sed simpliciter contractum super seudis; si jure non potest recurri ad prasumptionem temporis, dum partes ab initio noluerunt contrabere sub assensus Domini.

Nè tal notorietà di difetto di assenso, e di privilegio del Principe ha potuto evitarsi dal Signore Avvocato colle due novelle scritture uscite alla luce ultimamente; una negl'istessi giorni che si parlò la causa in Ruota; l'altra dopo molti giorni già parlata la causa: cioè il preteso Voto di Camera, che il Signore Avvocato asserisce essersi ottenuto nel messe di Aprile 1562.; e la sede privata, che si dice estratta dal privato Resperto.

Digitized by Google

pertorio dell'Archivario già morto dell'Archivio della Regal Cancellaria. Poiche in quanto al Voto pretefo del mese di Aprile 1 62, tralasciando di replicare quanto fi è scritto nel primo capo circa la verità di dette scritture, e che non costando dagli Atti di processo veruno, tal decreto non fa veruna pruova contra il Fisco, siccome avvertisce Camillo de Medices nel conf.76.num.13.;e che tal voto se fusse vero, niente gioverebbe al Monistero, si perche la Regia Camera non avea tal potestà; si perche anche se la concessione della roba del regal Demanio, e della regalia non si faccia in feudum, ma si faccia in burgensaticum, & in francum, & liberum allodium, pure si ricerca l'assenso espresso di S.M.nell'alienazione, siccome anche l'avvertisce Taffon.de anteph.in verf.4. observ.2. n.63. 6 64 fol.259. specialmente ove vi sia la riserva del patto di ricomprare, pure, ancorche in Aprile 1562.il Mormile avesse ottenuto d.roba del regal Demanio con valido, e solenne assenso di S. M. (il che mai fu ) è certissimo che dopo nell'anno 1563, il Mormile, precedente altro decreto della Regia Camera, fatto a sua istanza nel mese di Ottobre 1562., espressamente convenne nel contratto colla Regia Camera, che l'affegnamento di detti territori demaniali dovesse avere esecuzione in suo beneficio: sub expressa conditione in qualibet parte d.contractus apposita, quod prædicta consignatio territoriorum prædictorum intelligatur, & sit facta, prout jam facta fuit, & ad prafens fit, quatenus placeat Sua Catholica Majestati, & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo, fol. 63. at. lit. B. & fol. 64. lit. A. process. contra Monasterium. E quando poi il Mormile nell'anno 1564, vendè al Monistero, espressamente nel contratto fatto co' Reverendi Padri afferì, che con tal condizione tenea affegnati li suddetti territori del regal Demanio: onde i Reverendi Padri convennero nell'istrumento suddetto che il prezzo da essi dovuto pagarsi al Mormile, si convertisse in compra per loro cautela, nel caso che per non ottenersi poi detto assenso da Sua Maestà, la Regia Corte si volesse ripigliare i fuddetti territorj, fol. 73. lit. A. d. proc. contra Monaster. SS. Severini, & Sossii, ivi: Quod si forte quandocumque Sua Catholica Majestas non remaneret contenta de supradicta consignatione, & in solutum datione dicti territorii modiorum quadringentum præfato quondam Domino Cafari, & successive dicto Joanni Camillo, ut supra, & proinde per dictam Regiam Curiam caperetur possessio dictorum territoriorum, ut supra venditorum; eo cafu dictus Jo: Camillus teneatur, & debeat, prout sponte coram nobis promisit statim solvere, & restituere pretium dicto Monasterio. Onde entra la certa ed indubbitata ragion legale, che avendo Gio: Camillo nell'anno 1563, fatto il contratto colla Regia Corte per l'affegnamento di detti territori, col patto, e colle condizioni dell'asseso impetrando da S.M. non aliter, nec alio modo, ancorche antecedentemente avesse ottenuto valido assenso, col quale avesse poi potuto contraere senza nuovo assenso; con tutto ciò essendosi in tal maniera fatto il nuovo contratto, e convenuto colla Regia Camera, che in tanto valesse l'assegnamento fatto, in quanto S.M. avesse dato il suo regio assenso; sempre che poi no sia soprav-. . . . . .

venuto il nuovo assenso, l'assegnamento fatto dalla Reg. Camera fu nuldo;nè può giovarsi dell'assenso, anche solenne, e valido, o altra facultà, che forse avesse prima del contratto antecedentemente dal Principe istesso ottenuto,ut rite docet R.de Ponte in conf. 17.n. I lib. 2. ivi: Ex quo fuccedit juris regula, quod quando quis potest facere actum una via valida, is eligit invalidam, quod actus non suftinetur, quia quod potui nolui, & quod volui ademplere nequivi, ex regula text. in l.multum interest, Cod. si quis alter. vel sibi. Et paulò inferius, ivi : Cumulat alia satis eleganter in proposito Roman, in conf. 446, & alibi tradit Afflict, in cap. 1. Sitem facramenta in 4.glossa num. 37.de pac. jur. firm. quod si quis potest facere aliquid ecc prvilegio, & illud facit non dicendo virtute privilegii, quod actus non fu-Stinetur : quod multo fortius procedit in casu isto, ubi non sumus in dubio, sed in casu claro, ubi expresse dixit revocare ob metum : binc Doctores dicunt in l. I. S. si quis ita de verbor, obligat, quod non inspicitur in contra-Stibus, quod consistat in substantia, sed voluntas contrabentium; non faeit igitur revocationem ob defectum affensus, nec ad boc cogitavit; & sic babemus certam voluntatem, quo cafu procedit regula in d. S. si quis ita, quod si non valet illud quod agitur, eo modo quo agitur, non valebit eo mo-

do, que valere potest. La santiana la visión la prad deditar as secure como Per l'istessa ragione se si sia ottenuto l'assenso, o altra facultà di alienare nel contratto faciendo; e poi nel contratto che si fa, espressamente si contrae salvo assensu impetrando, non aliter, nec alio modo, quasi l'assenso non fusse ottenuto; il contratto è nullo, se l'assenso non s'impetra di nuovo, benche, senza d.nuova riserva di assenso impetrando, il contratto sarebbe stato valido per l'assenso prima ottenuto; nam constat contrabentes voluisse sub novo assensu contrabere, ut docet Camerar. in cap. Imperialem de probibita feudor. alienat. per Fridericum cartul. 55. in 4. column. lit. F. ivi: Super quo fundamento adificantes, bunc in modum distinguamus: aut con-Stat eum voluisse sub novo assensu cotrabere, & res satis perspicua est, quia si illo caret, actus non validatur ex præterito, l. non codicillum, Cod. de testam. ut supra firmavimus in illo articulo de refut, feudi: aut dubitamus, & in dubio sequamur Felyn. ut non videatur recessisse ab eo, quod poterat ex antecedenti affensu juste facere. Ma nel contratto dell'assegnamento fatto dalla Regia Camera in detto anno 1563. a Gio: Camillo Mormile, non si può dubbitare che la Regia Camera, per patto principale del contratto, espressamente, claris verbis, volle contraere col patto, e condizione, che s'intendesse repetita in qualibet parte contractus, ivi: Hac etiam conditione, leve, & pacto in qualibet parte præsentis contractus appositis, quod prædicta consignatio territoriorum prædictorum intelligatur, is sit facta, prout jam facta fuit, & ad prasens fit, quatenus placeat S.C. Majestati & eadem Majestas ipsa contenta remaneat, & non aliter, nec alio modo, fol.63. at. in fine lit. B.d. proc. contra Monast. E che in tal maniera, e con tal condizione fusse fatto il suddetto affegnamento, lo disse l'istesso Gio: Camillo Mormile, e lo ripetè nel contratto stipulato col Monistero de'Padri Benedettini pochi giorni dopo,a'27. Gennaro 1564. fol.73. lit. A. dict. 6 1552 ·

. Me prociente a Manufertum & S. Sevenini, & Soffie eride in manien che in un'altroconstratto di alienazione avvertice il Chiffe Tellara in il logisti gamin. Elivit Isem quod fuerir mullas parees qui weffer en emple sica, & donativ fa cum affonsu inspetrande à directe donaino, & mola id & tamen impetratus non fuit : coc que sequitur non esse dispurandum affenfine erativel non erat necefficius; man ifla claufule finfendit fitimen , tiam in permiffis , put a in procuratione, vel in venditione vei burgensatica, & fimilibus; it a us es defectu voluntatis cesset dispositio, A Valis consensus non supervenit sicut post Innocin cap sin. num. 3. de procue ras docet ibi late Abb.num. 8.6 9.6 Felin in cap. cum ordinem in principa de rescript. & ex nestratibus Loffredus in cons. 17: num. 54. vers. & tante magis, & mam. 55.6 56. Camerar in cap. Imperialem fol. 55.cot.q. in fines & fol. 6. col. 1. lices enim aliquid possemus, samen cessat voluntas, cessante. consensu illius, quem ad bunc adum requirimus; & succedit regula, quod potui nolui, ut in l. multum interest Cod. si quis alteri, vel sibi, & cap., cum super de offic. delegat. & rite refert Joseph de Rosa in consultat. 234 num.5.6.67. Siochè Gio: Camillo non ebbe l'assegnamento de territori suddetti dalla Regia Camera: giacche ne la Regia Camera volle, assegnarceli, nè esso Gio: Camillo volle riceverli, se non che nel caso, e, fulla condizione, che Sua Maestà avesse dato il suo regale assenso, non--aliter, nec alio modo; qual'assenso non essendosi poi ottenuto da Sua Mactà, si ha per indubbitato, che la Regia Camera non abbia assegnato i, fuddetti territori del Regal Demanio a Gio: Camillo, ut feriplit Regens: de Ponte in adducto cons. 17. mm. 22. lib. 2. iyi : quod quando ponitur bæc, chanfiela: nibil widesur actum, dicitur traditio conditionaliter facta, & pen assensum posted non proficem videatur non vendidisse, tradit Andreas, in d.S. scriba Acolumn.per resol. text. in l.fi ques fundum ff.de contrabenda, Sab wish

Parimente circa la fede prodotta, che si dice estratta dal Repertorio privatori dell'Archivario della Regal Cancellaria, nella quale si asserisce Privilega 36. Ducis de Alcald 1565: Jeannis Camilli Mormilis, & in Privileg. 36. Ducis de Alcatà 1565. Monasterii S. Severini; se susse espresso alsenso, e, myvilegit di Sua Machà y niente gioverebbe al Monistero; perche sareb, be assenso del Principe, ottenuto post quasitam devolutionem in benefin cium Regis, che succede a' 27. Gennaro 1564, per l'alienazione satta da, Gio:Carrillo Mormile ad effo Monistero, come di roba affacto libera, in, contemptum domini ; ob quam alienationem ipfo jure fuit quesita devolutio; in beneficium domini, come sopra si è scrittoi e perciò il nuovo assenso poi sopraveniente non avrebbe pregiudicato alla caducità già incorsa, ed alla ragione della devoluzione già acquistata in beneficium domini ipso jure, etiam sine declaratione domini; anche se il Principe avesse sapuro la cadua. cità incorfa prima di dare l'assenso, cum per assensum datum ad tollendum, obstatubum voluntatis Domini, non censeatur concessum, nec renunciatum, jus sum develutionis, siccome si è scritto nel cap. primo, ex theoric. Andre e in cap. Imperiulement, 15. & excitfis ibidem per Camerur de probibita feu-

der alienat. per Frider & refert etiam Horat. Montan in d.cap. Imperialem fol. 33.n. 38. verf. Praterea. Ma non essendoci vestigio alcuno di tali assensi enunciati in detta fede, nemmen nel libro del Registro del Sigillo di quell'anno 1565., ove detti assensi doveano essere registrati in detto anno 1565. (altrimente farebbero stati nulli, ex Pragm. 1. de fide memorialium, ut post alios refert etiam Joseph de Rosa in consult. 5 1. nu. 12.) quella fede privata niente opera, anche se susse attestazione di pubblico Notaro, ex notatis per Frecciam de subfeud. lib. 2.q. 25. per totam, Theodor. alleg.93.n.1. Nè da detta fede si ricava essere stati assensi di Sua Maestà, nè fu quali contratti, o tra quali persone fusero mai stati interposti; ma a rispetto dell'alienazione de' territori del Gaudo, trattandosi di assenso regio, che dovea interponersi non solamente super alienatione jurium regalium, ut sunt Demania, in quibus rarò præstatur assensus à Principe, fut notat Horat. Montan. de regalibus fol. 43. num. 46. in fine, ivi: quia super feudalibus passim præstantur assensus, super officiis verò, cæterisque regalibus rarò, ut Dom. de Ponte testatur in decis. 28. circa finem, e specialmente in alienatione rei demanialis, notat R. Galeota in resp. fisc. 25.n. 13.) ma super bonis regii Demanii, in cui deve l'affenso essere spedito de plenitudine potestatis, con derogare espressamente alle Costit del Regno, altrimente sarebbe nullo, siccome sempre in alienatione rei demanialis si è fatto, & refert Confil.de Georg.in alleg. 15.n. 10. e si praticò da S.M.nelle alienazioni delle moggia 200.concedute da' Serenissimi Re antecessori al Gazella, siccome sopra si è scritto: tale assenso de plenitudine potestatis, non essendo de stylo Cancellaria, mai non si presume conceduto dal Principe, qui no presumitur uti plenitudine potestatis, come si è scritto nel 2, capo. E dovendo essere assenso espresso, spedito ex certa scientia, siccome si ordina nella Costituzione Dignum; non solamente tale assenso non si presume dato dal Principe, siccome nel secondo capo si è scritto, ma si deve esibire l'originale assenso; per osservarsi, se in detto privilegio di assenso vi sia inferito tutto intero l'istrumento, come è necessario, quando deve concedersi ex certa scientia, & refert Consil. de Georgio in alley. 13.n.7. e per vedere ancora se oltre all'istrumento fatto dalla Regia Camera col Mormile, si fosse asserito a S. Maestà, che a tale alienazione ostavano le Constituzioni del Regno. Or questo non si asserisce in detto istrumento dell'anno 1563. fatto dalla Regia Camera col Mormile, e nemmeno nell'istrumento fatto dal Mormile col Monistero nell'anno 1564.; e di più non vi fu intervento dell'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio in detto in-Arumento dell'anno 1563.; e perciò il contratto fu nullo; perche gli atti fatti nella Regia Camera fenza l'intervento, e prefenza dell'Avvocato Fiscale, sono nulli, nè pregiudicano al Fisco, ex l. si Fiscus, ff.de jure Fisci, Pragm. 16. de offic. Procur. Casaris, nella quale si trascrivono gli Ordini Regali, Franch in decif. 398.num. 3. Reg. Sanfelic. in dec. 23. nul 1. &c. late observat Larraa in alleg. 107. & præcipue num. 28. e qualunque instrumento non può stipularsi senza la presenza, ed intervento dell'Avvocato Fiscale, ut refert Prafes Ganaver. in conf. 2. num. 140.; e

perciò nemmeno gl'Illustri Vecerè, che dicuntur Pricurature Cesaris, possiono stipulare contratto veruno in nome di Sua Maesta, foccante sa roba del regal Patrimonio, senza l'intervento, e presenza dell'Avvocato Fiscale di esso regal Patrimonio: onde l'assenso anche impetrato su detto contratto nullo, ex desettu subbastationum, d'interventus Advocati Fifcalis, non avrebbe giovato, nam assensus non convalidat contrastum midbam ex alia causa, quam ex desettu assensus, sed convalidat contrastum, ritè, d'reste gestum, ut notant Franch in decis. 302.nu. 11. Marcell. Marcian in cons. 36.num. 3.tom. 1. etiam favore domini assentientis, Reg. Rovit. in cons. 39.num. 234. lib. 2.

Bisognava anche vedere, se si asserì a S.M., che vierano altri redditi annui, e beni spettanti alla Regia Corte non demaniali, che si averiano potuta affègnare al Mormile (non potendosi alienare i beni del regal Demanio, che in subsidium ) e che ciò non ostante Sua Maestà avesse voluto dare l'assenso sull'alienazione de' beni demaniali . Di più se si fussero espresse (nelle preci date a Sua Maestà per detto asseso) le altre qualità riferite nel secondo capo della nostra scrittura contra i possessori; le quali espresse at Principe, l'avrebbero più difficilmente disposto a concedere tale assenso, juxta notata per Reg. Capyc.latr.in consult. 23.n.69.lib. 1. & prasumuntur ignorata à Principe, nisi contrarium expresse probetur, ut notat Tasson. Super pragm. de antephato vers. 4. observ. 2. num. 38. fol. 250. quali cose non essendo de solito stylo Reg. Cancellaria, nec de solitis, operano che tale assenso prasumitur impossibilis, e perciò si presume non essersi spedito, ex R. Rovito in conf. 39. n. 12. lib. 2. Ed ancorche detto assenso si susse trovato acceso nel fummario del registro del Sigillo (qual libro del Registro del Sigillo è libro pubblicose folome, e sa piena pruova, ut tradit Cons. de Rosa in confult.5 1.n.12.) tutto ciò non ostante nemmeno avrebbe bastato: perche non potendosi nel summario del Registro del Sigillo leggere l'intero privilegio dell'assenso; e perciò non potendo da esso costare, se in detto privilegio di assenso vi fustero state tutte dette qualità, le quali non fi prefumono, e fenza l'espressione delle quali il privilegio dell'assenso farebbe stato nullo, ed affatto invalido; ut notat P. Afflict. in appendice ad controver [. 21. num: 67. verf. & ideo; ivi : Ecchibito etiam contrada, qui nibil exorbitans contineat, ex cuius scientia Princeps denegasset affensione, o pur se fuse solamente stato di quei contratti, che sine difficultane Principe suol concedere, uniforme al solito stile, ed alle solite clausole della Cancellaria, ivi: Scimus enim bujusmodi assensus absque ulla difficultate passim per Principem impartiri, cujus forma în Regia Cancellaria scripta; il che non sarebbe quando contenga patti insoliti, come l'istello ?. Afflitto avvertisce al neut.in fine, ivi: Si verd assensus allegatur expeditus: super aliqua refutatione, aliove contractu qui plura pacta insolita contimeret, ac super quibus difficiliter assensus ipse prastitus fuisse videretur, E de aliqua subreptione, vel obreptione timeri posset; in tal caso, ancorche sia notato nel Registro del Sigillo, nemmeno sa pruova, siccome il P. Af-Color Color flitto ivi conchiude.

E per la compra delle moggia cento ottantatre del regal Demanio del Gausdo, fatta dal Monistero nella Reg. Camera senza riferva veruna di assenso. ella contiene l'istesso notorio difetto: non essendoci privilegio, o assenso del Principe, anzi nemmeno riferva di assenso impetrando: nè potè la Regia Camera alienarle, ficcome nel primo capo si è scritto; e specialmente sa proibito alla Regia Camera, ed a qualunque officiale di Sua Maestà di fare tale alienazione della roba del regal Demanio nella Costituzione Puritatem, titul. de prastando juramento Bajulis, & Camerariis, fatta dal Re Guglielmo, & scribit Afflict. in dict. constitut. num.10. ivi : Septimo nota ex textu quod officiales Regis jurant solemniter, bona demanialia, & jura Regis illasa servare, & non alienare, nec per Je occupabunt, aut occupare permittant; & refert Regens Galeota in re-Sponf.fiscali 25.num.12. & 13. Sotto il qual nome di officiale viene compreso il Tribunal della Regia Camera, siccome avvertisce l'istesso Afflitto nella constitut.inter multas num. r. Onde non può il Tribunal della Regia Camera alienare la roba del regal Demanio, siccome nemmeno possono alienarla gl'Illustri Vecerè del Regno, anche per gli Ordini Regali, siccome nel primo cap. si è scritto. Adunque è certissimo, che il Monistero detiene le suddette moggia del regal Demanio del Gaudo, così quelle pervenuteli da Gio: Camillo Mormile, come l'altre comprate dalla Regia Camera, e l'altre comprate da Girolamo Carbone, senza assenfo, e privilegio del Principe; ficcome costa da' medesimi titoli prodotti dal Monistero istesso: e si rende notorio per più ragioni, che si devono detti territori, senz'altra formalità giudiziaria, incorporare in beneficio del regal Patrimonio.

Primieramente, perche effendo detti territori del regal Demanio del Gata do, come ogn'altra roba demaniale, revocantur ad Coronam, ficut revocantur ad Coronam omnia alia jura regalia, ut notat Horat. Montan. de regaliban v. Argentariæ, ivi: Duo enim ex illa colliguntur; alteram scilicet qualitatem demanialem in bonis solius Regis esse, dum ex illa constitutione revocantur penes Coronam, nisi de concessione per privilegium doceatur; & sic demaniale est idem quod regale, e che le robe demaniali siano jura Regalia, l'aveano già scritto la Glossa in dicta constitutione Dignum, Matteo d' Afflitto in rubrica dicta constitutionis Dignum; e che lo fustero anche de jure communi Romanorum notollo Andrea. Knichen in cap. 1. de regaliis num. 196. tit. de Saxonico non provocanda jure, & privilegio, verbo Ducum Saxonia, ivi: Saltus, nemora, fylva regaliis adscribuntur, unde proventus quoque reddent Principi, & versantur in casura, glande, multis, & aliis inde redundantibus, ex Choppino de Demanio tit. 15. lib. 1. E perciò ripugnando a' possessori le leggi comuni, e quelle del Regno, che non si possano senza special privilegio e concessione del Principe possedere le regalie, giustamente i possessori vengono costretti a dimostrare il titolo di esse, ut post antiquos notat Reg. de Philippis in dissertat. fiscali 1. à num. 49. 6 in demanialibus docet etiam Horatius Montanus in tract. de regalibus, in praludiis num. 27. in tine

en2]

fine versic. Ideo prudenti confilio, fol. 26. Onde non sono applicabili a favore del Signore Avvocato, ma tutte gli sono contrarie quelle regole generali, addotte da lui, che actore non probante, absolvitur reus, e che in dubio pronunciatur contra Fiscum: perche nelle regalie, e robe demaniali il Fisco ha fondata la sua intenzione, come avvertisce il Reg. de Philippis in d.differtat. I.nu. 50. ivis quia cum Regnantes in bifce jurifdictionalibus, regalibusque formatam sibi obtineant intentionem; meritò & jure quidem optimo regalium detentores ad titulos exhibendos compelli queunt. E perciò finattanto che il possessore non esibisce il titolo chiaro, certo, e valido, regalia revocantur ad corvnam;anche se il possessore esibisse un titolo colorato, ma non valido, e certo: cum paria fint titulum non exhibere, ac exhibere invalidum, ut post antiquos refert Confil. Theodor, in allegat. 56. num.6. ivis siquidem non esse, & nulliter, & invalide esse, idem funt, l. Paulus respondet ff. de verbor. significat. l. eum qui S.cum igitur ff. de in diem adje-Elion. Linon putavit S. non quevis ff.de bonor. possess. contra tabul. 1.4.S.condemnatum, ff.de re judic. Anzi avendo già esibito, e presentato i titoli che ex sui inspectione sono invalidi, e nulli, per essere tutti senza assenso, anzi senza riserva di assenso si rende chiara la ragione del Fisco, ut ait Laratha in tract feudal, par. 8. dilucidat. 21. n.9. ivi: Secus verd quando essemus in cafu certo, quia in certis non babet locum conjectura, l. continuus S.cum ita ff.de verbor.oblig. & est quando ex instrumenti inspectione alienationis feudalis apparet, non intervenisse assensum directi domini; tunc enim non statur prasumptioni, qua resultat ex antiquitate temporis, quia tollitur per evidentiam facti, qua nulla est major probatio, & negativa probatur C per inspectionem scriptura, l.final. & ibi notat Cod.de reb.credit. &c. & rite scripfit P. Afflict in addit.ad controv.39.num. 160. fol. 509. ivi : & veritas negative per inspectionem scripture, in qua non reperitur, concludenter probatur, Imola in conf. 1 10. num. 1. ex Bartolo, &c.

Perciò non può il possessore mantenersi, nella possessione della regalia, che si deve reintegrare alla Corona, nè in questo caso ha luogo la dottrina addotta in contrario del Signor Reggente de Marinis ad Reverterium in decif. 166. ove scrivendo de' possessori della regalie, disse: possession ad titulum oftendendum vocando, qui cum primum comparuerint exceptiones opponentes, vel immemorabilem allegantes, fuit terminus in causa impartitus, & interim lite pendente in possessione confervati, ut bene observavit Afflict in Constit inter multas intra nu. 4. Ma Afflit in d.constit Inter multas al n.8. si dichiaro, che se il possessore esibisce il titolo invalido, in tal tafo possessor spoliatur possessivi: quod verum est fecundum Gloff hie fi contradictio, o negatio partis fit cum caufa legitima; alias fino est cum causa legitima, vel sufficienti, perinde babetur ac si non contradixisset, & per consequens posset ipsum dicta possessione privare. Ed al. 2.9 Soggiunge, ivi: quod quando negatio, & sic contradictio est improbabilis, nou facit rem dubiam; sic etiam paria funt, non habere titulum, vel habere invalidum, Lnec ullam, ff.de petit. bæredit. sic etiam paria sunt non esse factum, & effe factum, & non idonee, l.quoties, ff.qui fatifd.cog ant. E que-

2471.3

fo non ha dubbio nel Regno, efibendosi dal possessore il titolo invalido. siccome l'istesso Sio. Reg. de Marinis dichiarò nel tomo 3. allegat. 149. num. 29. & scribunt Staiban. refolut. forenf. refolut. 188. num. 51. lib. 2. Regens de Philippis in dict.differtat. 1. num. 130. & 131. debet enim exhiberi titulus validus, Reg. Rovit. in conf. 100.num. 8.lib.2. Nè può dal posfessore opponersi prescrizione anche immemorabile, quando, avendo estbito il titolo, già costa de initio tituli, o sua invaliditate, ut refert Fajardus in d.allegat. I. num. 182. latissime Francisc. de Andreis in sua consult. fiscal penes Agetam ad Moles §.14.tit.de jurib. passum tom.2.fol. 191. nu. 130.146. 148. 5 149. 6 titulo invalido exhibito, stylus Regia Camera est illos ejicere, ut refert Camill.de Curte in diversijuris feudalis c.17.n.10. & 11. fol. 78. at. Altim.ad Rovit. in conf. 91.n. 10. lib. 1. E nella causa tra que-Ra fedelissima Città, e'l R.Fisco, nella quale a favore della Città scrisse il Reg. de Marin in d. alleg. 149. tom. 3. e nella quale si produsse il titolo, e la posseffione immemorabile dell'esercizio della giurisdizione criminale a favore degli Eietti di detta Città in subditos Annone, si illi in eorum magisterio delinquerent; con tutto ciò esecutivamente, e senza altro termine su deciso contra la Città, quod se abstineat, poiche agebatur de regalibus; & tituli producti erant colorati, fed non erant validi: non oftante l'essersi anche allegata l'immemorabile possessione, e presumersi gli assensi validi ex diuturnitate temporis, quam decisionem refert etiam Francisc.de Andreis in d. allegat.fiscal.nu.148.d.fol.149. penes Agetam ad Moles tom. 27 correlates handabillata 225 2 May

Ori titoli prodotti dal Monistero no solo sono dubbi ed incerti a suo savore, ma dimostrano la chiara ragione ex fui facie a favore del Fisco; vedendos esser nulli ed invalidi, anzi in contemptum domini. Perche in quanto alle moggia 487. del Demanio del Gaudo, pervenuteli da Gio: Camillo Mormile, ha esibito la copra fatta a' 27. Genn. 1764. nella quale co certa scien-24 comprò la roba del regal Demanio, non solamente senza regio assenso (e perciò il titolo fu nullo) ma di vantaggio, in contemptum domini, comprò d.roba demaniale come affatto libera, ad alienandum, disponendu tamquam de re propria, fenza riferva alcuna di affenfo impetrando da Sua Maeftà! L'iftessa nullità, e disprezzo fu nella compra delle moggia 300. demaniali del Gaudo, comprate da Girolamo Carbone senza assenso, e senza riserva di assenso impetrando da Sua Maestà, fol.99. dt. in princip. fol. 103. lit. A.& lit.B.L'istessa nullità commise nella compra fatta delle moggia 183. demaniali del Gaudo dalla Reg. Camera: l'isfrumento della qual compra, si vede fatto senza assenso, e senza riferva di assenso impetrando da S.M.,e fenza intervento del fuo Avvocato Fiscale, fol.40.6 41. at.e si vende Monasterio, ac posteris, & successoribus quibuscumq; fol.41. at.lit. A.fol.48. at. lit. A. in burgensaticorum naturam, ac in francum, & liberum allodium, & in perpetuum, fol. 48. dt. fol. 49. dt. lit. A. ponendo il Monistero in pradictis territoriis, ut supra venditis, in locum, privilegium, & gradum di-Ha Regia Majestatis, & Curia, fol. 50. at. lit. A. proc. pro Reg. Fisco contra Monasterium SS. Severini, & Soffii. Ne fi pud dire auctore Pratore possedersi dal Monistero dette moggia 183., atteso in Regalibus, & demanialibus, quali è proibito al Vecerè, ed alla Regia Camera poterli alienare, e specialmente ad manus mortuas, qual'è il Monistero de' PP. Benedettini, ex Pragm. 4. de feudis, ed è necessario il Privilegio espresso del Principe, come si ordina nella Costituz. Dionum, ivi: ante oraculum nostræ celsitudinis speciale, & in cap. Prædecessorum nostrorum, ivi: quod concessio nostra non continet; ed in tante altre Costituz., e Cap, addotti, senza il quale special Privilegio qualunque fatto, o decreto di Giudice (al quale di vantaggio gli sta pure espressamente proibito di farlo) certamente niente vale; anzi anche in burgensaticis, & bonis privatorum, niente giova il fatto, ed il decreto del Giudice, quando ex defectu potestatis, & jurisdictionis, l'atto sia nullo; nam tune non dicitur authore Pratore possidere; & eo casu nec possessio dicitur translata, Bartol. in l.creditores Cod. de pignorib. Ripa in l. naturaliter, S. nibil commune, ff.de acquirenda possessione num. 60.6 62. Postbius de manutentione observat. 12. num. 116. E perciò tutti i contratti stipulati, ex sui facie non solamente furono invalidi, e nulli, ma ipfo jure nell'atto istesso che si fecero, absque alia declaratione, operarono la devoluzione della fuddetta roba demaniale in beneficium domini; siccome sopra si è scritto, ex Reg. Rovito in conf. 24.mu. 5.7.8.6 9.lib.2. Reg. de Ponte in conf. 17. nu. 18. 19. 6 22. lib. 2. quia partes ab initio noluerunt contrabere sub assensu domini, ut ajebat Horat. Montan in controv. 26. num. 8.

E perciò nel Regno non si procede con giudizio ordinario contra i possessori delle regalie, ma a favore del Fisco si procede con giudizio sommario, ed efecutivo, ex doctrina originali Gloffa in Constitutione Inter multas in princip. ivi: Quia dabitur possessoribus copia reclamandi; & si non allegent possessiones aliquid sufficiens, reducuntur bona in Fiscum; nec videtur opus effe alia solemnitate, quod videlicet detur libellus, quod detur inde sententia in scriptis, ut bic innititur: ed opponendosi la l. omnes C.de delatorib. tib. 10. in quelle parole: recto juris ordine, dice, fed responde, quod boc, quod dixi, est rectus ordo in fiscalibus, alias est ibi retrò juris ordine; & tunc facit pro me, quod dictus ordo servetur, qui retro obtinuit; & sine dubio bactenus iste ordo servatus est in Regno per Magistros Razionales Magnæ Curiæ, quod ubi de jure Curiæ quomodolibet constet, nec possessor vocatus alleget pro se aliquid sufficiens, statim fit revocatio ad manus Curiæ sine libello, & sententia, seu alio judicii strepitu. L'istesso insegnò Andrea d'Isernia in d.constitut.inter multas in wnon graventur; e l'istesso hanno insegnato Pietro Piccolo nel cap. Statuimus, il Reg. Tappia in lib. 2. jur. Reoni in d.cap. Item statuimus pag. 178. ed altri riferiti dal Reg. Merlino centur. 1.cap. 13.num. 17.e dal Reg. de Philippis in d.dissert. 1.a num. 64. E questa è la pratica nella Regia Camera, e nella Ruota del Cedolario: e modernamente quel gravissimo Giureconsulto, il Rep. Consig. Giuseppe de Rosa nella consult. 11. 12. e 13. nella causa del possessore de feudi di Cafolla, e Valenfano, che dopo tempo immemorabile, ed oltre la centenaria; pretendendo doversi dare termine ordinario, su convenuto nella Ruo-

ta del Cedolario ad oftendendum titulum, e la ragione perche non dovette pagare la taffa;non costando de titulo valido, fu condannato in judicio executivo a pagare la tassa, non mai pagata: e pure il decreto della tassa dell' adoa contra i Baroni era stato interposto fin dall'anno 1529,e non mai eseguito contra il Barone di Cafolla, e Valenfano fuo cliente, come fi riferifce nella fua confult, 13, in fine. L'istesso si praticò nella causa, in cui scrisse HP. Afflitto del Principe di Melfi nella controv. 47.; nella quale, non offante che dopo il corso di settant'anni si pretendeva doversi procedere con giudizio ordinario, fu fenza darfi termine nella caufa ordinato spedirsi detta causa siscale, ut refert in dicta sua contr. 47. in fin. n. 63. Questa pratica del Regno ha dato la norma agli altri Tribunali esteri, ut refert Cutell.in dec. 1. orat. 1.n. 121.e nel n. 12. scrisse: non debet enim Regis Fiscus sinere, ut is poffideat, cui titulus resistit, sed inse possessor effici usque quo jura borum occupatorum, que modo allegant, discutiantur in petitorio, juccta doctrinam Lupi in cap.per vestras fol. 1 3 2.col. 3.de donat.inter virum, & uxorem, Roland in d.conf. 89 num. 84.6 num. 34. 6 36., Medices d. conf. 1., Guttierez practiquest. 19. num. 17. and man were treated that he will be the

E grave è l'altra confidenza, presa dal Signore Avvocato nella sua scrittura, nella quale asserisce che in Ruota, quando da noi si parlò questa caufa, si susse asserisce che in Ruota, quando da noi si parlò questa caufa, si susse asserisce che per concesso, non potendo negarlo, che per rescindere, e togliere di mezzo un pubblico istrumento, non poten il Fisco ottenerito, se non per opra del termine, e della sentenza passata in cosa giudicata; perche da noi tal cosa non su mai detta, siccome è noto a tutti quei, che assisterono in Ruota; anzi si disse tutto il contrario, che tutti gl'istrumenti, essendo ex sui facie nulli, ed invalidi, e satti senza intervento degli Avvocati Fiscali di Sua Maestà, e senza riserva di assenso impetrando, si doveano stimare come non sussero nel Mondo in prajudicium Fisci, allegando la dottrina di Afflitto nella Constitut. Inter multas n.9. ivi: peria esse non babere titulum, vel babere invalidum conde si può questa sua afferzione unire con quelle due scritture novelle, prodotte ultimamente in questa causa; poichè sono tutte e tre dell'istesa natura, e qualità.

Secondo, nelle robe del regal Demanio, che sunt jura regalia, espresamente per le Costituzioni, e Capitoli del Regno sta ordinato, doversi costringere i possessori, che tengono detta roba senza espresso privilegio del Principe, a restituirli una col quadruplo, per incorporarsi al regal Patrimonio; siccome si ordinò dal Re Carlo I. nel cap. Predecessorum nostrorum, ivi: Et nibilominus rem ipsam occupatam sine qualibet dilatione restituat. L'istesso si ordinò dal Re Ruberto nel cap. Excommissi tit. de revocatione occupatorum Demanii, ivi: quod si non secerint in prescriptam pænam sine ulteriori super hoc habendo processu, vel ferenda sententia, se noverint incursuros: avendosi ugualmente per usurpatori del regal Demanio quei, che producono titolo invalido, e quei, che non producono titolo veruno, ut scripsit Afflict. in d.constit. Dignum num. 12. e generalmente in tutte le pene fiscali su ordinato nel cap. Ab olim, satto dal Re Carlo II. d'Angiò, ivi: Ut in omnibus pænis, tam per officiales nos stros, quam per alios privatos impositis, nostro quidem Ærario acquirendis,

ESSET SUMMARIE, DE PLANO, SINE STREPITU, ET FIGURA JUDICH PROCEDENDUM: É quanvis ordinatio ipfa fuerit continue observata, pro majori tamen declaratione, & observatione volumus, & mandamus, secundum eam in pænis præmissis procedere debeatis: e questo sempre così è stato osservato, secome ne riserisce la pratica Afflitto in d. Constitut. Inter multas num: 5. ivi: Sed in pænis Fisco acquirendis per dictum cap. Ab olim, proceditur summarie bodie in Regno, & Judex competens inter Fiscum, & Privatum est Regia Camera Summaria.

E nella caufa delle Paludi vicino la Città di Napoli, in cui, come fuste roba demaniale, si procede esecutivamente contra i Possessori ad ostendendum titulumse poi anche si ordinò l'incorporazione in beneficium Regie Curie nel mese di Maggio 1505, come apparisce dal Decreto della Regia Camera, prodotto penes acta fol. 78. proc. pro Regio Fisco cotra nonullos Possessivi: facta discussione super Territoriis Paludum Civitatis Neapolis, commune votu est, quod accedat Commissarius circuspectus ad locum; qui vocatis quosum interest, levato velo, & extra ordinem reintegret Regiam Curiam in pristinam possessionem totius Territorii, in qua erat tempore felicis memoria Regis Ferdinandi Primi. Nel tempo poi del R. Reverterio, essendo. stati di nuovo li Possessori citati ad ostendendum titulum, perche comparvero molti possessori, ed esibirono il titolo valido, perciò si deciso a lor favore, con darfi loro il termine; che fu la decisione di d.R. Reverterio 566. poiche non tutte dette Paduli erano antico Demanio Regale, ne menzionato ne' Regali Archivi; ma molto di detto Territorio s'era acquistato particulari titulo emptionis da Serenissimi Re Aragonesi; secome a rispetto di Poggio Regale, sito in dette Paludi, riferisce il R. Tappia nella Costituzione dignum al u.s.ivi:qui meminit Afflicti dicentis, se diccisse Carolo VIII. non comprehendi sub nomine Demanii Podium Regale, tamquam emptum ab Alfonso Regere Vincezo di Anna che scrisse in detta causa a favore de Possessori di dette Paludi nell'allegazione 79. dichiaro, che se il Possessore citato, ad oftendendum titulum, efibifca il titolo, quale ex fui facie apparisca essere invalido; che in tal caso non si deve avere ragione veruna di tal possessione, al numero ultimo, ivi: & quia solet evenire, & pauci advertunt, sed statim exhibent titulum, & quandoque nullum, aut vitiosum, & succumbunt, ut fuit in multis causis Fiscalibus, quas nolo referre; ided bæc notare volui; sed omnes sunt Advocati, pauci verò Doctores & Advocati, ut dicebat Ill. Andreas Pons dignissimus olim Locumtenens prædictæ Regiæ i Camera wangitahing the managarah di ana ana

Ma essendo il Tenimento del Gaudo antica Difesa, ed antico Demanio della Regal Corona, misurato co suoi confini sin dal tempo del Re Ruberto nell'anno 1336, e rimisurato in tempo dell'Invittissimo Imperador Carlo V. nell'anno 1522. coll'istessi termini descritti in tempo del Re Ruberto; ed ordinatosi con tanti decreti della Regia Camera sin dal tempo del Re Ruberto, e successivamente in tempo del Re Cattolico nell'anno 1505, e di più essendosi fatto l'altro decreto di reintegrazione nell'anno 1522; nel tempo dell'Imperador Carlo V., che la Regia Corte sosse manutenuta nel possesso di detto Tenimento Demaniale del Gaudo; e non essendo

fendo mai stati conceduti detti territori del Gaudoda i Serenissimi Re. 6. non che in feudum, come fu al Card, de Ruha, coll'affenso in forma speciali de dominica, & plenitudine potestatis; e come fu la concessione delle moggia 200, fatta al Gazella; ne siegue indubbitatamente, ed è troppo audace ostinazione il negare, che in virtù delle suddette misure, e Decreti. passati in cosa giudicata, qualuque detentore de Territori, sitientro il Demanio del Gaudo, debba restituire il Territorio suddetto, a fine di reintegrarsi al Regal Patrimonio. E ciò non solamente perche essendo roba certamente del Regal Demanio, la possessione, così civile, come naturale, s'intende sempre ritenuta presso il Patrimonio del Principe; & Possessiones dicuntur possidere nomine Domini, ed essere fratanto semplici Detentori amovibili ad nutum dal Principe (cum eis titulus resistat, ut scribit Marius Cutellus ad ll. siculas ad ll. Martini in tit. Quemadmodu, qualiter, & quomodo sit Regia Domus ordināda c. 1. nota 1. n. 7.6 8. ivi:nam si borū incapaces sūt subditi,ni Principalis precedat concesso, conseques videtur in eos non possessionem, sed nudam tantum detentionem, ac si clam possiderent, transire, ut ex Gratian discep.441 no semel affirmavimus: quod si possidere nequeunt, quis dubitabit juris operatione possessionem apud Principem servari, fierive ac si suo nomine detinerent, facultateque tributa, ut cum sibi videbitur eos depellere possit, ac commodo possessionis privare: hi enim sunt, quorum J.C.dicit in possessione esse, sed non possidere in l. si quis ante ff. de acquirenda possessione) non solamente, per la mentoyata ragione: ma eziandio, perche essendosi fatta la reintegrazione, e la misura, si procede per inspectionem ocularem, e senza contestazione di lite, ex 13. Cod. finium regundorum: ove Bartolo insegno al num.2. ivi : cum non sit quæstio proprietatis, sed confinium, e si procede coll'intervento degli esperti, avvisate le Parti interessate, E questa dottrina di Bartolo comunemente è ricevuta, ut refert Christinaus in decif.83. & 84. tom, 2.; e questa è la pratica del Tribunal della Regia Camera, come fi osserva ne' Territori della Regia Dogana di Foggia, già misurati dal R. Revert. nell'anno 1548. più di cento fettant'anni in dietro: che qualunque Persona si truovi detenere territori entro la misura suddetta, si procede colla visione oculare su la facciadel luogose colla misura degl' esperti misuratori destinati dal Tribunale della Reg. Dogana di Foggia, si reintegra il Fisco nel possesso di effi, senz'altro processo; e qualunque appellazione, che dal Possessore si portasse nella Regia Camera dal Decreto de misuratori, e del Tribunale della Reg. Dogana, si concede nella Regia Camera quò ad actum devolutivum, non quò ad actum suspensioum. Questa istessa è la pratica ne' territori del Regal Demanio del Gaudo. E così si praticò nel tempo del Re Ruberto; E poi in tempo del Re Ferdinando il Cattolico nell' anno 1505. e dopo la misura satta in tempo dell' Imperador Carlo V., come si vede dal Decreto fatto dalla Regia Camera a relazione del Presidente Paulo Magnani Commessario de Possessori del Territorio del Gaudo: perche stante la misura fatta, per inspectionem ocularem, coll'accesso super. faciem loci, furono reintegrati al Regal Demanio quei Territori occupati da alcuni entro la misura suddetta ; come dal suo decreto proferito a' 16. Mar-. AMITT

Marzo 1560. prodotto negli atti foli i proccontrumentullo a Possificacivi: VISA MENSURATIONE salia territorii Galdi, quia reperturast eso MENSURA PREDICTA infrascriptos detinere majorem partem occupată territorii, quod conținetur în ecrum concessionibur, scripturis, & titulis; suit per eandem Regiam Cameram provisum, quod omnes infrascripti detinentes majorem partem territorii pradicti Galdi condemnandos esse, & proinde condemnarii debere decernimus unumquemque ipsirum ad relaziandam possessionem illius majoris partis, quam detineri per eos repertum est, una cum frustib. liquidandis, salvis juribus respectu panarum irrogatarum contra occupantes Res, & Bona Regia Curia.

Nè la pretension, opposta dal Signor Avvocato delle migliorazioni fatte ne i suddetti territori, tiene sondamento vernno: sì perche se tali migliorazioni vi fussero si potrebbero por inspettionem ocularem da' medesimi Esperti riconoscere, siccome in casi simili si è praticato; sì ancora perchè se vi susse. ro nuove piante apposte, non essent reficienda, cum non fint perpetua, & continuò dur atura, fed facta pro uberiori fructuum recollectione, ut notane Rota Romana in novissimis tom.2. decif. 312. num. 6, nec dicuntur mellor amenta necessaria, vel utilia, Royas in decis. 461. E di più perche il territorio su venduto dal Mormile al Monistero tutto coltivato per semina, come si asserì nella vendita satta da lui al Monistero nell'anno 1564 fol. 65. at. lit. A. proc. contra Monasterium: e presentemente nemmen si vede tutto coltivato, ma buona parte di quello, che il Monistero detiene, è boscolo: sicche ocularmente si vede non esservi migliorazione veruna, sicc come nella relazione dagli Esperti si è riserito. Qualunque migliorazione però vi fusse, è certo che il Monistero non può pretenderla; poiche dovendon incorporare detta roba al regal Patrimonio, perche detenuta dal Monistero senza privilegio, o concessione di Sua-Maestà; & essendo acquistata la ragione al Fisco per le compre suddette fatte in contemptum Domini, senza affenso, anzi senza riserva di assenso di Sua Maestà (onde incideruni in commission in beneficium Domini) ne siegue che tanto la roba suddetta demaniale, quanto le migliorazioni che vi fussero (ma non vi sono) s'intendono devolute alla Regia Corte ob culpam possessionis, e non si dovono detrarte, o bonificare al detto Monistero, ut notant Feudiste incap. 1: S.si vasallus bic finitur lex, Jason in l. 1. num. 27. cum segq. & apostel. Codide jure emplyt. Carolus Molin. in Confuetud feudor. S. 5. tit. 1. num 6926 segq. Paris de Puteo de feudor. reintegrat. cap. 11. 6 12. Francisc. Bur-Sut. in conf. 80. num. 35. & in conf. 76. num. 36. werf. Hec enim est diftin-

Siccome l'altra pretension del prezzo, opposta dal Signor Avvocato del Monistero, è affatto vanissima: poiche oltre alla pena del quadruplo, dovuta dal suddetto Monistero al Regal Patrimonio, come sopra si è sorieto; è anche certissimo, che in quanto alle compre satte da Gio: Camillo Mormile, e da Girolamo Carbone, il prezzo non su dal Monistero pagato alla Regia Corte, ma alli suddetti Gio: Camillo, e Girolamo Carbone: e pereiò a rispetto di detti prezzi, non pervenuti alla Regia Corte, il Regio Escono è tenuto a cosa veruna; siccome nè meno a rispetto del prezzo della

4105

moggia 187. comprate dalla Regia Corte, non intefo l'Avvocato Fiscain le del regal Patrimonio: imperocchè il Regio Fisco, trattandosi di vendite invalidamente fatte, non è tenuto alla restituzione del prezzo, se non sia realmente ricevitto, & quatenus sit versum in evidentem utilitatem Regiæ Curiæ, & quatenus fit fasta beupletior, argum. l.33. §.interposito, ff. de -administrat & peric.tutor. & refert Reg. Rovit.in conf.99.n.13. in fin.vers. mec receptio pretii tom.2.& notat Giurba lib.1.observ. 90. n.10. & 11. ivi t nec restituet plus, quam in utilitatem Reipublica conversum docebit, l.pradiorum, Cod. eod. Petrus Gregorius dict. num. 11. quos refert Fajard. part. 1,

allegat.1.num. 87. in fine .

Similmente niente ha che fare in questa causa la rissessione intorno al patto de retrovendendo: poiche a rispetto del Monistero, non essendoci contratto valido, nel quale si sia apposto il patto de retrovendendo, il Fisco non ha obbligazione di efercitare il patto de retrovendendo, nè di restituirli il prezzo che avesse forse ricevuto; siccome il Monistero l'ha osserto, ma da noi non si è accettato. Per altro, se mai comparisse possessore di territorio veruno demaniale del Gaudo, che tenesse contratto valido di compra legittima fatta coll'espresso assenso del Principe, e che avesse pagato il prezzo in beneficio della Regia Corte; in tal caso il Regio Fisco eserciterebbe il patto di ricomprare efecutivamente, siccome si è fondato nella no-Aua scristeura formata contra i Possessori de territori del Gaudo, nel quareo Cupe: essendo questa la pratica nel Regno, sondata anche jure communi Romanorum: ricercandoli folamente per legge comune, che il venditore offerifca il prezzo al venditore, quo oblato, E deposito, si ripiglia la roba validamente venduta, ut inquit Jacobus Cajacius Codicis lib. 4. tit. 54. de padis inter emptorem, & venditorem compositis desse rem Casa pretio oblato fol. 407., Larrea in decif. 76. num. 18., Amendola ad Franch.in decif. 64. mam. 17.

E & PR del Montifero capirono essi medesimi la chiara giustizia del Fiscoge perciò nell'istrumento della compra fatta con Gio: Camillo Mormile a'27. Génnaro i 564., conoscendo, che la Regia Corte senza esercitare patto di ricompra si poteva ripigliare detti territori, sempreche l'avesse piaciuto, e che Sua Maestà non avesse acconsentito all'assegnamento dalla Regia Camera satto al Mormile (nel qual caso il Fisco non era tenuto a restituire prezzo veruno al Monistero, nè esercitare patto de retrovendendo) perciò espressamente si cautelò contra il Mormile, e convenne, quod ubi forte quandocumque Sua Catholica Majestas non remaneret contenta de supradicia consignatione, & in solutum datione, & proinde per dictam Regiam Curiam caperetur possessio dictorum territoriorum ut supra venditorum: Eo Casu Dictus Jo: Camillus Teneatur, et DEBEAT; PROUT SIC SPONTE CORAM NOBIS PROMISIT STATIM SOLVERE, & RE-STITUERE D. MONASTERIO PRETIUM IPSORUM CUM OMNIBUS AUGUMENTO, ET MELIORATIONIBUS, que tunc temporis reperirentur facte in eisdem territoriis, damnisque, interesse, & expensis propterea forte patiendis, & faciendis per dictum Monasterium, fol. 73. lit. B. process. contra Monaste-

rium. E. se il Monistero istesso dopo satte le tre compre, da Girolamo Carbone a' a8. Giugno 1524., dalla Regia Camera a' 19. di Novembre 1563 a e da Gio: Camillo Mormile a'ay. Gennaro 1564. avendo capito di effere state tutte compre nulle, ed invalide, perche fatte senza intervento dell'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, e senza assenso di Sua Maestà, anzi senza riserva alcuna di assenso impetrando; dopo dette compre, pretese nella Regia Camera almeno di potere ritenere 600. moggia di detto territorio demaniale, comprese nelle suddette compre, e ricuperare alcune moggia possedute da altri possessori, per titolo di censuazione dalla Reg. Corte alla ragione di grana 7. 🚣 il moggio, in virtù della cenfuazione sattali nell'anno 1509, dall'Avvocato Fiscale Mastrilli; e pure non potè ottenerlo dalla Regia Camera, nè dal Fisco; perche in quella censuazione non vi fu l'espresso assenso di Sua Maestà, nè il Vecerè di quel tempo ebbe espresso mandato di Sua Maestà a fare detta censuazione a persona votuna, e molto meno ad manus mortuas, com'è il Monistero, e si scorge dal Processo intitolato: Asta pro Venerabili Monasterio SS. Severini, & Sossi de Neapoli cum Rog. Fisco: come, di grazia, dice presentemente il Sig. Avvocato nella sua Scrittera: protestiamo ingenuamense, nen saper capire a qual fondamento mai per ordine ella s'appoggi? quando da noi, rinunciandosi al privilegio Fiscale di parlare la causa in secreto, si è parlato in pubblica Rpota, ove affistè il Signor Avvocato, ed intese tutti i suddetti motivi, che palbabilmente per ordine dimostrano la chiara giustizia per l'incorporazione de' fuddetti territori in beneficio del Regal Patrimonio? Tiene anche il Sig. Avvocato sapientissimi Maestri, com'egli dice in detta sua Scrittura: che poi, con tutto questo, non abbia egli potuto capire quel che anche il fuo Cliente ha ben capito, la colpa non è la nostra. Napoli 15. Ottobre 1717.

D.Giacinto Falletti Regio Configliero, Presidente della Regia Camera, ed Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio.

Apr 1453060